

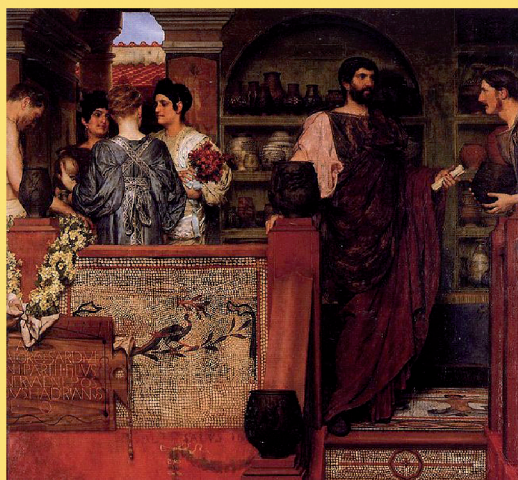
DIRITTO SENZA TEMPO

Collana diretta da

A. Palma, F. de Bujan, E. del Prato, O. Diliberto e P. Giunti

Antonio Palma

Civitas Romana, civitas mundi Saggio sulla cittadinanza romana



G. Giappichelli Editore

DIRITTO SENZA TEMPO

Collana diretta da

A. Palma, F. de Bujan, E. del Prato, O. Diliberto e P. Giunti

Con la prestigiosa Condirezione degli Amici e Colleghi Federico de Bujan, Oliviero Diliberto e Patrizia Giunti, inauguro la Collana Diritto senza tempo. La Collana intende essere luogo di riflessione di giuristi di diversa formazione su tematiche che per la loro forza e drammaticità si collocano ai confini della riflessione scientifica sul diritto, ovviamente a partire dal diritto romano, inteso come personificazione della crisi e come luogo della costante ricerca della verità.

Ma la verità non può essere posseduta e l'uomo può attingerne solo parte. Il diritto romano studiato presso tutti i popoli del mondo realizza in sé l'universale metamorfico con percorsi mai pienamente individuabili.

Esso ha oggetti sempre rinnovati e rinnovabili, è sempre se stesso, è sempre diverso ed il suo rinnovamento non può mai arrestarsi.

È per essenza diritto senza tempo, è come la Monade parmenidea, ente in entificazione, è nello stesso tempo essere in sé ed essere che si fa essere.

La Collana raccoglie, dunque, scritti di diritto romano e di diritto tout court, raccoglie esperienze storicamente collocabili ma tenta anche di ricostruire i fondamenti di quella lunga memoria identitaria che è il proprium costitutivo della natura umana.

ANTONIO PALMA

In copertina:

LAWRENCE ALMA-TADEMA, Adriano in visita ad un ceramista gallo-romano, 1884.

Antonio Palma

Civitas Romana, civitas mundi

Saggio sulla cittadinanza romana



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2020 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO 21 - TEL.: 011-81.53.111 - FAX: 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-3413-3

Il presente volume è stato pubblicato previa valutazione scientifica condotta attraverso il sistema della double-blind peer review. Le valutazioni dei revisori sono conservate dalla Casa editrice.

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

*Ai miei figli Mario, Maria Pia, e al mio nipotino Niccolò
che sta arrivando nel mondo.*

Indice

	<i>pag.</i>
<i>Prefazione</i>	IX
<i>Introduzione</i>	1

Capitolo I

Cittadinanza, sovranità e *status* della persona

1. Premessa	11
2. L'editto di Caracalla	14
3. Sovranità, post-sovrani�� e nazionalismo: tra antichit�� e modernit��	20
4. Questioni sulla cittadinanza da Cicerone alla <i>Tabula Banasitana</i>	23
5. Cittadinanza e <i>status</i>	32

Capitolo II

Cittadinanza ed identit  

1. Premessa	45
2. <i>Status civitatis</i> e <i>patria potestas</i>	48
3. Inclusione ed esclusione come categorie di permanente attualit��	57

	<i>pag.</i>
4. <i>Civitas</i> ed <i>origo</i>	62
5. <i>Civitas</i> ed identità	68

Capitolo III

I mutamenti dello *status civitatis*

1. Premessa	75
2. La cittadinanza nella dinamica di <i>status</i>	80
3. Il <i>senatus consultum de Asclepiade Clazomenio sociisque</i>	97
4. Il dossier di Seleuco di Rhosos	104
5. L' <i>optio fori</i>	110
6. Dall'evergetismo di Adriano al cosmopolitismo di Marco Aurelio	114
 <i>Conclusioni</i>	 121
 <i>Postfazione</i>	 125
 <i>Indice degli Autori e Indice delle Fonti</i>	 129

Prefazione *

“Il fatto è che i Romani avevano fatto una scoperta preziosa: come sentirsi tali, Romani per l'appunto, non a dispetto dell'essere altri, ma proprio grazie a questo”. Così scrive Antonio Palma nell'introduzione al suo libro sulla cittadinanza, o meglio su quel complesso di situazioni soggettive, espressione di una dimensione identitaria perché relazionale, che si compongono nello *status civitatis*.

E il libro, già nel titolo del primo capitolo, entra subito *in medias res*: *“Cittadinanza, sovranità e status della persona”*. Ciò a dimostrazione di quanto il libro tocchi temi e problemi storici di perdurante attualità, probabilmente perché espressione di interrogativi immanenti alla società; anzi a ogni comunità, termine che meglio dà l'idea di un luogo di persone che *vogliono* vivere insieme, nell'accezione sociologica della nota contrapposizione di Ferdinand Tönnies tra *Gesellschaft* e *Gemeinschaft* (1887)¹. Ma ciò che sembra scritto riferito all'oggi lo ritroviamo in queste belle righe che aprono il terzo paragrafo *“Sovranità, post-sovrano e nazionalismo: tra l'antico e il moderno”*. Il problema posto dalle pulsioni globalizzanti della modernità risiede nella necessità di coniugare cosmopolitismo e provincialismo, di non omogeneizzare le comunità territoriali bensì di *cosmopolitizzarle* dal loro interno. In tal modo, il cosmopoliti-

* di Filippo Patroni Griffi, Presidente del Consiglio di Stato.

¹ F. TÖNNIES, *Gemeinschaft und Gesellschaft*, Leipzig, 1887, trad. it., Bari, 2011.

smo non si sovrappone in modo egemonico alle singole identità territoriali, ma, sulla scorta di una logica includente, si apre alle interdipendenze dei differenziati poteri che esso viene così a coordinare. Gli Stati nazionali si trasformano per tale via in entità politiche più ampie che mutuano la forza dell'idea dell'Impero non come forma autoritativamente sovrana di statualità, bensì nell'opposta funzione di superamento della sovranità stessa. Il sistema post-sovrano, infatti, distribuisce la sovranità e la rende condivisa".

E così, con questo richiamo che è alla storia ed è al contemporaneo attuale, come è proprio della "funzione dello storico secondo Edward Carr², il tema della cittadinanza affrontato da Antonio Palma chiama ognuno di noi ad interrogarsi su aspetti essenziali del vivere in comunità, soprattutto, ad affrontare criticamente, al netto di condizionamenti ideologici, le pulsioni del pensiero postmoderno, il quale, superata la modernità come un parametro di riferimento troppo statico e per ciò stesso consunto, si caratterizza per una crescente differenziazione sociale, che, rendendo obsoleti certi paradigmi sociologici tradizionali, ha messo in discussione la possibilità che la società possa essere ancora rappresentata unitariamente e si è concentrata sulla fondamentale dimensione relazionale. E così il richiamo alla riflessione giuridica romana rappresenta un monito per i contemporanei ad individuare spazi per recuperare concretezza alle relazioni sociali e, soprattutto, per salvaguardare il loro senso dell'Umano, soprattutto se pensiamo ad un dato incontrovertibile: la preoccupazione che ebbe Roma nell'assicurare la massima unità al proprio impero, uno dei più grandi della storia, in particolare dopo l'emanazione dell'editto con il quale l'imperatore Caracalla volle concedere la cittadinanza romana a tutti i suoi sudditi.

² E.H. CARR, *Sei lezioni sulla storia*, 1961, trad. it. Torino, 1976, 31, ammonisce che "la funzione dello storico non consiste né nell'amare il passato né nel liberarsi del passato, bensì nel rendersene padrone per giungere così alla comprensione del presente".

La *civitas romana* è delineata da Palma come la costruzione giuridica di un popolo che, a differenza delle città greche, sin dalle sue origini tra inclusione ed esclusione preferì la prima: scelse dalla sua fondazione l'apertura allo straniero rispetto all'autoctonia, quale norma del vivere civile. Per questo motivo l'essenza stessa dello *status civitatis* non ebbe mai carattere d'*identità* ma di *garanzia*, ossia venne intesa quale strumento di tutela volto a contenere l'esercizio del potere, prima dei magistrati della repubblica, poi dei signori dell'impero. La natura strumentale dello *status civitatis* concorse a caratterizzarne sino alla periferia più remota dell'impero, assieme ad altri fattori tra i quali l'*humanitas* intesa come principio fondante il diritto in termini universalistici, maggiormente aderenti all'estensione del dominio di Roma. E veniamo a sapere dalla lettura del libro che il principe che seppe farsi interprete autentico di una simile approccio alle varietà geoantropiche che lo circondavano nei suoi continui viaggi fu Adriano. Ma per un lettore che sia anche un interprete della modernità e che ne cerchi di risolvere, sintetizzandoli in una dimensione giuridica, gli aspetti conflittuali, il volume sollecita riflessioni che si scollano dalla dimensione storica e si calano nel flusso quotidiano degli eventi nazionali e sovranazionali.

Partendo dalla cittadinanza romana dipinta da Palma come titolarità di tutele piuttosto che come *status* identitario, non posso non notare come, coniugandosi con la tradizione "pretoria" del diritto romano classico, in parte trasfusa nel diritto "comune", ancor oggi le tutele garantite dal sistema di giustizia, soprattutto amministrativa, contribuiscano all'edificazione di una vera e propria *cittadinanza* che mi sentirei di definire, nei suoi rapporti con il potere ma soprattutto nelle sue dimensioni relazionale e sociale, *amministrativa*. Con questa espressione mi riferisco allo *status* di diritto pubblico consistente: nel riconoscimento dei diritti di prestazione collegati ai servizi pubblici per la collettività; nella pretesa giuridicamente tutelata ad una qualità della vita *sostenibile*, sotto il profilo ambientale e intergenerazionale; negli strumenti giuridici che limitano

l'interferenza dei pubblici poteri sullo svolgimento delle attività private secondo canoni di proporzionalità e sussidiarietà. Si tratta di situazioni soggettive riconducibili all'individuo per il fatto di essere abitante di un determinato territorio, senza richiedere la contemporanea assunzione dello *status* di cittadino nazionale. Assistiamo così al trascorrere da una cittadinanza civile e politica ad una cittadinanza sociale, nella quale, secondo una interessante impostazione teorica, il «*denizen*» (e cioè l'abitante) prende il posto del «*citizen*». Diventa d'impressionante attualità la riscoperta della cittadinanza romana calata in una dimensione a-statuale che viene concessa al fine di garantire a tutti i soggetti che si trovano a convivere nel territorio imperiale uguali garanzie nei confronti del potere del principe e dei suoi funzionari. Una cittadinanza sovranazionale – diremmo oggi – sulla quale si addensano aspetti identitari solo se re-introdotta nel perimetro della città di Roma, come *origo*.

Oggi nella creazione di una cittadinanza sovranazionale, europea i giudici hanno un ruolo cruciale: perché possono perseguire, attraverso l'unione delle tutele, una effettiva unione di popoli. Ed è proprio sul terreno delle tutele che l'ordinamento europeo, non unico ma unificante, diventa uno *ius commune* applicato da Corti di nazioni diverse, i cui popoli però reclamano gli stessi diritti fondamentali, di libertà, della persona, sociali, economici. Questi diritti non conoscono i confini degli Stati membri e non sono più solo situazioni giuridiche soggettive nazionali, ma vere e proprie situazioni giuridiche soggettive europee. Sono elementi fondanti di una comune cittadinanza europea. Una cittadinanza che abbia alla base i valori di libertà individuale, solidarietà, tolleranza, inclusione, apertura al confronto. Nel riconoscere queste tutele, nell'affermare questi diritti, le Corti, europee e nazionali, "sintetizzano" l'universo frammentato e composito di regolamenti e direttive e lo trasformano in un vero e proprio ordinamento giuridico: il diritto dell'Unione.

Lo scenario europeo in generale e della giustizia amministrativa in particolare inducono a rimarcare il ruolo e la re-

sponsabilità delle Corti nazionali ed europee a garanzia dei diritti e degli interessi in uno spazio sempre più indifferente ai territori nazionali, in cui di fatto si muovono persone, imprese, organizzazioni, merci. Un luogo di attuazione della *iurisdictio* che sia sovranazionale e per ciò stesso diffuso il più possibile. Se Politica è chiamata a governare questi fenomeni e regolarli, costruendo servizi idonei a costituire una rete “amministrativa” tra spazio europeo e territori nazionali, le Corti sono chiamate, nello spazio europeo ma anche e soprattutto nei territori nazionali, a garantire la protezione dei diritti e l’applicazione del diritto, per tutti coloro che in quello spazio si muovano. Un diritto sovranazionale tanto più nazionale quanto più ciascuna Corte nazionale saprà farsi carico delle esigenze di tutela di coloro che si muovono nello spazio europeo, che non è una realtà virtuale bensì un luogo di vita e di comunità. La lunga vicenda di tutela, che caratterizza la storia della giustizia amministrativa italiana, questo *itinerario* di tutela, trova conferma nei percorsi nazionali dei Consigli di Stato e delle Corti amministrative dell’Unione, che, insieme alle Corti sovranazionali, sono impegnati a garantire accesso al giudice ed effettività dei diritti nei confronti dei poteri pubblici, in modo da assicurare che essi siano al servizio della comunità. È un itinerario fatto di crescenti convergenze, più che volute, imposte dalla realtà dei fatti, alle quali le Corti nazionali devono saper rispondere adeguatamente. Non è possibile, infatti, che la creazione di uno spazio comune a più Paesi e a più popolazioni non si traduca in uno spazio regolato dal diritto. E dove c’è il diritto c’è la garanzia giudiziaria. Le Corti nascono in ordinamenti nazionali e a quel diritto si rifanno come espressione di sovranità nell’accezione schmittiana del termine. Ma se la sovranità si fa diffusa e condivisa o se alla sovranità nazionale si affianca una sovranità europea è giocoforza che la cittadinanza amministrativa di un individuo debordi i confini nazionali e che a essa si affianchi una cittadinanza europea fatta di diritti e interessi che è compito delle Corti tutelare. Da questo punto di vista, non mi pare esagerato affermare che il progetto per l’Europa è un pro-

getto per la democrazia, di cui il diritto e la giustizia costituiscono pilastri imprescindibili, e che il giudice è tenuto a porsi quale guardiano dei valori che sono alla base di tale progetto.

E così, per concludere, con il suo studio l'Autore ci ricorda che la funzione dello studioso del passato si sostanzia nell'offrire gli strumenti per far fronte alla complessità del presente, mantenendo vivo un dialogo tra ciò che è stato e ciò che sarà foriero di speranza nell'affrontare il futuro, di per sé ignoto.

Introduzione *

*Mia patria e mia città in quanto Antonino è Roma,
in quanto Uomo è il Cosmo.
Marc. Aur., Ad se. 6.44.*

22. [25] *Appena fu legato, pronto per essere frustato, Paolo disse all'ufficiale che gli stava vicino: – Potete voi frustare un cittadino romano senza fargli prima il processo? [26] L'ufficiale corse subito a informare il comandante. Gli disse: – Che cosa stai facendo? Quell'uomo è un cittadino romano! [27] Allora il comandante venne da Paolo e gli chiese: – Dimmi un po': sei davvero cittadino*

* Questo libro si colloca all'interno di un percorso di ricerca da tempo da me intrapreso e che ha già portato a tre contributi quivi ripresi e rielaborati: *Note in tema di cittadinanza e sovranità*, KOINONIA, 38, 2014, 279-304; *Note in tema di costruzione dell'identità nell'esperienza giuridica romana*, in KOINONIA, 39, 2015, 549-556; *Riflessioni sulla concessione della civitas romana*, in G. CERRINA FERONI-V. FEDERICO (a cura di), *Strumenti, percorsi e strategie dell'integrazione nelle società multiculturali*, Napoli, 2018, 179-200. Nel licenziare le seguenti pagine desidero ringraziare sentitamente il Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi per la Sua autorevole prefazione che molto mi onora. Ringrazio altresì il Professore Francesco Paolo Casavola, mio venerato Maestro, per la sua preziosa postfazione. Così come ringrazio gli Amici e Colleghi Federico de Bujan, Enrico del Prato, Oliviero Diliberto e Patrizia Giunti che hanno acconsentito a condividere con me l'avventura della (si spera longeva) collana editoriale “*Diritto senza tempo*” in cui questo volume si colloca. Non posso dimenticare infine il mio allievo Fausto Giumetti per l'aiuto assiduo e competente prestatomi.

romano? Paolo rispose: – Sì. [28] Il comandante disse ancora: – Per poter essere cittadino romano, io ho dovuto pagare una grossa somma di denaro. – Io invece – disse Paolo – sono cittadino fin dalla nascita. [29] Subito quelli che stavano per frustarlo si allontanarono da lui. Anche il comandante ebbe paura, perché aveva fatto incarcerare Paolo senza sapere che egli era cittadino romano. (Atti degli Apostoli, vv. 22.25-29)

Si è ritenuto significativo iniziare alcune riflessioni sulla cittadinanza romana partendo da una testimonianza degli *Atti degli Apostoli*¹.

L'evangelista Luca narra come a seguito di un tumulto scoppiato a Gerusalemme (21.26-30) Paolo di Tarso venne incarcerato dalla guarnigione romana di stanza in quella città affinché fosse interrogato sulle ragioni della sommossa. I centurioni incaricati di estorcere con il flagello informazioni sull'accaduto si guardarono bene dal torturare il prigioniero allorché l'apostolo comunicò loro di essere un cittadino romano; i soldati si affrettarono allora a notificare della circostanza il loro superiore, il quale innanzi alla rivendicazione del detenuto proclamò con malcelato orgoglio di essere lui stesso in possesso della cittadinanza romana per averla acquistata. Il tribuno consapevole delle sanzioni previste per coloro che avessero imprigionato e torturato un *civis* senza regolare processo, lasciò ad altro destino il suo concittadino.

Al lettore non possono non balzare agli occhi due dati: il

¹ Sul passo, con bibliografia aggiornata, vd. A.M. MANDAS, *Il processo contro Paolo di Tarso. Una lettura giuridica degli Atti degli Apostoli* (21.27 – 28.31), Napoli, 2017, spec. 37 ss.; M. RAVIZZA, «Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι». *L'appello di Paolo di Tarso all'imperatore*, in D. MANTOVANI-L. PELLECCHI (a cura di), *Eparcheia, autonomia e civitas Romana. Studi sulla giurisdizione criminale dei governatori di provincia (II sec. a.C.-II. d.C.)*, Pavia, 2010, 113-131, spec. 118; B. SANTALUCIA, *Lo portarono via e lo consegnarono al governatore Ponzio Pilato (Matth. 27,2): la giurisdizione del prefetto di Giudea*, in F. AMARELLI-F. LUCREZI (a cura di), *Il processo contro Gesù*, Napoli, 1999, 87-104, spec. 100.

primo, la cittadinanza romana per nascita di una persona originaria di Tarso; il secondo, l'utilizzo strumentale dello *status civitatis* al fine di evitare un'altrimenti certa tortura. Entrambi i fatti acquisiscono non poco interesse per colui che voglia occuparsi della natura della cittadinanza romana in quanto sembrano oscurare il presunto valore identitario della stessa; da un lato Paolo testimonia lo 'scollamento' tra il luogo di nascita e la comunità di appartenenza giuridica; dall'altro lato, il tribuno conferma la possibilità che la cittadinanza fosse oggetto di mercimonio, come attesta anche da Cassio Dione (60.70.1) che registra l'abbassarsi del valore di mercato di tale '*res*' durante il principato di Claudio².

Il tema della cittadinanza antica si presenta, già da questa testimonianza, intessuto di molteplici e dense implicazioni, costituendo uno di quegli snodi tematici che in quanto universali assumono carattere atemporale, creando una fitta rete connettiva tra modernità ed antichità, dimensioni entrambe intese quali giacimenti sapienziali, che, tra rotture e salti³, si connotano la continuità di memoria ortogenetica che fonda l'identità culturale di specie. Ed infatti il tema della cittadinanza mantiene una pressante attualità⁴ nonostante le migliaia di anni

² Circa il tribuno che incarcerò Paolo si è presunto che questi acquistò lo *status* di cittadino romano sotto il principato di Claudio, poiché era consuetudine che i neo cittadini prendessero il nome della famiglia dell'imperatore regnante, così V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*, Torino, 2009, spec. 59. Si registra, per completezza, come alcuni studiosi abbiano sollevato dubbi sulla cittadinanza romana di Paolo, per tutti vd. W. STEGEMANN, *War der Apostel Paulus ein römischer Bürger*, in ZNTW, 78, 1987, 200-229.

³ Vd. A. SCHIAVONE, *La storia spezzata. Roma antica e Occidente moderno*, Bari, 1996, *passim*; sul tema del diritto romano come giacimento epistemologico per meglio comprendere l'attualità vd. M. FRARE-U. VINCENTI-G. ZANON, *Inclusione. La contemporaneità nel diritto romano*, Napoli, 2019, spec. 1-8.

⁴ Da ultimo il lavoro di G. VALDITARA, *Civis Romanus Sum*, Torino, 2018, 1-220; sulla *Constitutio Antoniniana* a quanto mi consta il più recente contributo è quello di A. GALIMBERTI, *Caracalla*, Roma, 2019, spec. 41-57.

trascorsi dagli eventi del passo evangelico; si pensi agli attuali dibattiti sulla contrapposizione tra *ius sanguinis* e *ius soli* o alle emblematiche dichiarazioni rilasciate nel 2005 dall'allora Primo Ministro britannico Tony Blair, il quale affermò che: «chiunque voglia diventare cittadino britannico dovrebbe condividere (*to share*) i nostri valori e il nostro modo di vivere»⁵. Nel modello di cittadinanza proposto dal laburista d'oltre Manica la condivisione della *tavola valoriale* e dei costumi di una comunità specifica rappresenta, come ha sottolineato una delle voci filosofiche più interessanti dei nostri tempi, la statunitense Martha C. Nussbaum, la *condicio sine qua non* affinché i nuovi cittadini possano essere titolari di diritti e di doveri⁶. Accettare questa prospettazione del problema significa postulare da parte degli stranieri-ospiti un atto d'adeguamento (sottomissione?) alla cultura del paese-ospitante e proprio per questo motivo è da molti considerata ontologicamente inadatta alle moderne, multietniche e multirazziali società sovranazionali (*supranational societies*)⁷.

Crescente attenzione è stata riservata nella trattatistica contemporanea⁸ all'intreccio relazionale che può legare il concetto di cittadinanza al principio identitario di ogni *persona*⁹, in par-

⁵ Vd. <http://www.number10.gov.uk/output/Page8041.asp>.

⁶ M.C. NUSSBAUM, *Kant and Stoic Cosmopolitanism*, in *The Journal of Political Philosophy*, 5, 7, 1997, 1-25, spec. 6.

⁷ R.W. MATHISEN, *Peregrini, Barbari, and Cives Romani: Concepts of Citizenship and the Legal Identity of Barbarians in the Later Roman Empire*, in *The American Historical Review*, 111, 4, 2006, 1011-1040, spec. 1011.

⁸ Si pensi allo studio di D. VILLA, *Socratic Citizenship*, Princeton, 2001, spec. IX ss.

⁹ Il rapporto tra la figura del *civis* e l'idea di *persona* è stato indagato da G. CRIFÒ, *La cittadinanza tra antico e moderno*, Roma-Bari, 2000, 71 ss. Con il consueto acume ha manifestato alcune perplessità circa la consapevolezza e il riconoscimento, già nell'età del principato dei cd. *diritti della personalità* E. STOLFI, *Polites e civis, individuo e persona nell'esperienza antica*, in C. TRISTANO-S. ALLEGRIA (a cura di), *Civis/Civitas. Cittadinanza politico-istituzionale e*

ticolare per quanto riguarda la conservazione e l'integrazione dei valori di appartenenza dei migranti nel territorio dei singoli Stati¹⁰.

Lambire questi aspetti impone di spingersi verso il tema dell'accoglienza allo straniero (*peregrinus*) che ha caratterizzato la cultura romana sin dai suoi primordi, quando le popolazioni (*gentes*) che abitavano il Lazio e il loro *rex* accolsero il fuggiasco Enea, al quale venne offerto l'*hospitium* in ragione del valore condiviso dell'ospitalità.

Alla luce dell'accoglienza del diverso che ha caratterizzato Roma sin dalle sue origini deve essere letto il racconto di Plutarco (Plut., *Rom.* 9.3) sulla fondazione della città da parte di Romolo, che la narrazione mitologica dipinge quale demiurgo della struttura civica della *civitas*¹¹; dopo essere stato istruito dai sacerdoti etruschi, Romolo scavò una fossa nella quale gettò le zolle tratte dalle rispettive terre d'origine degli uomini che con lui si allearono; provvide a distinguere il popolo nelle tribù dei *Tities*, *Ramnes* e *Luceres*, che, a loro volta, si atomizzarono nelle trenta *curiae* (dieci per tribù) e nelle trecento *decuriae* (dieci per ogni *curia*)¹².

Il gesto della mescolanza della terra è caratterizzato da una fortissima significatività (*Bedeutsamkeit*)¹³, in quanto, come ha

identità socio-culturale da Roma alla prima età moderna. Atti del Seminario internazionale Siena/Montepulciano, 10-13 luglio 2008, Montepulciano, 2008, 71-84; ID., Per un anacronismo sorvegliato: persona, soggetto, diritti, in ID., Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari, Bologna, 2010, 139-169.

¹⁰ Sul tema dell'immigrazione nel mondo antico vd. A. MAFFI-L. GAGLIARDI (a cura di), *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, Sankt Augustin, 2011, *passim*; F. MERCOGLIANO, *Hostes novi cives. Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica*, Napoli, 2017, IX-117.

¹¹ In argomento vd. E. GABBA, *Problemi di metodo per la storia di Roma arcaica*, in *Introduzione alla storia di Roma*, Milano, 1999, 13-26; A. CARANDINI, *Remo e Romolo. Dai rioni dei Quiriti alla città dei Romani*, Torino, 2006, *passim*.

¹² Dion. 2.7.2-3; 2.35.6; 2.46.2; Liv. 1.13.5.

¹³ Sul mito come narrazione contraddistinto dalla significatività vd. W.

scritto acutamente il Bettini: «*creare* la propria terra, costruirla, è quasi un atto di carattere cosmogonico, che va ben al di là delle pratiche usuali di fondazione. L'atto di rimescolare queste zolle portate da lontano rispecchia l'analogo rimescolamento di uomini venuti d'ogni luogo che Romolo raccoglie nell'*asylum* al momento di fondare la nuova città»¹⁴.

La *civitas* romana verrà esaminata lungo il nostro itinerario d'indagine in particolare nella sua configurazione imperiale, quando verrà radicata sull'*imperium*, nella specifica manifestazione esso assunse nell'orbe globalizzato. Legare lo *status civitatis* all'esercizio del potere da parte di un monarca rese possibile la costruzione di modelli del tutto aderenti all'ideologia imperiale di una *cittadinanza politica senza Stato* che per la sua stessa struttura de-localizzata si colloca nello spazio concettuale dell'universalità e della globalizzazione. Tale modo di pensare contraddistingue profondamente la cultura romana da quella greca: per quest'ultima, infatti, gli uomini erano un prodotto della terra di nascita secondo il mito dell'*autochthonía* per il quale tutti i cittadini nacquero dal *sulcus* che perimetrava originariamente la loro patria. Gli Ateniesi raccontavano che i loro primi tiranni – Cecrope ed Erittonio – erano 'germogliati' direttamente dalla terra e che erano per ciò stessi entità ibride, per metà uomini e per metà serpenti.

Al contrario a Roma, come abbiamo visto nel racconto di Plutarco, sono piuttosto gli uomini a limitare l'estensione geografica del luogo di appartenenza; il *civis Romanus* non si sentiva affatto figlio della propria terra, bensì di una patria intesa come *identità immaginaria*, un costruito concettuale prodotto da narrazioni che davano ben poco valore all'autoctonia che costituisce un

BURKERT, *Mythos. Begriff, Struktur, Funktion*, in F. GRAF (a cura di), *Mythos in muthensoler Gesellschaft. Das Paradigma Roms*, Stuttgart-Leipzig, 9-24.

¹⁴ M. BETTINI, *Homo sum. Essere "umani" nel mondo antico*, Torino, 2019, 115; si tratta di una ricerca, quella di Bettini, dettata dalla vivace e brillante intelligenza che contraddistingue lo Studioso e su cui per questa introduzione molto ho riflettuto.

modello sociale e culturale, che, all'opposto di quello latino, evoca chiusura e non apertura; esclusione e non inclusione.

Stiamo parlando di una realtà, quella romana, nella quale il *peregrinus* e il *servus* possono diventare cittadini di pieno diritto diversamente che ad Atene, dove la cittadinanza afferiva solo coloro che fossero stati procreati da genitori entrambi ateniesi.

L'istituto dell'*origo*¹⁵ era quello che a Roma permetteva di ricondurre la propria identità al luogo di nascita (come il *municipium*) che diveniva così, assieme a Roma stessa, una seconda patria. Ma attenzione si può parlare di due patrie ma non di due cittadinanze:

Cic., *de leg.* 2.5: “[...] *omnibus municipibus duas esse censeo patrias, unam naturae, alteram civitatis [...] habuit alteram loci patriam, alteram iuris*”¹⁶.

Qualunque fosse stato il municipio di origine, che rappresentava la patria “di natura”, vi era una sola *patria iuris*, quella per cui si doveva essere pronti a morire, come scrive il Valditara: «è interessante osservare come Cicerone sia ben attento a distinguere la *patria naturae*, ovvero la *patria loci*, da quella *civitatis* ovvero da quella *iuris*, solo questa patria dà luogo alla cittadinanza, che è un concetto giuridico e non semplicemente biografico e naturalistico»¹⁷.

Cicerone stesso aveva due patrie: da una parte Arpino, dall'altra Roma. Ma alla domanda dell'amico Attico se si considerasse più arpinato o romano, l'oratore rispondeva che per

¹⁵ Vd. sul tema dell'*origo* vd. Y. THOMAS, “Origine” et “Commune patrie”. *Études de droit publique romain* (89 av. J.C.-212 ap. J.C.), Rome, 1996, *passim*; F. DUPONT, *Rome, la ville sans origine*, Paris, 2011, *passim*.

¹⁶ Cic., *de leg.* 2.5: “[...] tutti coloro che vivono nei municipi hanno due patrie, una di natura, l'altra di cittadinanza [...] una che riguarda il luogo, l'altra il diritto”. Sul passo vd. M. GENOVESE, *Libertas e civitas in Roma antica*, Acireale-Roma, 2012, 128 s.

¹⁷ VALDITARA, *Civis Romanus Sum*, cit., 72.

Roma egli avrebbe dato anche la vita, secondo il dovere di ogni buon cittadino¹⁸.

La diversa *origo* non impediva di avere anche un'altra patria, *non di locus ma di ius*, che poteva essere trasmessa di padre in figlio e trovarsi ovunque.

Altro non ci si sarebbe potuto aspettare, del resto, da un popolo che immaginava perfino i propri dèi come originari di diversa *origo* rispetto al suolo romano: i *Penates* della città, divinità civiche per eccellenza, non erano collocati all'interno del *pomerium* cittadino, il sacro *limes* che segnava l'estensione territoriale di Roma, ma altrove, a Lavinio, dove si sosteneva che essi avessero la propria origine.

Il fatto è che i Romani avevano fatto una scoperta preziosa: come sentirsi tali, Romani per l'appunto, non a dispetto dell'essere altri, ma proprio grazie a questo, fondando su tale consapevolezza la liquidità che è propria dei popoli a forte ambizione imperialistica. L'Ampolo ha parlato di una «consapevolezza che i Romani ebbero di sé come comunità aperta, prodiga del diritto di cittadinanza»¹⁹. Proprio questa prodigalità, infatti, aveva consentito sin dalle origini di formare un corpo civico compatto pur nel pluralismo della sua struttura, evitando l'emarginazione di comunità etnicamente separate²⁰.

Da quanto sin ora detto, possiamo capire le pagine delle *Antichità Romane* nelle quali Dionigi di Alicarnasso (Dion., 1.9.4) mette in luce la centralità della vocazione di Roma ad essere una *città aperta*, nella quale vige una politica di concessione dello *status civitatis* assato sul duplice criterio della utilità e della filantropia, intesa come rifiuto di ogni atteggiamento esclusivi-

¹⁸ Circostanza che di fatto accadde se diamo fiducia a quanto narra Plutarco circa le parole che Augusto riservò al nipote sorpreso a leggere uno scritto dell'Arpinate, dopo la morte di quest'ultimo: «Era un saggio, mio caro, un saggio; e amava la patria» Plut., *Cic.* 49.3.

¹⁹ C. AMPOLO, *La nascita della città*, in A. MOMIGLIANO-A. SCHIAVONE (a cura di), *Storia di Roma*, I, 1988, 173.

²⁰ VALDITARA, *Civis Romanus Sum*, cit., 65.

stico nei confronti del diverso e capacità di saper fondere in una solidale comunità sia i popoli vinti tra di loro, che quest'ultimi con il popolo vincitore²¹.

A buon diritto, dunque, si preferisce parlare, come ha notato il Calore, anche per l'età regia di *cittadinanze* al plurale piuttosto che di cittadinanza al singolare²².

Per concludere: non sfugge, soprattutto parlando di cittadinanza, il carattere per molti aspetti ermeneuticamente fecondo dell'esperienza storica che ci si accinge ad esaminare rispetto alla modernità, a volte connotata da rigurgiti intessuti di nazionalismo difensivo, che si palesano come insufficienti a fini della definizione del delicato e mai pienamente equilibrabile rapporto *globalismo/localismo, identità di origine/identità di destino*.

L'Impero romano, per questo aspetto, ha rappresentato un modello storicamente inveratosi e dunque non prospetticamente ideologico, che ha realizzato di massima e per alcune epoche questo equilibrio, sprigionando dal suo interno forze positive che ne hanno garantito la lunga durata, pur in presenza di condizioni di tempo e di luogo non sempre favorevoli.

Naturalmente, non bisogna indulgere in visioni che per corrispondere agli ideali di chi indaga distorcono i dati di una realtà complessa e contraddittoria quale è stato l'Impero nei primi tre secoli della sua storia, non certo il regno dell'armonia e della pace universale, ma un sistema di potere ben organizzato e funzionale alla dominazione.

Questa introduzione si spera possa servire ad indicare il quadro di riferimento dell'indagine che si svilupperà a partire dalle forme storiche d'organizzazione giuridica della cittadinanza nei primi tre secoli dell'Impero, con modalità certo funzionali a mostrare la fondatezza delle visioni suesposte.

Si desidera immediatamente, con la *demonstratio* tipica de-

²¹ Vd. G. POMA, *Dionigi d'Alicarnasso e la cittadinanza romana*, in *MEFRA*, 101, 1, 1989, 187-205.

²² A. CALORE, *'Cittadinanze' nell'antica Roma. Volume I. L'età regia*, Torino, 2018, *passim*.

gli antichi retori, mettere in luce il fine della ricerca, esprimendolo con una metafora suggestiva. La cittadinanza romana del primo Impero è nella nostra visione un *nonluogo*²³, cioè uno spazio senza tempo, in cui chi ci si ritrova ha come unica forma di autoriconoscimento il ritrovarsi in quel luogo.

Si pensi ad un aeroporto internazionale che raccoglie individui di ogni provenienza, riuniti dall'unica volontà di ripartire per ogni dove e che comunque si ritrovano in un luogo riconoscibile per modalità di uso comune nella multiculturalità reciprocamente rispettosa, un luogo in cui è indifferente che si preghi in una moschea o in una chiesa, perché quel luogo ha una identità debole ma accogliente, anche perché transeunte e per questo sentita come non impegnativa e liberatoria.

Un luogo popolato da *homines* senza etichette.

²³ L'espressione è quella coniata da M. AUGÉ, *Nonluoghi*, Milano, 2019, *passim*.

Capitolo I

Cittadinanza, sovranità e *status* della persona

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’editto di Caracalla. – 3. Sovranità, post-sovrannità e nazionalismo: tra antichità e modernità. – 4. Questioni sulla cittadinanza da Cicerone alla *Tabula Banasitana*. – 5. Cittadinanza e *status*.

1. Premessa

Come è stato evidenziato da più autorevoli voci¹, la cittadinanza romana rappresenta un modello di convivenza in parte inclusivo (nella sua concessione) ed in parte esclusivo (nella titolatura delle guarentigie che riservava ai propri titolari: si pensi all’istituto della *provocatio ad populum*); proprio in ragione di questa sua natura poliedrica, la *civitas Romana* ha assunto un valore paradigmatico per la società contemporanea

¹ Vd. G. CRIFÒ, *Civis. La cittadinanza tra antico e moderno*, Roma-Bari, 2000, *passim*; C. TRISTANO-S. ALLEGRIA (a cura di), *Civis/Civitas. Cittadinanza politico-istituzionale e identità socio-culturale da Roma alla prima età moderna. Atti del Seminario internazionale Siena/Montepulciano, 10-13 luglio 2008*, Montepulciano, 2008, *passim*; V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*, Torino, 2009, *passim*; D. MATTIANGELI, *Romanitas, latinitas, peregrinitas. Uno studio essenziale sui principi di diritto romano di cittadinanza*, Roma, 2010, *passim*; A. CALORE, *‘Cittadinanze’ nell’antica Roma. Volume I. L’età regia*, Torino, 2018, *passim*; G. VALDITARA, *Civis Romanus Sum*, Torino, 2018, *passim*.

afflitta dalla generalizzata crisi delle sovranità nazionali. Declino che favorisce l'emersione di forme, ancora giuridicamente vaghe, di una *cittadinanza universale* ad oggi individuabile in un'aspirazione, o, per dirla kantianamente, in una vocazione della razionalità, più che una realtà concretantesi nella storia del mondo

Qualora si volesse concepire la relazione di cittadinanza in via tradizionale, come interlocuzione tra individuo e ordinamento statuale di appartenenza, allora apparirebbe rilevante l'esatta e concreta determinazione della natura di detto diritto nelle modalità formulate nel tempo dall'ordinamento giuridico in rapporto alle forme storico-costituzionali di assetto ed esercizio del potere.

Il tentativo di porre a confronto esperienze storiche così differenti come quella dell'Impero romano dei primi tre secoli d.C. e gli ordinamenti giuridici della modernità, tutt'altro avvenuto sul piano di un metodo comparativo, pone complessi problemi storiografici. E ciò in particolare se si tiene conto della natura della cittadinanza romana nella quale le forme di esercizio del potere (*imperium*) non possono essere sussunte nella configurazione dell'idea di sovranità elaborata a partire dal XVI secolo.

Fatte queste preliminari considerazioni, la domanda che si fa prepotentemente strada concerne la legittimità dell'adozione di categorie epistemologiche caratterizzanti la modernità e nel caso di specie la *post-sovranià*, per indagare fenomeni del tutto opposti di *ante-sovranià*, ricerca che rende circolare un parametro ermeneutico che dal moderno perviene all'antico e da quest'ultimo nuovamente al moderno, con l'inversione del consueto ordine temporale rettilineo.

A tale riguardo nella storia della storiografia, il rifiuto del tempo-storia monodimensionale è peraltro risalente. Nella sua *Tesi di filosofia della storia* Walter Benjamin² già sottolineava,

² Vd. W. BENJAMIN, *Tesi di filosofia della storia*, in ID., *Angelus novus*.

in un momento storico di forte deprivazione di senso del percorso dell'umanità nel tempo, come la storia non sia temporalmente un *continuum*, ma abbia una sua 'corposità' che consente, attraverso l'attenta e controllata decifrazione del passato, di cogliere idee ed unità di senso, trasponendo nuclei teoretici dal tempo passato a quello presente. In un simile processo di analisi il passato viene rivissuto e ripensato nell'oggi, il quale, a sua volta, viene decifrato attraverso il passato per il tramite di un processo di *spaesamento*³, che realizza l'uscire fuori dal guscio rassicurante, ma limitativo, delle proprie consuetudini intellettuali, con la presa di coscienza di altri universi di sapere sia teorico che pratico, con è cui è indispensabile misurarsi.

Spaesamento rispetto al passato, consapevolezza dell'alterità, ricerca dell'identità, dell'*embodied meaning* che costituisce quel *common ground* tra contemporaneo ed antico, che delinea il processo di continuità tra frattura e ripresa. Attraverso le sovrapposizioni intertemporali ed interspaziali e l'uso sofisticato di simboli che informano i contesti di comunicazione ed esperienza, passato e presente si coordinano e compenetrano secondo schemi acquisiti e collaudati da individui e trasmessi all'intera specie⁴.

Saggi e frammenti, Torino 1976, 75 ss. su cui vd. D. GENTILI, *Il tempo della storia. Le tesi "Sul concetto di storia" di Walter Benjamin*, Napoli, 2002, *passim*. Appaiono sempre profetiche le parole di T. MANN, *Le storie di Giacobbe*, Milano 1963, 9: «profondo è il pozzo del passato. Non dovremmo dirlo insondabile?».

³ Vd. C. LEVI-STRAUSS, *I tre umanesimi*, in ID., *Antropologia strutturale*, Milano, 1978, 311 ss.

⁴ Sulla trasposizione di nuclei teoretici del passato alla modernità vd. A. MONTANO, *Delle trasposizioni dell'antico in Vincenzo Cilento*, in *Atti dell'Accademia Pontaniana*, 52, 2004, 191 ss.; consonanza nel mutamento, ricostruzione storiografica rigorosa, comprensione appassionata e simpatizzante potrebbero essere secondo Montano le categorie necessarie per un corretto e proficuo rapporto con l'antico. Dello stesso autore *Aspetti di una storia della filosofia non dialettica e non continuistica*, in *Rivista di storia della filo-*

Ritenuta legittima l'utilizzazione delle acquisizioni delle teorie *post-sovraniste*⁵, ed in particolare di quelle di derivazione funzionalista, per intendere la natura dello Stato romano debbono essere affrontati eterogenei aspetti che il diritto di cittadinanza presenta: la sua determinazione giuridica tradotta sul piano relazionale; i suoi eventuali valori identitari⁶; il significato della sua estensione a tutti gli *habitatores* dell'Impero dopo l'editto di Caracalla nel 212 d.C., quale provvisorio esito di un più lungo e complesso itinerario storico, caratterizzato dalla dispersione del significato stesso della cittadinanza, come appartenenza ad una comune narrazione nella quale riconoscersi.

2. L'editto di Caracalla

Per meglio intendere e correttamente inquadrare i temi che verranno di seguito trattati è necessario svolgere alcuni cenni

sofia, 3, 2003, 437 ss. (= *Atti del I Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della Filosofia*, Soveria Mannelli, 2003, 147 ss.); ID., *In difesa del classico*, in AA.VV., *Methodos. Aspetti dei metodi e dei processi cognitivi nella Grecia antica*, Napoli, 2014, 267 ss.; senza simile correlazione che vale come capacità di rivivere quei pensieri non ci sarebbe la calda e viva intelligenza della storicità, sul punto G. SIMMEL, *I problemi fondamentali della filosofia*, Roma-Bari, 1996, *passim*.

⁵Vd. sul sovranismismo moderno e contemporaneo C. GALLI, *Sovranità*, Bologna, 2019, *passim*; sul sovranismismo nell'antichità vd. A. CORBINO, *Governo e sovranità nella res publica*, in *Festschrift für Knutzel zum LXX Geburtstag*, Heidelberg, 2009, 229 ss.; G. GILIBERTI, *Ideologie imperiali*, in A. PALMA (a cura di), *Civitas et Civilitas. Studi in onore di Francesco Guizzi*, I, Torino 2013, 400 ss.

⁶Sulla crisi del parametro identitario vd. M. HUMBERT, *Le status civitatis. Identité et identification du civis Romanus*, in A. CORBINO-M. HUMBERT-G. NEGRI (a cura di), *Homo Caput Persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano*, Pavia, 2010, 139 ss., il quale rileva come lo studio dello *status* di cittadino romano, stante proprio la sua complessità, implichi, necessariamente, «une double approche. L'une psychologique, l'autre conceptuelle», *ibidem*, 13.

sull'editto con il quale l'imperatore Caracalla⁷ concesse la cittadinanza a tutti gli abitanti dei territori imperiali.

L'imperatore Cesare Marco Aurelio Antonino Augusto proclama: ora invero [...] è indispensabile piuttosto cercare, tralasciando le accuse e le calunnie, come io possa rendere grazie agli dei immortali, poiché con questa vittoria [...] mi tennero salvo. Perciò credo di poter soddisfare la loro grandezza nel modo più solenne e più devoto possibile se farò partecipi delle cerimonie religiose in onore degli dei quegli uomini stranieri che sono entrati a far parte dei miei uomini. Pertanto concedo la cittadinanza dei Romani a tutti gli stranieri che abitano nell'ecumene, conservando in ogni caso il diritto proprio delle comunità cittadine⁸, ad eccezion fatta dei dediticii. Si conviene infatti che la tutti gli uomini, possa godere, oltre a tutto il resto, della vittoria conseguita. E questo editto accrescerà [?] la maestà del popolo romano, poiché per esso quella [...]»⁹.

⁷ Nella immensa bibliografia sulla *lex* vd., da ultimi, C. CORBO, *Constitutio Antoniniana. Ius Philosophia Religio*, Napoli, 2013, *passim* e A. GALIMBERTI, *Caracalla*, Roma, 2019, spec. 41-57; D. MATTIANGELI, *La constitutio Antoniniana e la sua problematica. Una nuova analisi 'evoluzionista' di tale provvedimento*, in *Studia Prawnoustrojowe*, 12, 2010, 133-147.

⁸ Caracalla lasciava così in vita strutture e aggregazioni preesistenti assicurando la sopravvivenza dei diritti locali. Ad esempio in Egitto, sappiamo dalle fonti papiracee, del peso che continuavano ad esercitare prassi oramai consolidate da secoli in specifici ambiti della vita civile del paese, soprattutto in materia proprie del diritto privato e tributario. La permanenza dei diritti e delle prassi locali potrebbe spiegare la ragione per la quale l'editto non godette di vasta risonanza nella sua immediatezza. Inoltre, è bene ricordarlo, una distinzione pregnante all'interno della società dell'epoca era quella tra *humiliores* e *honestiores*, perciò anche la comune titolarità del medesimo *status civitatis* non incideva sulla discrasia sociale tra le due classi.

⁹ G. PURPURA (a cura di), *Revisione ed integrazione delle "Fontes Iuris Romani Anteiusinianii"* (FIRA). *Studi preparatori*, I, *Leges*, Torino, 2012 (con lievi modifiche).

Ciò è quanto scritto nella prima ed incompleta colonna del c.d. *Papiro della collezione Giessen*¹⁰ rinvenuto più di un secolo fa in Egitto, nel villaggio di Heptacomia a sud di Licopoli, accolto, per volontà dell'UNESCO, nel 2017 nel *Memory of the World Register* accanto alla *Magna Charta* (1215) e alla *Dichiarazione dei diritti dell'Uomo e del Cittadino* (1789)¹¹. La ricostruzione e la datazione stessa del papiro lasciano innumerevoli dubbi ancor oggi irrisolti. Si tratta infatti di un testo mutilo e fortemente danneggiato che ha conosciuto ricostruzioni non sempre univoche sul piano dell'analisi filologica, che in questa sede, per i nostri propositi, non è possibile ripercorrere.

Possiamo in ogni caso interrogarci sulle ragioni che giustificavano un simile provvedimento e sul perché alcune categorie vennero escluse dalla concessione dello *status* di cittadino romano; si sta parlando degli schiavi manomessi in violazione alle leggi *Aelia Sentia* e *Iunia Norbana*; i cittadini della *chora* d'Egitto (i più umili della popolazione egiziana) e della Cappadocia; i *dediticii*. Per quanto attiene al primo gruppo di soggetti esclusi, questi sono individuabili in coloro che vennero manomessi in violazioni al *ius civile* o che una volta divenuti *liberti* tennero una condotta; sul secondo gruppo di esclusioni, relative agli abitanti della periferia egiziana o cappadociana, furono in parte giustificate, come ha notato Purpura, dal volere estromettere dalla *civitas Romana* «le masse contadine non romanizzate»¹². Tale scelta evidenzierebbe secondo Valditara i connotati utilitaristici e meritocratici della politica romana in merito all'inclusione di *novi cives*. Escludendo le masse rurali non acculturate, incapaci in quanto tali di assorbire i valori di

¹⁰ Sul papiro di Gissen vd. la bibliografia raccolta in L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007, 67 nt. 102; MAROTTA, *La cittadinanza romana*, cit. 109 ss.; G. PURPURA, *Il P. Giss. 40, I*, in *Iuris Antiqui Historia*, 5, 2013, 73 ss.

¹¹ Vd. A. AMRIE, *The Antonine Constitution. An edict for the Caracallan Empire*, Leiden-Boston, 2018, *passim*.

¹² PURPURA, *Il P. Giss. 40*, cit., 84.

Roma e le regole del suo diritto, lo Studioso ritiene che la cittadinanza romana mostri in modo evidente la sua natura meritocratica finalizzata a realizzare l'*utilitas publica*. Infatti, nella prospettiva adottata da Valditara, la *civitas* non sarebbe stata concessa a coloro che non fossero risultati degni di riceverla secondo un giudizio valoriale parametrato sui *mores* autoctoni di Roma¹³.

In merito ai *dediticii* si trattava di coloro che si erano arresi a Roma secondo il rituale antichissimo della *deditio*¹⁴ e sullo *status* giuridico dei quali ben poco sappiamo. Infatti, sarebbero stati, a detta di Gaio, coloro che prima presero le armi per combattere contro i Romani e poi, sconfitti, si consegnarono ai vincitori:

Gai, *inst.* 1.14: “*Vocantur autem peregrini dediticii hi, qui quondam adversus populum Romanum armis susceptis pugnaverunt, deinde victi se dediderunt*”¹⁵.

¹³ VALDITARA, *Civis Romanus Sum*, cit., 54. Secondo lo studioso la prodigalità romana nella concessione della cittadinanza «appare dunque funzionale a precise esigenze utilitaristiche, che ben lasciano intendere la assoluta priorità dell’“interesse nazionale”. La politica di inclusione e di integrazione romana non è quindi finalizzata a riconoscere un pluralismo valoriale e culturale all’interno di una medesima comunità, né a garantire diritti umani altrimenti detti naturali. [...] L’integrazione e l’inclusione sono funzionali all’interesse pubblico, ovvero sia al prioritario interesse della comunità romana, cioè del popolo romano, sono funzionali in sintesi all’“interesse nazionale”. Questo interesse, necessariamente mutevole a seconda delle condizioni storiche, è la stella polare della politica di Roma, dalle origini al Principato», *ibidem*, 65 ss.

¹⁴ Questo rituale prevedeva che la popolazione sconfitta consegnasse sé stessa, le sue proprietà, e i suoi territori e le sue leggi nelle mani di Roma e giurasse alleanza a Roma, riconoscendo cioè che si erano privato di quanto prima della resa costituiva la loro identità.

¹⁵ Gai, *inst.* 1.14: “*Stranieri dediticii sono chiamati coloro che un tempo, prese le armi, combatterono contro il popolo romano, e poi, una volta sconfitti, decisero di arrendersi*”. Sulla menzione dei *dediticii* indispensabile, anche per l’attenta disamina della dottrina in materia, la lettura di MAROTTA, *La cittadi-*

Per quanto riguarda le ragioni che spinsero l'imperatore ad adottare un simile provvedimento secondo Dione Cassio sarebbero spiegabili in quanto finalizzate ad implementare il numero di coloro che erano tenuti al pagamento delle imposte: in particolare della *vicesima hereditatum* e della *vicesima libertatis*¹⁶. Su una simile prospettiva, ricorda Vincenti¹⁷, aveva insistito Rostovzev, il quale ipotizzava che l'editto avesse quale suo principale obiettivo quello di umiliare le *élites* provinciali che, essendo le classi più abbienti, avrebbero dovuto pagare l'imposta supplementare sul reddito e nei fatti non la pagavano¹⁸.

Inoltre, come ha scritto Galimberti¹⁹, la *constitutio* non pa-

nanza romana, cit., spec. 120 ss. Per Vincenti: «è, invece, possibile che i *dediticii* esclusi si debbano identificare in quelle popolazioni barbariche recentemente stanziatesi dentro i confini di Roma con il permesso dell'imperatore; e certamente tra i *dediticii* erano coloro che avevano perso la cittadinanza per effetto di una condanna penale e certe categorie di liberti (come gli schiavi manomessi di condotta turpe, i cosiddetti *dediticii Aeliani*)»: U. VINCENTI, *Ius Publicum. Storia e fortuna delle istituzioni pubbliche di Roma antica*, Napoli, 2018, 132. Lo Studioso fa riferimento ai *dediticii Aeliani*, vale a dire secondo la *lex Aelia Sentia* varata nel 4 d.C. sotto Augusto dai consoli Sesto Elio Catone e Gaio Sentio Saturnino, i liberti esclusi dalla cittadinanza romana perché durante la schiavitù avevano subito pene infamanti per i crimini commessi.

¹⁶ Cfr. Dio Cass., 77.9.4-5. L'atteggiamento di Caracalla in ragione di queste imposizioni fiscali era doppiamente grave per Cassio Dione: sia perché violava la legislazione di Augusto che nel 6 d.C. aveva istituito l'*aerarium* militare – una cassa destinata al pagamento di alcuni benefici ai veterani – alimentandola attraverso i proventi della *vicesima hereditatum et legatorum* e la *centesima rerum venalium*, respingendo così tutte le offerte che provenivano dai privati cittadini; sia perché impiegava la costrizione nella sua applicazione.

¹⁷ VINCENTI, *Ius Publicum*, cit., 132 s.

¹⁸ M. ROSTOVZEV, *Storia economica e sociale dell'Impero romano*, Firenze, 1980, 483 s. Vincenti sottolinea che: «fare tutti, poveri e ricchi, cittadini romani significava favorire un processo di livellamento sociale, equalizzare tutti come sudditi a fronte degli unici, veri, potenti, l'imperatore e i suoi generali e burocrati»: VINCENTI, *Ius Publicum*, cit., 133.

¹⁹ GALIMBERTI, *Caracalla*, cit., 56.

re affatto estraneo ad un intento militare, in particolare quello di ampliare considerevolmente la basa del reclutamento. Al riguardo non si hanno dati certi circa un effettivo aumento dei *milites*, quello che però è certo è che tra il II e il III secolo crollò il numero dei peregrini nelle divisioni militari delle *alae* e delle *cohortes* e aumentò vertiginosamente quello dei *cives*. Il provvedimento prova in ogni caso una indiscussa ecumenicità dell'imperatore, confermata dal documento contenuto nella seconda colonna del papiro, in cui Caracalla concede un'amnistia a quanti avevano perso le cariche municipali che rivestivano prima del 212 d.C., ribadendo con forza l'ecumenicità dello stesso sottolineando il suo:

*“Che sia in ogni caso chiaro che piena è la grazia che ho esteso, tuttavia, affinché nessuno possa erroneamente interpretarla in senso restrittivo, ripeto dal mio precedente editto, in cui ho proclamato «ognuno deve tornare alla propria terra nativa». Penso che debba essere chiaro a tutti questi esuli che ho concesso di tornare in ogni provincia e nella mia città di Roma senza restrizioni, affinché non vi sia alcuna scusa per ignavia, e che la malvagità della calunnia non possa trovar pretesto per trattamento umilianti degli esuli amnistiati”*²⁰.

In ogni caso, delle vere ragioni che portarono all'emanazione dell'editto è chiaro non potremmo mai veramente conoscere la natura (ad esempio: giocò un ruolo effettivo Papiniano che all'epoca ricopriva la carica di prefetto del pretorio?). La risposta probabilmente deve essere elaborata analizzando un insieme eterogeneo di concause, fiscali, militari, religiose ecc. Non appare però certo che un simile provvedimento abbia avuto un effetto dirompente, come spesso si crede, anche se, non da ultimo, vi fu la presa di coscienza o forse l'illusione, in gran parte mistificatoria, dell'imperatore che quell'Impero fosse unito da una ecumene giuridica che aveva nebulizzato le

²⁰ GALIMBERTI, *Caracalla*, cit., 43.

specificità normative, che restavano nella forma comunque tutelate. Dovette trattarsi, probabilmente, di una presa d'atto dell'irrelevanza dell'*unidroït* nella vita dell'Impero, essendo certo irrealistico continuare a distinguere tra *cives* romani e stranieri, i quali vivevano già tutti da tempo con lo stesso *ius gentium* e soprattutto nel comune sentimento di appartenenza ad uno "spazio umano" sentito come comune. Da questo punto di vista la costituzione di Caracalla registrava l'esistenza di una ecumene pluralistica alla quale la qualificazione come romana, disgiunta da ogni automatica estensione dell'ordinamento giuridico – fenomeno peraltro proprio delle cittadinanze delle realtà degli stati nazionali dal milleottocento in poi, Stati nei quali la cittadinanza determinava l'appartenenza ad un unico ordinamento giuridico – era lungi dall'appiattire le singole vocazioni delle diverse *gentes*, ma anzi le accoglieva in un contenitore più capiente e storicamente prestigioso, che quelle differenze esaltava e non comprimeva, piuttosto tutelava.

Probabilmente, questa fu la ragione per la quale la costituzione non destò l'interesse della comunità degli *habitatores* dell'Impero al tempo della sua adozione, perché prendeva atto di un sentimento da lungo tempo stabilizzatosi.

3. *Sovranità, post-sovranià e nazionalismo: tra antichità e modernità*

Per intendere compiutamente la tesi appena esposta circa la portata storica della *constitutio Antoniniana* è necessario interrogarsi sull'utilità ermeneutica delle tesi sia storiografiche che neocostituzionaliste che hanno scisso il rapporto tra Stato, sovranità e potere, delineando una linea interpretativa per la quale vi può essere una comunità umana organizzata nella visione di una *civilitas* condivisa, dunque costituzionalmente organizzata, senza un potere che la egemonizzi. Il problema posto dalle pulsioni globalizzanti della modernità risiede infatti nella necessità di coniugare cosmopolitismo e localismi, di non omogeneizzare

le comunità territoriali bensì di *cosmopolitizzarle* dal loro interno. In tal modo il cosmopolitismo non si sovrappone in modo egemonico alle singole identità territoriali, ma, sulla scorta di una logica includente, si apre alle interdipendenze dei differenziati poteri che esso viene così a coordinare.

Gli Stati nazionali si trasformano per tale via in entità politiche più ampie, che mutuano la forza dell'idea dell'Impero non come forma autoritativamente sovrana di statualità, bensì nell'opposta funzione di superamento della sovranità stessa. Il sistema post-sovrano distribuisce la sovranità e la rende condivisa: l'Impero viene concepito come totalità asimmetrica tra potere *militare-economico-politico-ideologico*, in grado di esercitare egemonia e funzioni sovrane anche senza presenza territoriale, travalicando così i suoi stessi confini geografici²¹. I caratteri della sovranità che l'Impero così concepito esprime consistono: nell'indeterminatezza dei confini; nell'universalità; nella concezione pluralista dei diritti; nella struttura sociale multinazionale fondata sulla rete multilivellare della *governance*²². Si

²¹ È indispensabile fare una precisazione circa il ragionamento sviluppato: parlare di una sovranità senza confini chiaramente non significa incidere sulle norme intese quali espressioni della volontà popolare esercitata nelle singole comunità cittadine. Pensare ad un "*diritto senza terra*" sarebbe infatti un nonsense logico ancor prima che giuridico: infatti, proprio perché positivo, cioè posto, un certo diritto è riferibile a chi lo produce. Così il diritto positivo valicando lo steccato proposizionale costruito all'interno di ciascun ordinamento si espande universalizzandosi, ma ciò non significa che perda ogni collegamento con il concetto di spazio perché, come pone in evidenza Natalino Irti (*Norma luoghi. Problemi di geo-diritto*, Roma-Bari, 2006, *passim*) il diritto ha e non può non avere una forma spaziale, la quale si manifesta in un duplice profilo: da un lato, perché la norma ha sempre bisogno di un'ambito applicativo, è norma di questo o di quello spazio; dall'altro, perché la norma prescrive al destinatario di tenere una certa condotta in un dato luogo.

²² Classiche le opere di R.A. DAHAL, *La democrazia e i suoi critici*, Roma, 1990, *passim*; sull'Impero e le teorie neo-imperiali intuizioni *ante litteram* si riscontrano in L. BOVE, *Imperium*, in *NNDI*, VIII, Torino, 1968, 209 ss.; H. MUNKLER, *Imperi. Il domino del mondo dall'antica Roma agli Stati Uniti*,

rompe di conseguenza il nesso tra *sovranità legale* e *sovranità materiale*, consentendo processi di differenziazione, come quello rappresentato dalla scissione tra l'*imperium* inteso sia come potere militare che sovranità indifferenziata. L'Impero esprime un plusvalore politico ed etico, costituendo una struttura entropica, senza confini e senza stranieri, costruito su una logica inclusiva, in ogni caso non pacifista, una struttura che si assegna un ruolo di contenimento delle pulsioni divisive al suo interno, di un potere che frena, il *katechon*.

Non a caso, nella seconda lettera ai Tessalonicesi²³ di San Paolo, compare la figura di una potenza che trattiene e contiene, frenando l'assalto dell'Anticristo e svolgendo così una funzione positiva, che nel lungo periodo dovrà essere rimossa, affinché l'Anticristo manifesti la sua forza favorendo così l'avvento del giorno del Signore.

Cacciari²⁴, ricostruendo in termini di teologia politica, di chiara derivazione schmittiana, la figura del *katechon* nella prospettiva escatologico-apocalittica si chiede se essa sia identificabile con l'Impero, di cui esalta sia la funzione egemonica di forza violenta che quella di coordinamento e contenimento di realtà tra loro eterogenee. Una tensione certo presente nelle fonti antiche, che oscillano tra una rappresentazione autocratica del potere imperiale ed un'altra federativa ed irenica che unifica il mondo civile per il tramite di un aggregato di città autonome²⁵.

Bologna, 2008, *passim*; P. VEYNE, *L'Impero Greco Romano. Le radici del mondo globale*, Milano, 2007, *passim*.

²³ AAP., *Paul.*, Tess. 2.6-7.

²⁴ M. CACCIARI, *Il potere che frena*, Milano, 2013, spec. 22 ss. Anche il tema del *katechon* risulta indagato ampiamente e della letteratura il Cacciari fornisce ampia rassegna. Sull'appassionante tema della teologia politica e delle sue profonde implicazioni per la comprensione dell'antico e del moderno, fortemente implicato, di recente R. ESPOSITO, *Due. La macchina della teologia politica*, Torino, 2013, ivi bibliografia di riferimento.

²⁵ Fonti e bibliografia di riferimento in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della civitas romana*, Roma, 2000.

Un'idea di *imperium* come forza pacificatrice che avrà una lunga storia, raccolta da Tommaso d'Aquino nel *De regimine principum*, fino a configurare un tomismo politico che è probabilmente alla radice dei modelli di potere universale, base di quel governo mondiale della pace nell'epoca della Società delle Nazioni e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e già prima da *Westphalia* alla Santa Alleanza²⁶.

4. *Questioni sulla cittadinanza da Cicerone alla Tabula Banasitana*

Il descritto modulo organizzativo del potere costituisce il logico quadro di riferimento di una politica di attribuzione della cittadinanza non imbrigliabile nei tradizionali canoni degli Stati-Nazione moderni, nei quali la relazione di cittadinanza viene normata in termini di condizione esclusiva di legittimazione alla capacità giuridica, essendone per i rispettivi ordinamenti giuridici il presupposto costitutivo. La politica romana sul tema diverge da quella di età repubblicana, si pensi al regime della *latinitas*, a quella di epoca imperiale, durante la quale si moltiplicano i casi di doppia cittadinanza, superando il peraltro contingente principio dell'incompatibilità vigente durante la Repubblica²⁷, di cui offre chiara testimonianza l'orazione ciceroniana in difesa di Balbo²⁸:

Cic., *Balb.* 29-30: "*Atqui ceterae civitates omnes non dubitent nostros homines recipere in suas civitates, si idem nos iuris ha-*

²⁶ M. PANEBIANCO, *Impero e Stati: universalismo e internazionalismo*, in *Diritto e Storia* 8, 2009-Memorie; M. PANEBIANCO-A.L. VERDECCHIA, *Il BRICS 2007-2013 nella tradizione romanistica degli "stati-Impero"*, in A. PALMA (a cura di), *Scritti in onore di Francesco Guizzi*, Torino, 2013, II, 611 ss.

²⁷ Vd. CORBO, *Constitutio Antoniniana*, cit., 43 ss.

²⁸ Oggetto di un attento studio di M. GENOVESE, *Libertas e civitas in Roma antica*, Roma, 2012, spec. 116 ss.

beremus quod ceteri; sed nos non possumus et huius esse civitatis et cuiusvis praeterea, ceteris concessum est"²⁹.

Roma per l'esclusività della sua cittadinanza si differenziava con fierezza dagli altri popoli; nelle parole di Cicerone gli ordinamenti di molte città straniere avrebbero permesso ai rispettivi cittadini di cumulare più cittadinanze:

Cic., *Balb.* 30: "*Itaque in Graecis civitatibus videmus Atheniensis, Rhodios, Lacedaemonios, ceteros undique adscribi multarumque esse eosdem homines civitatum*"³⁰.

Al contrario, per l'ordinamento giuridico romano chiunque avesse voluto conservare la propria appartenenza al popolo di Roma avrebbe dovuto rifiutare di appartenere anche ad altre comunità:

Cic., *Balb.* 28: "*Duarum civitatum civis noster esse iure civili nemo potest*"³¹.

L'oratore ritiene che in conformità allo *ius civile* è preclusa ogni possibilità per i propri concittadini di essere titolari di due distinte cittadinanze: una simile norma, ricorda il passo, è propria dello *ius civile*, dunque del diritto più antico che innerva la società romana³².

²⁹ Cic., *Balb.* 29-30: "*Ora, tutte le altre comunità non esiterebbero ad accogliere i nostri tra i loro cittadini, se noi avessimo le stesse norme di legge di tutti gli altri; invece, mentre noi non possiamo essere cittadini di Roma e al tempo stesso di un'altra comunità statale, per gli altri ciò è possibile*".

³⁰ Cic., *Balb.* 30: "*Così vediamo che nelle città greche, ad Atene ad esempio, vengono iscritti dei cittadini Rodiesi, Spartani e altri provenienti da ogni altra città e che le stesse persone sono cittadini di molte comunità*". Vd. GENOVESE, *Libertas e civitas*, cit., 117 s.

³¹ Cic., *Balb.* 28: "*In base al diritto civile nessun nostro concittadino può godere nello stesso tempo di due cittadinanze*".

³² Vd. VALDITARA, *Civis Romanus Sum*, cit., 70.

Nell'orazione in difesa di Cecina pronunciata intorno agli anni 69-68 a.C. si legge una interessante riflessione dell'Arpinate sul tema dell'esilio descritto come *escamotage* volto ad evitare sanzioni più pesanti come la prigione o persino l'esecuzione capitale. Nel caso della scelta dell'esilio si assiste secondo Cicerone ad una rinuncia volontaria della cittadinanza romana che si perfeziona solo quando il cittadino viene accolto da un'altra comunità,

Cic., *Caec.* 100: "*Nam ut haec ex iure civili proferunt, sic adferant velim quibus lege aut rogatione civitas aut libertas erepta sit. Nam quod ad exsilium attinet, perspicue intellegi potest quale sit. Exsilium enim non supplicium est, sed perfugium portusque supplici. Nam quia volunt poenam aliquam subterfugere aut calamitatem, eo solum vertunt, hoc est sedem ac locum mutant. Itaque nulla in lege nostra reperietur, <ut> apud ceteras civitates, malefictum ullum exsilio esse multatum; sed cum homines vincula, necesse ignominiasque vitant, quae sunt legibus constitutae, confugiunt quasi ad aram in exsilium. Qui si in civitate legis vim subire vellent, non prius civitatem quam vitam amitterent; quia nolunt, non adimitur eis civitas, sed ab eis relinquitur atque deponitur. Nam, cum ex nostro iure duarum civitatum nemo esse possit, tum amittitur haec civitas denique, cum is qui profugit receptus est in exsilium, hoc est in aliam civitatem*"³³.

³³ Cic., *Caec.* 100: "Ché, come fanno menzione dei suddetti casi rifacendosi all'autorità del diritto civile, così vorrei pure che facessero presente a chi venne tolta, in forza di una legge o di un progetto di legge, la cittadinanza o la libertà. Per quel che riguarda l'esilio, infatti, ne è chiaramente comprensibile la intima natura: l'esilio non è una punizione, ma un porto di salvezza per scampare a una punizione. Perché il motivo che fa espatriare, cioè cambiare residenza e domicilio, è il desiderio di sottrarsi a una pena o a una sciagura. Di conseguenza, in nessuna nostra legge si troverà, come invece negli altri stati, l'esilio come pena di qualche reato; anzi, quando si vuole evitare la prigione, l'esecuzione capitale e una pena infamante, condanne previste dalla legge, si trova rifugio nell'esilio, come accanto a un'ara; se invece si volesse subire qui, in patria, il rigore della legge, si perderebbero contemporaneamente cittadinanza e vita: e questo si rifiuta, è chiaro, sicché la cittadinanza non viene già tolta, ma

Scrivo al riguardo Genovese: «a proposito della perdita della *civitas Romana* connessa alla scelta dell'*exilium*, a più riprese [Cicerone] offre conferma di come la componente volontaristica, ancora ai suoi tempi, avrebbe avuto valore preponderante, pur in presenza di correlata *aqua et igni interdictio*, disposta a seguito di regolare res iudicata in ambito criminale»³⁴. Cicerone individua come principi caratterizzanti la *civitas Romana* quello della esclusività e il mutamento di *status* su base strettamente volontaristica. Tali principi sono rappresentati come gli esiti normativi di una tradizione risalente e dalla quale ha tratto origine il diritto proprio della città³⁵. Nella sua esegesi delle fonti ciceroniane citate Genovese avverte che: «il principio d'esclusività della *civitas Romana* si direbbe emergere da quella che ha tutta l'apparenza di una ricognizione tecnica e circostanziata della dimensione giuridica romana; solo che, in quanto espressa in un'opera per forza di cose orientata a sostenere una tesi precostituita funzionale alla vittoria processuale, è necessario valutare in modo particolarmente rigoroso l'attendibilità dei dati riferiti, prima di attribuirgli credibilità sul piano dell'oggettività storica»³⁶. Ma nonostante la natura della fonte stessa «le varie notazioni attinenti alla regolamentazione della cittadinanza romana, in sé e per sé considerate, non presentano incongruenze intrinseche, suonando complessivamente credibili nella loro portata giuridico-ricognitiva»³⁷.

Va immediatamente rilevato che, nonostante l'apparente affermato esclusivismo, l'accesso alla cittadinanza era nella sostanza aperto sia in entrata – ed ancora una volta non si può non riferirsi alle manomissioni atti *iure civili* privati che però

lasciata per spontanea rinuncia. E poiché la nostra legislazione non consente di avere due cittadinanze, la perdita della nostra diventa definitiva quando l'esule volontario viene accolto altrove, diventando cittadino di un'altra città".

³⁴ GENOVESE, *Libertas e civitas*, cit., 127.

³⁵ GENOVESE, *Libertas e civitas*, cit., 116.

³⁶ GENOVESE, *Libertas e civitas*, cit., 120.

³⁷ GENOVESE, *Libertas e civitas*, cit., 120.

creavano un cittadino romano – sia in uscita come risulta evidente nella testimonianza ciceroniana sopra riferita. Deve essere colta pertanto un'evidente asimmetria tra accesso ed esercizio all'interno della struttura stessa dello *ius civile*, argomento potente per sancire la natura non identitaria della *civitas romana*, termine che forse impropriamente allora traduciamo per convenzione come cittadinanza romana, più propriamente essendo la *civitas* il luogo di legittimazione attiva allo *ius civile*.

Cittadinanza come luogo dell'identità e come presupposto legittimante allo *ius civile* appaiono dunque questioni rilevanti per la nostra argomentazione. In proposito, al fine di meglio comprendere il rapporto complesso tra cittadinanza romana e identità romana, appare di qualche rilevanza, tra gli altri documenti, la *Tabula Banasitana*, databile intorno al 180 d.C., rinvenuta, nel giugno del 1957, nelle vicinanze delle terme, nel foro della colonia della Mauretania Tingitana, in prossimità di un edificio ad abside, che non è certo sia stato la sede della curia cittadina. Fu esposta forse in pubblico, non ufficialmente, in un monumento in onore dell'imperatore Marco Aurelio, in ringraziamento delle concessioni individuali di cittadinanza, come frequentemente accadeva.

In essa sono trascritti tre documenti ufficiali di particolare interesse per il nostro discorso³⁸: il primo (ll. 1-13), l'*epistula*

³⁸ Ovviamente rilevante la letteratura sul tema nell'ambito della quale ci limitiamo a citare W. SESTON-M. EUZENAT, *La citoyenneté romaine au temps de Marc Aurèle et de Comode, d'après la Tabula Banasitana*, in *Comptes rendus* 105.2, 1961, 317 ss.; ID., *Un dossier de la chancellerie romaine: la Tabula Banasitana. Études de diplomatique*, in *Comptes rendus* 115.3, 1971, 468 ss. (= *Scripta varia. Mélanges d'histoire romaine, de droit, d'épigraphie et d'histoire du christianisme*, Rome, 1980, 85 ss.); M. CHRISTOL, *Une correspondance impériale: testimonium et suffragatio dans la Table de Banasa*, in *Revue d'histoire du droit* 1, 1988, 31 ss.; R. REBUFFAT, *Le mot "familia" sur la Table de Banasa*, in *Mélanges Deroux*, III, Bruxelles, 2003, 356 ss.; DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica*, cit., 67 ss., spec. 68 nt. 102; L. GAGLIARDI, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici 1. La classificazione degli "incolae"*, Milano, 2006, 241 s. nt. 303.

di Marco Aurelio e Lucio Vero indirizzata (tra il 161 d.C. e il 168 d.C.) al procuratore della Mauritania Tingitana, *Coiedius Maximus*, in risposta a un libello, con il quale si richiedeva la cittadinanza in favore di Giuliano, lo Zegrense, concessa con la clausola *salvo iure gentis*, al medesimo, alla moglie Ziddina e ai quattro figli (Giuliano, Massimo, Massimino e Diogeniano), indicati con le rispettive età; il secondo, un'altra *epistula* (ll. 14-21), collegata alla prima, degli imperatori Marco Aurelio e Commodo a Vallio Massimiano, governatore della medesima provincia nel 177 d.C. in risposta a un libello del figlio del primo Giuliano, anche lui di nome Giuliano, segnalato per i suoi meriti dal precedente governatore, Epidio Quadrato, sollecitante la concessione della cittadinanza per la moglie Faggura e i figli. Anche tale beneficio è concesso con la clausola *salvo iure gentis*, previa indicazione dell'età di ciascuno per l'inserimento nel registro ufficiale a Roma; ed infine, un estratto dal registro ufficiale (ll. 22-53) dei nuovi cittadini romani (*descriptum et recognitum ex commentario civitate romana donatorum*) con i nomi di dodici autorevoli *signatores*, funzionari e giuristi componenti del *consilium principis*, datato il 6 luglio 177 (ll. 30-31), che consente di retrodatare la seconda *epistula* alla prima metà dell'anno. Nella copia del registro tenuto a Roma da Augusto in poi, rilasciata su richiesta (*per libellum*) di Aurelio Giuliano, avallata con lettera (*suffragante ... per epistulam*) da Vallio Massimiano, e autenticata il medesimo giorno, nel medesimo luogo, dal funzionario dell'ufficio competente, il liberto Asclepiodoto (ll. 29 e 40), sono menzionati i nomi e le rispettive età della moglie e dei quattro figli (Giuliana, Massima, Giuliano e Diogeniano), precisando con burocratica pignoleria che la concessione è stata effettuata, *salvo iure gentis*, ma *sine diminutione tributorum et vectigalium populi et fisci*³⁹. Nella *Tabula* i no-

³⁹ Ho ripreso la sintesi che si trova in G. PURPURA, *Tabula Banasitana de viritana civitate* (180/181 d.C.), in ID. (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiusiniani* (FIRA). *Studi preparatori I. Leges*, Torino, 2012, 625-641.

vi cives non sono collocati in una delle tribù romane, conservando il diritto di vivere nella loro comunità di nascita (*civitate romanam dedimus, salvo iure gentis*). Vi è un riferimento, con valenza complessa allo *ius gentis*, che si può decifrare riflettendo sulla polisemia del termine *ius gentis* inteso come ordinamento di natura mista delle relazioni pubbliche tra soggetti politici e quelle di natura privata relative alle leggi regolatrici dei rapporti interindividuali o interpersonali svolgentesi simultaneamente, o consecutivamente, in più territori statali o tra gruppi di diversa nazionalità, a metà strada tra la tradizione interstatuale e quella universale⁴⁰; oppure, forse più correttamente, nella concessione della cittadinanza romana si faceva salvo il diritto proprio ed originario dei nuovi cittadini. L'Impero romano non è, pertanto, il territorio ove *omnes qui in orbe Romano sunt cives romani effecti sunt*, secondo la nota affermazione di Ulpiano⁴¹ all'indomani della *constitutio Antoniniana*, ma una federazione di popoli, un insieme di cerchi concentrici, nel cui ambito la cittadinanza romana costituisce solo quello più ristretto e meglio rispondente alle esigenze di protezione e garanzia degli individui viventi nel grande spazio che costruisce l'Impero.

Appare condivisibile il ritenere che l'editto di Caracalla definisca la *civitas Romana* come segno effettivo di appartenenza all'Impero, come stato di diritto, stato di libertà e di garanzie del principio dell'inviolabilità della vita del cittadino. L'attribuzione della cittadinanza ha soprattutto il significato dell'estensione del privilegio politico collegato alla cittadinanza, piuttosto che quello dell'attribuzione di una soggettività giuridica, che per essere correlata alla cittadinanza richiede il pieno vigore del principio di eguaglianza in rapporto all'ordinamento giuridico esclusivistico proprio dello stato nazione. Lo *status civi-*

⁴⁰ Vd. per una disamina recente dei meccanismi complessi che governano il rapporto *ius civile* e *ius gentium* G. FALCONE, *Il rapporto ius gentium – ius civile e la societas vitae in Cic., off. 3.69-70*, in *AUPA*, 1.6, 2013, 261-273.

⁴¹ Ulp. 22 *ad ed.* D.1.5.17.

tatis, in tal modo, si disarticola dalla soggettività e capacità dell'individuo per sostanziarsi fondamentalmente nella pretesa dell'individuo medesimo alla protezione da parte del potere statale, protezione che si è storicamente realizzata nella forma della garanzia della libertà ed integrità personale. Nonché nella facoltà del *civis*, che prende sostanza nell'*actio* processuale, di richiedere ma non pretendere tutela giurisdizionale delle proprie posizioni di vantaggio, facoltà solo nell'epoca dell'individualismo borghese ipostatizzatasi nella forma del diritto soggettivo come parametro della più generale soggettività giuridica, a sua volta intesa come mera manifestazione della potenza dell'individuo. È questa disarticolazione, corrispettiva alla discriminazione tra sovranità legale e sovranità materiale nell'ambito dell'Impero cosmopolitico, che rende possibile, successivamente all'editto di Caracalla la sopravvivenza dei diritti locali e la loro pacifica convivenza con il diritto romano. Dopo secoli, finalmente tutti gli *habitatores* potevano sedersi alla tavola dei detentori della sovranità legale, nella sua pura dimensione politico-ideologica. L'asimmetria tra il potere militare, l'*imperium*, e le altre funzioni di governo, invece inscindibilmente associate nella nozione classica di sovranità, rende credibile una equivalente partecipazione asimmetrica alla relazione di cittadinanza, con la scissione dei diritti politici da quelli civili collegati alla soggettività⁴².

Molte le testimonianze delle fonti che attestano il compimento del chiarito processo storico: in particolare, San'Agostino che palesa riconoscenza nei confronti di un provvedimento, definito quanto mai umano, perché realizza l'associazione alla cittadinanza di tutti gli appartenenti all'Impero «in modo che

⁴² Sulla prevalente valenza politica, in quanto attributiva dei diritti politici, sembra convenire CRIFÒ, *Cittadinanza e potere*, cit., 273 ss.; sul nesso inscindibile di cittadinanza come garanzia della *libertas*: M. BALESTRI FUMAGALLI, *Libertas id est civitas*, in *Labeo* 33, 1987, 63; alla tematica è stato dedicato il serrato dibattito scientifico edito in *Civis, civitas, libertas: Index per Franco Salerno*, Napoli, 2011, *passim*.

tutti partecipassero a ciò che prima era di pochi»⁴³.

Non pare comunque essere dubbio che la *constitutio Antoniniana*, soprattutto nella considerazione dei postumi, sia stata alla base dello sviluppo di una ideologia identitaria⁴⁴, per la formazione della quale ha sinergicamente contribuito il cristianesimo, amalgama individualistico ed interiore che ha rafforzato, secondo alcuni, quella troppo formale ed estrinseca della cittadinanza⁴⁵. Argomentazione quest'ultima condivisibile, poiché prende atto del contenuto identitario debole della *civitas* romana, debolezza coerente con le forme di strutturazione dell'esercizio del potere. Lo sviluppo della fisionomia identitaria cristiana e romana⁴⁶ dei nuovi *cives* determina per la prima volta in quell'esperienza storica la creazione di un costrutto culturale, la nazione romano-cristiana, che segna il noi ed il loro,

⁴³ *Civ. Dei* 5.17; una completa rassegna delle fonti che segnalano la risorrenza della *Constitutio* si trovano in CORBO, *Constitutio Antoniniana*, cit., 63 ss.

⁴⁴ Ha osservato Valerio Neri che dopo la concessione della cittadinanza a tutti gli abitanti dell'Impero, *peregrinus* non designerà più se non raramente l'escluso dalla cittadinanza, «ma l'estraneo ad ogni singola comunità civica, all'interno di un Impero di cui tutti sono *cives*, nel momento soprattutto in cui questa estraneità si materializza nel contatto diretto; una condizione dunque in cui i caratteri socioculturali sono prevalenti su quelli politici, non più stabile ma transeunte, non più limitata a gruppi ben definiti ma individuale e potenzialmente universale»: V. NERI, *Cives e peregrini nella Roma tardoantica: l'esaltazione della origo romana*, in *Identità e valori, fattori di aggregazione e fattori di crisi nell'esperienza politica antica*, Roma, 2001, 257-281, spec. 258.

⁴⁵ Vd. CORBO, *Constitutio Antoniniana*, cit., 125 ss. con ampi riferimenti bibliografici; nello stesso senso del testo si esprime M.P. BACCARI, *Imperium e sacerdotium: a proposito di universalismo e diritto romano*, in AA.VV., *Le sfide del diritto. Studi in onore del Cardinale Agostino Vallini*, Soveria Mannelli, 2009, 255 ss.

⁴⁶ Sui mutati percorsi del rapporto fra cittadinanza e Impero, anche in rapporto alla estraneità del cristiano, che sente come propria la patria celeste, vd. NERI, *Cives e peregrini*, cit., 257 ss.; A. NESTI, *Multiculturalismo e pluralismo religioso*, in AA.VV., *La nozione di Romano tra cittadinanza e universalità*, Roma, 1984, 58 ss.

definisce aree culturali, confini e territori, insomma crea una *comunità politica immaginata*⁴⁷, in quanto frutto del processo creativo dell'immaginazione sociale umana, ed immaginata come insieme sovrana e limitata, per poi essere trapiantata nei più diversi terreni sociali. Una comunità immaginata, i cui elementi determinanti sono costituiti dal superamento dell'entropia del sistema imperiale cosmopolitico e dalla trasformazione nella percezione del tempo, con l'emergere di un'idea di simultaneità per la quale i segni dell'oggi sono vissuti dalla comunità come trasfigurazione del passato e viceversa.

Nasce così la tradizione compatta della Roma *communis patria*, divenuta una delle componenti dell'antropologia culturale dell'Occidente. Si tratta però di una visione ideologica che in larga misura perverte il dato istituzionale costituito dalla nozione giuridica della cittadinanza romana come *status* concorrente, ma per essenza disconnesso dalle altre situazioni di *status* previste dalla sistematica delle persone come esposta nelle fonti romane ed in particolare nel manuale di Gaio.

5. Cittadinanza e status

Siamo pervenuti al problema della delimitazione del significato della qualificazione della cittadinanza come *status*, significato in qualche misura già anticipato nel corso dell'analisi. Amplessima e stratificata è stata l'elaborazione dottrinale, dispiegatasi nei secoli, della sfuggente e complessa nozione di *status*, alla quale appare opportuno riferirsi solo per *summa capita* e nella misura compatibile all'economia ed ai fini del presente lavoro⁴⁸.

⁴⁷ Si utilizza una categoria propria dell'antropologia culturale che ha avuto successo e sulla quale vd. B. ANDERSON, *Comunità immaginate. Origine e fortuna dei nazionalismi*, Roma, 2009, *passim*.

⁴⁸ Per aggiornata bibliografia vd. F. RINALDI, *Persona e proprietà nel caleidoscopio dei diritti*, in *Dirittifondamentali.it*, 1, 2019, 1-47; G. CORDINI, *Appunti in tema di status e condizione giuridica soggettiva nel trattato costituzionale europeo*, in *Studi urbinati*, 57, 2006, 5-39.

La complessiva elaborazione sul tema può forse legittimamente essere riassunta intorno ai seguenti snodi problematici: l'individuazione della nozione di *status* tra *situazione* della persona e *qualità* del soggetto; il discrimine tra *status comunitario* e *status soggettivistico-individualistico* alla luce della moderna affermazione del principio di eguaglianza; l'emersione dell'individualismo borghese e l'elaborazione ideologicamente orientata della scuola storica, con la presa d'atto del superamento dello *status* a favore della soggettività personale riassumibile nella fortunata formula da Henry Sumner Maine *dallo status al contratto* (*from status to contract*)⁴⁹; la cittadinanza ed il suo problematico accertamento in termini di *status* tra identità e giuridica laicità; la cittadinanza romana tra *status* ed identità nazionale. La dottrina degli *status* necessita di una profonda rielaborazione concettuale, per effetto delle nuove virtualità degli statuti personali, onde ottenere una categoria concettualmente aperta ed uno strumento di misura dell'evoluzione storica dell'ordinamento sociale e giuridico.

Una considerazione di portata generale, tuttavia, può essere fatta per quanto concerne l'evidente ritardo nell'elaborazione di una nozione che il tramonto della soggettività ripropone in termini di forte attualità.

Alla concezione tradizionale, di derivazione presuntamente romanistica⁵⁰, di *status*, si contrappongono diverse ed innovative visioni di natura marcatamente dinamica; per ciò che interessa, si segnalano due tradizionali *modi di atteggiarsi* dello stato delle persone all'interno di una *communitas* di riferimento: il primo, tende a definire il termine *status* come *stato giuridico*, posizione di un soggetto rispetto ad una determinata comunità, che può essere l'intera collettività o un gruppo minore, dalla quale derivano determinate situazioni giuridiche soggettive.

⁴⁹ H. SUMNER MAINE, *Ancient Law*, London, 1861, 170.

⁵⁰ Per una compiuta disamina dello *status quaestionis* vd. G. MANCINI, *Cittadinanza e Status negli antichi e nei moderni*, Pescara, 2000, spec. 91 ss.; G. MELILLO, *Personae e status in Roma antica*, Napoli, 2006, spec. 10 ss.

Con maggiore precisione, questa nozione *comunitaria* di *status* si traduce, scrive il Corasaniti, in una «posizione (...) tendenzialmente stabile o addirittura permanente, dell'essere umano rispetto a una collettività, onde esso trae la sua forza e quasi la sua identità (...)»⁵¹. Il secondo modo 'individualistico', sempre nelle parole dello Studioso, qualifica lo *status* come «qualità essenziale che individua, o concorre a individuare, un essere umano come soggetto, vale a dire come entità sempre identica a sé stessa al di là delle vicende che in relazione alla detta qualità possano ad essa riferirsi e delle conseguenze che ad essa, per effetto di tali vicende, possano imputarsi sul piano giuridico»⁵².

Status, questo, che viene definito *individualistico*. Pur nell'assenza di un linguaggio giuridico rigoroso, lo *status* può, tuttavia, essere contrapposto alle attitudini ed alle situazioni accidentali della persona: «in termini di attitudini sono viste la capacità giuridica e la capacità d'agire»; situazioni accidentali sono, invece, considerate «quelle che la persona assume in un determinato rapporto»⁵³. Secondo un'impostazione parzialmente diversa, inoltre, vi sarebbe differenza tra *status* e *qualità*, in considerazione del fatto che le *qualità* e le «situazioni della persona appaiono contrassegnate da carattere episodico e contingente ed in ciò se ne coglie la differenza dagli *status*»⁵⁴.

Con l'utilizzazione del concetto di *status*, allora, ci si riferisce, come scrive Quadri: «ad una *situazione giuridica soggettiva*

⁵¹ Vd. A. CORASANITI, *Stato delle persone*, in ED, 43, Milano, 1990, 948 ss.

⁵² CORASANITI, *Stato delle persone*, cit., 43 s.

⁵³ In tal senso P. RESCIGNO, *Status (Teoria Generale)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XXX, Roma, 1993, 1 ss.

⁵⁴ Così, RESCIGNO, *Status*, cit., dove lo studioso indica ad esempio, la qualità di creditore, di debitore e di fideiussore, artt. 1253 e 1255 c.c.; l'art. 122, commi 2 e 3, c.c. in materia di impugnazione del matrimonio per violenza ed errore; nonché l'art. 1429, n. 3, c.c. l'errore sulle qualità; e con riferimento alle «situazioni», indica ad esempio l'art. 1989 c.c., in materia di promessa al pubblico.

che indica la *posizione* del soggetto rispetto a determinati gruppi sociali organizzati e costituisce il *presupposto* dell'insieme dei diritti e obblighi che si ricollegano alla relativa appartenenza»⁵⁵; ma: «non si tratta di una mera modalità di comodo per indicare riassuntivamente l'insieme delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano al soggetto dalla sua relazione col gruppo, ma di una *autonoma situazione giuridica*, la quale, proprio in quanto presupposto di tali specifiche situazioni, viene come tale *tutelata* dall'ordinamento»⁵⁶. Da queste considerazioni, una prima, approssimativa, osservazione può essere tratta: la definizione di *status* alla quale si fa riferimento è quella che, per semplificare, possiamo dire derivante da ordinamenti moderni fondati, a partire dalla fine del XVIII secolo, sul *principio di eguaglianza*, che consente «di guardare all'uomo come tale nella veste di *soggetto giuridico*, in una prospettiva *unitaria* cioè, che prescinde da ogni considerazione relativa al suo *stato* o *condizione sociale*, intesa nel senso di appartenenza a classi, ceti e caste»⁵⁷. Lo *status* può essere, inoltre, attributivo di diritti soggettivi pubblici (come nel caso della cittadinanza) o di diritti soggettivi che interessano, seppure con le dovute distin-

⁵⁵ Così, E. QUADRI in F. BOCCHINI-E. QUADRI, *Diritto privato*⁴, Torino, 2011, 76 ss., spec. 77.

⁵⁶ QUADRI, *Diritto privato*, cit., 76.

⁵⁷ QUADRI, *Diritto privato*, cit., 76 nt. 8, 77 si precisa, inoltre, che: «il riferimento è al tipo di organizzazione della società – fino alla rivoluzione francese e al modello di Stato da essa tenuto a battesimo – fondato sulla *diversificazione* delle regole giuridiche applicabili in base alla *condizione sociale* del soggetto (anche senza arrivare alla più remota contrapposizione tra liberi e schiavi, si pensi alla rilevanza accordata alla situazione di nobile, ecclesiastico o mercante), con conseguente diversificazione dei diritti e degli obblighi di cui ciascuno era (e poteva essere) titolare. L'affermazione dell'*unità del soggetto di diritto* – come destinatario delle norme e, conseguentemente, potenziale titolare di situazioni giuridiche – risulta, in effetti, costituire il risultato, proprio quale reazione ai preesistenti assetti sociali (ed alle relative giustificazioni), di una elaborazione concettuale che, attraverso le ideologie giusnaturalistiche e razionalistiche del secolo XVIII, si pone alla base delle codificazioni civili (il cui modello di riferimento è il *code civil* del 1804)».

zioni e precisazioni, come dire, il diritto privato (ad esempio, quello di figlio o di coniuge)⁵⁸.

Sulla scorta di queste brevi e riassuntive riflessioni tratte dall'elaborazione della tradizione interpretativa, non si incontreranno particolari difficoltà nel riconoscere che in assenza di un gruppo organizzato, rispetto al quale si ponga il problema del riconoscimento della posizione del soggetto, è più appropriato discutere in termini di *qualità* che rendono il soggetto destinatario di specifiche discipline giuridiche. La distinzione tra *status* e qualità, tuttavia, in molti casi è alquanto sottile, pur trovando una forma di riscontro nelle fonti romane, ove si consideri la diversa connotazione di termini come *homo*, *persona*⁵⁹, *capacitas*⁶⁰. Deve, inoltre, aggiungersi che, secondo una nota e forse ancora condivisibile tesi, la nozione di *status*, in termini di relazione con collettività organizzate, si confermerebbe valida sul terreno pubblico. Nella famiglia, tuttavia, il rapporto tra individuo e gruppo, gli interessi garantiti, le prerogative attribuite sembrano presentarsi negli stessi termini e proprio in tal senso, Cicu giustificava la presenza accanto allo *status civitatis* di quello *familiae*⁶¹. Ulteriore nozione di *status* è quella di «sintesi ideale di particolari atteggiamenti che assumono talora intere categorie di rapporti sociali, giuridicamente rilevanti, fra un soggetto e tutti gli altri»⁶², riferibile dunque

⁵⁸ QUADRI, *Diritto privato*, cit., 77.

⁵⁹ Su questo termine nel mondo romano, impossibile non rinviare a E. STOLFI, *La nozione di 'persona' nell'esperienza giuridica romana*, in *Filosofia politica*, XXI, 2017, spec. 380 ss.

⁶⁰ MELILLO, *Personae e status*, cit., 11 ss.

⁶¹ A. CICU, *Il concetto di "status"*, in *Sudi per V. Simoncelli*, Napoli, 1917, 58 (= *Scritti minori*, I, Milano, 1965, 181; nella stessa linea di pensiero A. D'ANGELO, *Il concetto giuridico di «status»*, in *Rivista italiana scienze giuridiche*, 8, 1938, 257 ss.

⁶² La concezione risale a E. REDENTI, *Il giudizio civile con pluralità di parti*, Milano, 1911 (rist. Milano, 1960), 77 ss.; nella stessa linea di pensiero, E. ALLORIO, *La cosa giudicata rispetto ai terzi*, Milano, 1935, 297 ss.

anche a situazioni che si determinano fuori della famiglia e dell'appartenenza alla comunità statale. Più di recente, lo *status* è stato riferito alla persona umana considerata nel suo complesso, come centro di gravità della problematica della capacità e della soggettività giuridica, ed identificata nelle sue essenziali proiezioni esistenziali, affermando apertamente l'incompatibilità con il valore della persona della distinzione tra capacità giuridica e capacità d'agire, o meglio, della «scissione, quanto alle situazioni esistenziali, tra attitudine alla titolarità e attitudine all'esercizio»⁶³. Appare altresì evidente il dirompente contributo offerto dal pensiero cristiano nella individuazione del significato di *status* e ciò in una prospettiva che pone al centro del sistema, appunto, la persona umana.

Così posta, l'innovativa problematica degli *status*, nella dimensione dei diritti fondamentali della persona, riappare quanto mai significativo il pensiero di Cicu, in relazione alla natura essenzialmente pubblicistica degli *status* nel senso precisato. Impostazione, questa, già di Jellinek, il quale, pagando un tributo alla concezione organicistica tedesca, elabora una classificazione degli *status* dettata dalla dialettica tra individuo e Stato. Jellinek propone la distinzione tra lo *status* negativo, rispetto al quale la persona vanta nei confronti dello Stato soltanto una pretesa alla non ingerenza, e *status* positivo, che si sostanzia nello *status civitatis*, il quale che si concreta in pretese, attribuite anche a chi si trovi temporaneamente soggetto alla sovranità dello Stato, a prestazioni positive da parte di quest'ultimo: pretese anche aventi ad oggetto la partecipazione alla formazione della volontà statale e cioè particolarmente i diritti politici (*status activae civitatis*)⁶⁴. Questa ricostruzione è

⁶³ In tal senso, P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, spec. 137, 141 ss.; sulla stessa posizione teoretica P. STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Napoli, 1975, 131 ss.

⁶⁴ G. JELLINEK, *La dottrina generale dello Stato*, Milano, 1912, 23 ss.; ID., *Sistema dei diritti pubblici soggettivi*, Milano, 1912, 60 ss.

stata sottoposta a diverse considerazioni critiche, così sintetizzabili: da un lato, si dubita della validità della nozione di diritto soggettivo pubblico, in relazione all'esigenza di non limitare l'efficacia dei diritti fondamentali ai rapporti fra individuo e Stato⁶⁵; dall'altro, si rileva che la categoria dello *status activae civitatis* ha subito una significativa evoluzione per effetto del riconoscimento dei diritti sociali all'interno del *welfare state* e che anzi la stessa categoria delle libertà negative ne esce trasfigurata in quanto acquistano un nuovo volto tutti i diritti fondamentali. È, inoltre, evidente che nella dimensione del valore della persona umana le diverse concezioni dello *status* tendono a convergere, se non ad unificarsi, ed in chiave marcatamente antidiscriminatoria. Il riferimento alla nota sentenza c.d. *Lisbona* della Corte costituzionale tedesca del 30 giugno 2009 appare alquanto evidente⁶⁶.

Nella tradizionale lettura delle fonti romane lo *status* costituiva il *prius* logico del potere di disporre della capacità giuridica: infatti, al fine di poter essere pienamente considerato dall'ordinamento soggetto di diritto era necessario il possesso dello *status libertatis*, che distingueva la persona libera dallo schiavo (*servus*); lo *status civitatis*, che distingueva il cittadino (*civis*) dai non cittadini (*peregrini*)⁶⁷; lo *status familiae*, che distingueva il pater familias, unico soggetto di diritto, dagli altri

⁶⁵ La tematica di grande rilevanza nella riflessione dei pubblicisti è affrontata di recente con corredo bibliografico da A. LUCARELLI, *La democrazia dei beni comuni*, Roma-Bari, 2013, *passim*.

⁶⁶ In argomento, in senso parzialmente contrario alle numerose ed aspre critiche rivolte alla decisione, sul punto vd. A.J. MENÉNDEZ, *Una difesa (moderata) della sentenza Lisbona della Corte costituzionale tedesca*, Napoli-Roma, 2012, specialmente 10 ss. Ed anche alla significativa decisione della Corte di giustizia, Grande Sezione, del 24 aprile 2012 (Servet Kanberaj C-571/10), in materia di “*status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e diritto di questi alla parità di trattamento per quanto riguarda la previdenza sociale, l'assistenza sociale e la protezione sociale*”.

⁶⁷ Vd. M. TALAMANCA, *I mutamenti della cittadinanza*, in MEFRA, 103, 1991, 703 ss.

membri della *familia*⁶⁸. La soggettività giuridica si articolava di conseguenza nelle soggettività differenziate dal concorso e dalla presenza di alcuni degli *status* considerati che, nonostante la contemplazione sistematica e semplificante del giurista Gaio, indicavano posizioni ciascuna suscettibile di considerazione isolata, avendo alle spalle una vicenda storica differenziata.

Lo *status* dunque si atteggiava come modalità *liquida* ovvero metamorfica poiché mutevole lungo la vita dell'individuo, ed infatti trovava diretto riscontro nell'istituto della *capitis deminutio*, secondo la quale la perdita, da parte del membro di un gruppo, della condizione che lo legava a questo (*status civitatis*, *status familiae*)⁶⁹, per le più svariate cause (si pensi alla *captivitas*⁷⁰ o all'*aquae et ignis interdictio*) induceva la perdita per il gruppo di una unità⁷¹. Per effetto dello scontro tra l'ideologia liberale e quella comunitarista e socialista che ha segnato soprattutto il XIX secolo, ha invece assunto sempre maggiore rilievo il profilo soggettivistico/individualistico o personalistico degli *status*, che, come in parte accennato, trova il suo fondamento nel principio di eguaglianza, postulato del giusnaturalismo, per il quale centro del sistema è il valore della persona umana, portato del razionalismo illuminista e del contrattualismo individualista⁷².

⁶⁸ Per una recente ricognizione di sintesi della posizione del *pater familias* all'interno della struttura familiare vd. M. DE SIMONE, *Studi sulla patria potestas. Il filius familias 'designatus rei publicae civis'*, Torino, 2017, spec. introduzione.

⁶⁹ Sull'amplissima letteratura si rinvia, tra l'altro, alla come sempre acuta disamina di R. ORESTANO, *Status libertatis, civitatis, familiae*, in NNDI, XVIII, 1971, 383 ss.

⁷⁰ Vd. G. NICOSIA, *Captivitas, postliminium e pendenza*, in E. DOVERE (a cura di), *Munuscula. Scritti in ricordo di Luigi Amirante*, Napoli, 2010, 231 ss.

⁷¹ Vd. M. BRETONE, *Capitis deminutio*, in NNDI, III, 1958, 916 ss. L'autore, pur riconoscendo la ragionevolezza della teoria e l'autorità di coloro che la formularono, vi nega, tuttavia, adesione per la mancanza di sicure prove testuali.

⁷² Vd. C. MORTATI, *Costituzione (dottrine generali e Costituzione della Repubblica italiana)*, in ED, 11, 1962, 142 ss.

Così, nelle moderne codificazioni ha ingresso la disciplina della persona come soggetto di diritti, tra i quali speciale rilievo assume la capacità giuridica, intesa, appunto nella tradizionale manualistica, come attitudine del soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri, e quindi a porsi come destinatario di normative giuridiche e come punto di riferimento di relazioni giuridiche. Il legame con la capacità e la soggettività giuridica si manifesta tanto intenso da determinare un'identificazione con la tematica degli *status*⁷³, ed è questa identificazione ad avere indotto la tradizionale lettura delle fonti romane per la quale gli *status* altro non erano che le qualificazioni soggettive presupposte per l'esercizio della capacità. La *persona*, quale proiezione giuridica dell'elemento naturalistico *homo*, assume considerazione in termini di funzione della strutturazione giuridica⁷⁴.

Fatte queste precisazioni si intende come la formula conosciuta da Maine *dallo status al contratto* sia una vera rifondazione concettuale, nel senso, cioè, che il diritto delle società tradizionali sarebbe fondato sullo *status*, laddove il diritto delle società moderne sarebbe invece essenzialmente fondato sugli atti di autonomia privata, di cui il contratto è la massima manifestazione, il regno dell'autodeterminazione. Come si è accennato, nelle società tradizionali, difatti, le persone sono considerate tendenzialmente non come *individui singoli*, bensì come membri di un particolare gruppo (*familia*, *gens*), ed è l'appartenenza al gruppo a determinare i loro diritti e doveri, che sono, quindi, tendenzialmente statici. Nelle società moderne, invece, le persone sono prese in considerazione come individui ed i contratti, da esse liberamente conclusi, hanno gradualmente sostituito lo *status* quale fonte di diritti e doveri. Ma, di fatto, lo *status* non è mai scomparso nel corso dell'evoluzione dei sistemi giuridici; anche nel diritto privato,

⁷³ Vd. G. ALPA, *Status e capacità. La costruzione giuridica delle differenze individuali*, Bari, 1993, *passim*; acutissime le considerazioni di A. FALZEA, *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano, 1939, *passim*.

⁷⁴ Vd. MELILLO, *Personae e status*, cit., 11 ss.

terreno di elezione del contratto e dell'autonomia privata.

Così come nel diritto privato romano, a partire dai *nova negotia iuris gentium*, assolutamente fondamentale appare il ruolo dell'autonomia privata, a riprova di una non essenziale contraddizione tra *status* ed autonomia soggettiva, qualora allo *status* si attribuisca il contenuto di intreccio di aspettative di tutela sia sul piano del diritto pubblico (*ius suffragii, provocatio ad populum*) che di quello privato (*actio processuale*). In ogni caso, a partire dal XX secolo, si è registrato un ritorno allo *status*, in conseguenza delle crescenti limitazioni della libertà contrattuale, di diritto (si pensi alle norme a tutela dei contraenti deboli) o di fatto (si pensi al diffondersi della contrattazione collettiva che vincola i contratti individuali tra datori di lavoro e lavoratori). La problematica dello *status civitatis*, più in particolare, ha posto significative questioni: infatti, ritornando alla figura del *civis* all'interno del sistema imperialistico romano, è più che legittimo interrogarsi sulla stessa attuale validità funzionale di uno *status civitatis*, atteso che si potrebbe essere tentati di ritenere detto *status* assorbito da una più ecumenica configurazione in termini di *status di persona umana*, di *civis mundi*. In senso, dunque, diametralmente opposto alla funzione totalizzante ed assorbente attribuita, invece, alla cittadinanza dalla Rivoluzione francese, che affermò il valore dell'eguale cittadinanza come *status* appropriato per individui liberi, in quanto «membri di pari dignità della comunità politica»⁷⁵. La diffusa obiezione che si muoveva all'idea del *civis mundi* era l'assenza di un'unica istituzione super statale, tale sostanzialmente da privare di significato l'appartenenza, in termini di cittadinanza, all'istituzione sotto ordinata. Simile ostacolo può essere considerato in gran parte rimosso, anche in considerazione di sistemi sociali di appartenenza sempre più multiculturali ed universalizzanti, caratterizzati o dalla dissoluzione della nozione di sovranità in tempi recenti o dalla costruzione, per quanto concerne la Roma imperiale, di

⁷⁵ Vd. B. CONSTANT, *Discorso sulla libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni*, Roma, 1992, *passim*.

una sovranità diffusa non geograficamente individuabile in quanto espressione di un *imperium* svincolato da singoli centri di potere. Ed è così che la riflessione si dirige inevitabilmente verso il legame che unisce il concetto di cittadinanza a quello di identità, e segnatamente a quello di identità di una nazione, contesto in cui la cittadinanza è simbolo prevalente. Quella di *status* è, dunque, una nozione di sicura complessità, in considerazione dei diversissimi ambiti ordinamentali e sistemici nei quali assume rilevanza, nonché per effetto dei rischi di equivoca sovrapposizione alla nozione più ampia e disciplina complessiva dello stato della persona⁷⁶. A complicare ulteriormente il quadro generale è la tendenza a far prevalere comprensibilmente la nozione di *status* di presunta concezione romanistica, ma in realtà pandettistica, e quella di natura pubblicistica, per significare il complesso dei diritti e dei doveri che vengono soggettivamente ricollegati dalla legge, appunto lo *status civitatis*, lo *status libertatis*, lo *status familiae*. Feconda ed aderente alla complessità della nozione sembra, altresì, un approccio alla questione aperta alla sottolineatura delle forme di tutela processuale espresse dagli *status*.

Per concludere, possiamo dire che il processo di elaborazione del concetto di cittadinanza ha assunto andamenti in larga misura indipendenti da una sua connotazione identitaria, pur subendo profonde trasformazioni nei diversi contesti storici. Da una concettualizzazione statica della cittadinanza, coincidente, sostanzialmente, con l'appartenenza alla *civitas*, intesa esclusivamente nella valenza di aggregazione politica, e nei cui confronti il *civis* è titolare di uno *status* riassuntivo di pretese di tutela, sia per quanto concerne la libertà ed intangibilità personale, sia per quanto concerne le posizioni individuali di interesse come rappresentate dall'*actio*, si diparte un processo di allargamento delle relazioni di cittadinanza, pur senza modificare sul

⁷⁶ In tal senso, vd. P. RESCIGNO, *Situazioni e status nell'esperienza del diritto*, in *Rivista di diritto civile* 1, 1973, 209 ss. L'autore rileva che soltanto nell'ambito dei rapporti di diritto di famiglia la nozione di *status* viene elaborata ed utilizzata in maniera coerente ed appropriata.

piano dell'assetto costituzionale l'originaria dimensione della Città-Stato, reso comunque più facile dalla connotazione eminentemente giuridica della cittadinanza, nella quale i valori identitari, certo presenti, non erano tuttavia determinanti.

Particolare rilievo nell'ambito del processo di elaborazione del concetto di cittadinanza in relazione a quello di identità, assume, dunque, come punto finale di un processo delineatosi in particolare a partire dal primo secolo d.C., la *constitutio Antoniniana*, nell'ambito della quale di può dire che si affermi l'idea di una *cittadinanza universale* con aspetti identitari, nel senso che l'universo-mondo tende ad immaginarsi ed a proclamarsi romano; segnalando così una sostanziale coincidenza tra cittadinanza romana ed identità universale: per cui *civis romanus-civis mundi*. Coincidenza, questa, che trasforma la cittadinanza in un costrutto dalla forte connotazione culturalista non disgiunta dalla dimensione solidaristica, cui aspirare per l'attribuzione di poteri e guarentigie che essa assicura.

La crisi della *civitas* ha favorito dunque l'emersione di una cittadinanza globale. Fenomeno analogo si registra a seguito della crisi degli stati nazionali, con l'emersione di categorie a contenuto prevalentemente giuridico, come ad esempio, la cittadinanza europea⁷⁷.

La crisi della *civitas*, così come degli odierni Stati nazionali, con la conseguente affermazione di visioni ecumeniche, ha, tuttavia, garantito la preservazione e addirittura l'emersione di particolarismi sia localistici, sia non territoriali, particolarismi che costituivano e costituiscono il riferimento di cittadinanze e nazionalità di livello concorrente con quelle espresse dagli organismi statuali e sovrastatali, concorrenti ma di identità forte e più forte di quelle appartenenti ai cerchi concentrici superiori.

Dunque, appare evidente che la relazione di appartenenza identitaria prescinda in larga parte, da una relazione di cittadi-

⁷⁷ Sull'interessante tematica dell'identità debole degli odierni stati nazionali vd. F. TESSITORE, *Stato e nazione. L'anomalia italiana*, Roma, 2013, *passim*.

nanza, almeno secondo i tradizionali canoni degli *status* regolativi di aspettative di tutela nei confronti di ordinamenti sovrani. La connessione di identità e cittadinanza, che, tradizionalmente, permea il solo concetto di identità nazionale, alla luce dell'esperienza romana e degli specifici assetti costituzionali del potere e della sovranità come costituitisi nei diversi contesti storici, si chiarisce in chiave comparativa come collegata ad una breve e transeunte esperienza politico-istituzionale.

Le nuove virtualità che il concetto di cittadinanza sembra aver assunto, specialmente in considerazione del formarsi di una identità europea con relativa cittadinanza cosmopolita con aspirazioni universalistiche, corrispondono, dunque, fondamentalmente, al diverso atteggiarsi in chiave funzionalista della sovranità statale, a riprova della inscindibile connessione dei due fenomeni. La cittadinanza romana è, dunque, espressione di *status* non identitari rispecchianti una forma organizzativa del potere che registra la scissione tra sovranità formale e sovranità materiale, appunto lo *status civitatis*, fattispecie di *status* paradigmatica nei limiti e nella misura indicati, problematico punto di riferimento per lo sviluppo di una dogmatica degli *status* che quella problematicità riflette nella non univocità ed ambiguità della categoria giuridica.

In chiave universalizzante, lo *status civitatis* in larga misura si dissolve quando, con l'editto di Caracalla, significativa fase non di un percorso di evoluzione della relazione di cittadinanza, bensì di una sua radicale evoluzione pur nell'ambito di una storia comunque continua, emerge una nozione di cittadinanza a rilevante giustificazione ideologica, certo anche a compensare lo svuotamento della condizione privilegiata del cittadino romano, membro non più di una comunità politica organizzata che si configurava comunque ancora come *civitas* egemone (con i conseguenti vantaggi sul piano pubblico), ma di uno Stato sempre più assolutista, dove il potere era interamente concentrato nelle mani del Sovrano e del suo ceto burocratico.

Capitolo II

Cittadinanza ed identità

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. *Status civitatis* e *patria potestas*. – 3. Inclusione ed esclusione come categorie di permanente attualità. – 4. *Civitas* ed *origo*. – 5. *Civitas* ed identità.

1. Premessa

Nella contemporaneità il tema della cittadinanza e dei diritti – e parliamo di diritti poiché di doveri dichiarati od impliciti la nostra esistenza è già densa – ad essa collegati rappresenta uno snodo nevralgico del nostro vivere comunitario.

Appare significativo soffermarsi sul rapporto instauratosi nel mondo romano tra l'idea di cittadinanza e quella d'identità declinata tra *imprinting* di origine e prometeica costruzione del proprio destino. Il tema dell'identità di origine rinvia immediatamente, in una prospettiva storicizzante, a quello dell'*origo* e alle complesse e molteplici valenze del termine non disgiunte dalla sua complessa delimitazione semantica¹.

Dopo l'editto di Caracalla il significato del lemma *origo* ap-

¹ Y. THOMAS, «Origine» et «Commune Patrie». *Études de droit public romain* (89 av. J.-C. – 212 ap. J.C.), Rome, 1996, *passim*, su cui vd. rec. di M.-T. RAEPSAET-CHARLIER, in *L'antiquité classique*, 68, 1999, 562-564, nella quale per l'appunto si legge che: «les définitions apparemment les plus simples sont généralement celles qui posent le plus de problèmes. La notion même d'*origo* semble évidente», *ibidem*, 562.

pare legato in modo inscindibile con quello di *civitas*² o ancor più dettagliatamente con quello di *urbs*³, dove «il termine *civitas* è complementare a quello di *urbs*, con l'addentellato dell'elemento antropologico all'insieme di case e vie»⁴. Proprio in relazione al concetto di *origo* ed a quello di *civitas* Calore ha evidenziato come la visione moderna dell'antitesi tra *ius soli* e *ius sanguinis* si muova su un piano formalistico-dogmatico estraneo all'esperienza giuridica storica romana, nella quale si privilegiava definizioni concrete, che si estrinsecavano in eterogenei modalità di intendere la cittadinanza, modalità spesso coniate a fini politici e soprattutto al fine di conservare precari equilibri interni⁵. Nel sondare i punti di sutura tra titolarità della cittadinanza ed identità di origine si porrà in luce quanto sia fragile l'assunto per cui l'appartenenza alla *civitas* romana avesse una connotazione di natura identitaria. Al riguardo appare credibile la tesi che ha individuato la tipologia idealizzata del concetto di cittadinanza nell'esperienza giuridica romana che va dalla Repubblica all'Impero, perché quella che «meglio caratterizza l'esperienza romana è di muovere da una concezione più prettamente politica della cittadinanza per sfociare nell'idea che 'cittadinanza' significhi l'iscrizione amministrati-

² Sul cui significato cfr. Marc. 3 *inst.* D. 1.8.6.1; Mac. 1 *app.* D. 2.8.15.1; Ulp. 9 *ad ed.* D. 3.3.17; Paul. 21 *ad ed.* D. 6.3.1; Paul. 19 *ad ed.* D. 9.3.6; Ulp. 34 *ad ed.* D. 25.3.1.2; Paul. 12 *resp.* D. 28.2.25.1.

³ La definizione ciceroniana di *urbs* e *civitas* (Cic., *Sest.* 91; *de rep.* 1.26.41-42; 1.37.58 e 3.31.43) è ripresa da Isidoro di Siviglia, il quale distingue ciò che è fuori da ciò che è dentro le mura della città: Isid. *Hisp., diff.* 1.587: "*inter urbem et civitatem ita distinguit Cicero, ut urbem moenia civitatis significant, civitas incolas urbis*".

⁴ L. SANDIROCCO, rec. a A. CALORE, 'Cittadinanze' nell'antica Roma. Volume I. L'età regia, Torino, 2018, in *TSDP*, XII, 2019, 4.

⁵ A. CALORE, *La romanistica italiana dal 1945 al 1970: tra storia e dogmatica*, in L. BIROCCHI-M. BRUTTI (a cura di), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Torino, 2016, 123-127; R. ORESTANO, 'Diritto'. *Incontri e scontri*, Bologna, 1981, 115-143.

va della sudditanza all'Impero»⁶. In altra sede⁷ si è prospettata la tesi di un'evoluzione della cittadinanza romana nell'ordinamento giuridico di età imperiale, per la quale, dando atto della realtà di un Impero divenuto sempre più una federazione di popoli, immaginandolo strutturato come una sorta d'insieme di cerchi concentrici, la concessione dello *status civitatis* costituiva uno strumento di garanzia e di protezione degli individui viventi nel grande spazio geo-politico frutto dell'espansionismo romano. Trattasi di un processo complesso, ma come abbiamo visto in precedenza, sostanzialmente omogeneo, che con la *constitutio Antoniniana* (212 d.C.) definiva, a conclusione di un non univoco processo storico, la *civitas* romana come segno di estensione del privilegio politico collegato alla cittadinanza stessa in termini di guarentigie offerte dallo Stato al *civis*⁸.

La dimensione, certo non esclusiva, di garanzia personale della cittadinanza rappresenta un elemento fondamentale della società romana dell'epoca: va rilevato, infatti, come lo *status civitatis* perse la sua significanza giuridica⁹ allorché l'editto di Caracalla rimodellò la concessione della cittadinanza con la conseguenza di determinare l'uniformazione della condizione dei soggetti e così ridefinendo *funditus* il concetto stesso di *origo*.

⁶ P. MINDUS, *Cittadini e no. Forme e funzioni dell'inclusione e dell'esclusione*, Firenze, 2014, 104.

⁷ A. PALMA, *Note in tema di cittadinanza romana e sovranità*, in *KOINONIA*, 38, 2014, 279-304.

⁸ Vd. L. LABRUNA, *Civitas quae est constitutio populi e altri studii di storia costituzionale romana*, Napoli, 1999, 21.

⁹ Così ritiene J. GAUDEMET, *Les romains et les "autres"*, in *La nozione di «Romano» tra cittadinanza e universalità: atti del II seminario internazionale di studi storici "Da Roma alla terza Roma"*, 21-23 aprile, Napoli, 1984, 10, il quale riferisce della mediocrità raggiunta dal concetto di cittadinanza nei secoli IV e V, laddove nelle costituzioni postclassiche si parla più di *populus* che di *civitas*, anch'esso, comunque, spogliato di particolari valenze giuridiche, ormai a mera individuazione di zone geografiche o di abitanti di una regione specifica.

Lo *status civitatis* si sarebbe in tal modo disarticolato dalla soggettività e dalla capacità dell'individuo per sostanzinarsi essenzialmente nella pretesa del singolo alla protezione da parte del potere statale.

2. Status civitatis e patria potestas

Numerose testimonianze attestano l'evidente asimmetria tra il possesso dello *status civitatis* e gli altri statuti personali quali lo *status familiae* e quello *libertatis*, tradizionalmente considerati come concorrenti, nell'attribuzione in capo all'individuo della piena soggettività giuridica. Questa evidente asimmetria tra *status civitatis* e *status familiae* è avvertibile in due testimonianze gaiane, già oggetto di acuta analisi¹⁰, che sono particolarmente preziose per confermare la prospettiva di indagine sopra sinteticamente illustrata.

Gai., *inst.* 1.55: “*Item in potestate nostra sunt liberi nostri, quos iustis nuptiis procreavimus. Quod ius proprium civium Romanorum est (fere enim nulli alii sunt homines, qui talem in filios suos habent potestatem, qualem nos habemus) idque divi Hadriani edicto, quod proposuit de his, qui sibi liberisque suis ab eo civitatem Romanam petebant, significatur. Nec me praeterit Galatarum gentem credere in potestate parentum liberos esse*”¹¹.

¹⁰ F. CASAVOLA, *La famiglia dalla identificazione nel pater familias alla società naturale*, in T. BERTONE-A. FERRAGNINI (a cura di), *La famiglia e i suoi diritti nella comunità civile e religiosa. Atti del VI Colloquio Giuridico* (24-26 Aprile 1986), Roma, 1987, 27 ss.; ID., *Potere imperiale e stato delle persone tra Adriano e Antonino Pio*, in *Labeo*, 14, 1968, 254 (= ID., *Giuristi Adrianei. Con note di prosopografia e bibliografia su giuristi del II secolo d.C. [a cura di G. De Cristofaro]*, Napoli, 1980, 202).

¹¹ Gai., *inst.* 1.55: “*Similmente sono in nostra potestà i nostri figli procreati in nozze legittime. Il chi è diritto proprio dei cittadini romani: infatti non ci sono quasi altri uomini che abbiano sui loro figli una potestà quale noi abbiamo. Il divino Adriano l'ha accennato nel suo editto relativo a coloro che, per sé*

Il brano deve essere letto in combinato disposto con un altro passo sempre tratto dal Manuale istituzionale di Gaio:

Gai., *inst.* 1.93: “*Si peregrinus sibi liberisque suis civitatem Romanam petierit, non aliter filii in potestate eius fiunt, quam si imperator eos in potestatem redegerit: Quod ita demum is facit., si causa cognita aestimaverit hoc filiis expedire: diligentius autem exactiusque causam cognoscit de impuberibus absentibusque: Et haec ita edicto divi Hadriani significantur*”¹².

Gaio, assodato che la *patria potestas* è un diritto peculiare dei cittadini romani, non essendoci altri uomini che abbiano sui loro figli una potestà simile¹³, registra come, secondo un

e per i loro figli, a lui chiedevano la cittadinanza romana. Non mi sfugge che il popolo dei Galati ritiene che i figli siano in potestà dei genitori”.

¹² Gai., *inst.* 1.93: “*Se uno straniero abbia chiesto per sé e per i suoi figli la cittadinanza romana, i figli non altrimenti verranno a trovarsi in potestà di lui che se l'imperatore in potestà li abbia ridotti; il che poi lui fa se giudichi, a seguito di istruttoria, che ciò ai figli convenga. Più attentamente ed accuratamente istruisce la pratica per gli impuberi e gli assenti: e questo è precisato in un editto del divino Adriano*”.

¹³ L'affermazione è contraddetta da varie esperienze antropologiche, infatti lo stesso Gaio, dopo aver affermato *Quod ius proprium civium Romanorum est* aggiunge *Nec me praeterit Galatarum gentem credere in potestate parentum liberos esse*, sul punto cfr. G. FRANCIOSI, *Corso storico istituzionale di diritto romano*, Torino, 2014, 328 nt. 32, ma la natura genuina del ‘cauto’ (R. MARTINI, *Gaio e i «peregrini»*, in *Studi Senesi*, 85.1, 1973, 280) riferimento ai Galati che si incontra nel primo passo, contestata da S. SOLAZZI, *Glosse a Gaio*, in *Scritti di diritto romano*, 6, Napoli, 1972, 207 e, sulla scia tracciata da F. Schulz, *I principii del diritto romano* (trad. it. V. Arangio-Ruiz), Firenze, 1949, 28 nt. 66, è stata difesa da C. CASTELLO, *L'acquisto della cittadinanza e i suoi riflessi familiari nel diritto romano*, Milano, 1952, 71, mentre appare ispirata a cautela l'analisi di A.M. RABELLO, *Effetti personali della Patria Potestas. Dalle origini al periodo degli Antonini*, Milano, 1979, 178 s. Al passo ascrivono cospicuo significato P. CATALANO, *Linee del sistema sovranazionale romano*, Torino, 1965, 131, osservando che «è chiaro, anche in conseguenza dell'affermazione di Gaio, che lo straniero con *conubium* non acquistava la *patria potestas* (romana) sui figli, bensì un potere

editto dell'imperatore Adriano, i *peregrini* che avessero richiesto ed ottenuto, per sé e per i propri figli, la cittadinanza romana, non per questo sarebbero divenuti automaticamente titolari di *patria potestas*. La costituzione di *patria potestas* infatti avrebbe dovuto essere disposta da un apposito provvedimento discrezionale dell'imperatore assunto in seguito ad una valutazione delle circostanze del caso concreto e sulla base di un preciso criterio ordinante: il vantaggio dei figli chiarisce l'inciso *a seguito di istruttoria, che ciò ai figli convenga (si causa cognita aestimaverit hoc filiis expedire)*. Queste due testimonianze ci offrono l'occasione per accennare alla struttura della *familia* romana, che rappresenta a livello storico-antropologico, il modello nel quale il potere del capofamiglia assume la connotazione, apparentemente in quanto moderata dalla deontica sociale, più estrema, essendo colui che *in domo dominium habet*, secondo la definizione di Ulpiano¹⁴, e che Seneca¹⁵ si spingerà a definire "quasi un magistrato domestico" (*quasi magistratus domesticus*).

Ma in Gai, *inst.* 1.55 la *potestas* sui figli quale *ius proprium civium Romanorum* può esser vista quale componente struttu-

quale il sistema giuridico-religioso romano riconosceva al cittadino di un'altra *civitas* sui propri figli» e F. CASAVOLA, *Cultura e scienza giuridica nel secondo secolo d.C.: il senso del passato*, in ANRW. 11.15, 1976, 131 s. (*Giuristi Adrianei*, cit. [nt. 7] 55, che vi scorge, come già P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, Milano, 1963, 92 s., la prova della esclusiva riferibilità all'ordinamento romano della famiglia quale «aggregato coeso dal potere paterno». È da tenere presente, d'altra parte, come l'obiettivo essenziale di Gaio fosse «sottolineare le rilevanti peculiarità che contraddistinguono, *apud omnes homines*, l'istituto posto a fondamento dell'organizzazione familiare romana»: M. BALESTRI FUMAGALLI, *Lex Iunia de manumissionibus*, Milano, 1985, 104. Per quanto concerne il rapporto tra la *potestas* paterna e possibilità di *iuste nuptiae* indicate nel passo gaiano si veda, da ultimo, l'approfondito studio di G. LUCHETTI, *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, Milano, 1996, 46 s.

¹⁴ Ulp. 46 *ad ed.* D. 50.16.195.2.

¹⁵ Sen., *de ben.* 3.11.2.

rale dell'intero sistema giuridico e sociale romano, espressione di una legalità che affonda le sue radici nei *mores* e che riflette valori intrinseci di profondo civismo¹⁶. Il potere riconosciuto al *pater familias* integra dunque i connotati di un modello familiare autoritario, gerarchico e fortemente discriminatorio: un modello che per il figlio in potestà, indipendentemente dall'età raggiunta, avrebbe comportato non soltanto l'assoggettamento al potere punitivo paterno, ma anche la mancanza di capacità giuridica sul piano del diritto privato, un autentico vuoto di soggettività giuridica. I passi fanno emergere un fatto di particolare importanza: un giudizio negativo sulla razionalità dell'ordinamento familiare romano da parte dell'imperatore Adriano; quanto meno nella misura in cui la struttura patriarcale potesse apparire di ostacolo al disegno universalistico volto a trasformare l'Impero nella *domus communis* di una molteplicità di popolazioni, ciascuna individuata da tradizioni ed ordinamenti propri¹⁷.

¹⁶ P. GIUNTI, *Il "best interest of the child". Una conquista del presente in dialogo con il passato*, in G. CONTE-S. LANDINI, *Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni scritti in onore di Giovanni Furguele*, II, Mantova, 2017, 74.

¹⁷ Sul rapporto complesso tra il diritto romano e le altre realtà giuridiche inglobate nel processo di espansione territoriale si veda il fondamentale L. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs*, Lipsia, 1891, *passim* dove lo studioso studiando le province orientali dell'Impero, sollevò, per primo, il problema dei rapporti tra diritto imperiale (*Reichsrecht*) e diritto locale (*Volksrecht*). Gli importanti orizzonti di ricerca da lui aperti sono stati in seguito sviluppati ed approfonditi avendo riguardo, da un lato, alla configurazione di questo rapporto successivamente alla *Constitutio Antoniniana*, e, dall'altro, alla misura dell'influenza dei diritti locali sul diritto romano. Con riguardo al primo punto, e limitandosi ad accennare alle soluzioni dottrinali proposte, può dirsi che, secondo Schönbauer, gli appartenenti a *civitates* non romane aggiungono, dopo il provvedimento di Caracalla, la cittadinanza romana a quella d'origine. E conseguenza della doppia cittadinanza è il riconoscimento della formale validità dei diritti locali accanto al diritto ufficiale dell'Impero (E. SCHÖNBAUER, *Reichsrecht gegen Volksrecht? Studien über die Bedeutung der*

Così facendo, Adriano¹⁸, stabiliva che la concessione della cittadinanza romana ad un gruppo familiare straniero non comportava l'estensione automatica del regime potestativo della *familia*, cosicché padri e figli permanevano nella condizione di parità originaria, pur avendo assunto il loro nuovo *status* di *cives romani*. Ed anche quando il *pater* avesse espressamente richiesto unitamente all'attribuzione della cittadinanza la concessione della *potestas*, questa veniva accordata esclusivamente a seguito di scrupoloso accertamento sull'interesse del *filius*. È plausibile che la *ratio* di questo provvedimento risieda nel clima favorevole all'emergere di valori legati all'*humanitas*¹⁹ proprio della politica imperiale in particolare degli imperatori antonini, fatto proprio dalla riflessione giurisprudenziale del II secolo d.C. L'editto adrianeo appare comunque in apparenza dirompente rispetto al passato: il potere del padre risulta subordinato all'interesse del figlio, nel senso che la *patria pote-*

Constitutio Antoniniana für die römische Rechtsentwicklung, in ZSS, LI, 1931, 277 ss.). In senso contrario Arangio-Ruiz ha ritenuto, seguendo Mitteis, la cessazione della separazione tra i diritti locali e il diritto romano in seguito all'editto di Caracalla: «da quel momento, i provinciali avrebbero dovuto vivere senz'altro secondo le leggi della nuova patria; e il diritto privato romano avrebbe dovuto diventare universale da cittadino che era nelle origini e nella struttura»: V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*⁷, Napoli, 2003, 338. Sulla polemica tra Schönbauer e Arangio-Ruiz vd. M. TALAMANCA, *Su alcuni passi di Menandro di Laodicea relativi agli effetti della Constitutio Antoniniana*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, V, Milano, 1971, 433 ss. Una terza opinione è quella di superare il problema della doppia cittadinanza, e ritenere la validità dei diritti locali su un piano consuetudinario, quale fonte sussidiaria rispetto al diritto romano: F. GALLO, *Interpretazione e formazione consuetudinaria del diritto. Lezioni di diritto romano*, Torino, 1993, 177 ss.

¹⁸ Sulla cui figura vd. Y. ROMAN, *Hadrien, l'empereur virtuose*, Paris, 2008, *passim*, anche se il più riuscito ritratto di questo singolare imperatore resta quello offerto dal E. GIBBON, *Storia della decadenza e caduta dell'Impero romano*, III (trad. it. G. Frizzi), Torino, 1967, 1209.

¹⁹ Vd. A. PALMA, *Humanior interpretatio. Humanitas nell'interpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi*, Torino, 1992, *passim*.

stas, con il suo carattere patrimoniale ed assolutistico, appare condizionata, nel suo effettivo riconoscimento, alla valutazione concreta dell'interesse della prole. È stato osservato che: «nella universale presenza della famiglia nella comune civiltà giuridica dei popoli antichi, i Romani vantavano la loro diversità fondata sulla *potestas* del padre sui figli da lui generati. Un principe che aveva esplorato nei suoi continui viaggi le varietà geantropiche dell'Impero, quale Adriano, aveva compreso che la famiglia potestativa non era una singolarità giuridica correlata con la cittadinanza. E dunque la concessione della cittadinanza romana a stranieri non includeva la patria potestà. Si trattava della storia della società romana nel mezzo delle storie degli altri popoli. E anche quando questa storia andava mutando le comunità di contadini e pastori diventando urbane, di artigiani e mercanti, dislocandosi altrove il crescente proletariato in *municipia* e *coloniae*, insediandosi nelle province senatorie e imperiali gli uomini delle oramai ultra professionalizzate carriere militari con ferme lunghe un quarto di secolo, la famiglia con il padre capo assoluto non poteva che essere una memoria simbolica delle origini patriarcali e patriste della *civitas* Romana. E come tale non innestabile in una famiglia di diversa storia civile»²⁰.

Casavola ritiene così che la ragione politica che induceva a non porre freni alla romanizzazione dell'Impero sulla scorta della difformità degli ordinamenti dei vari popoli, determinando, in tal modo, la sovrapposizione della struttura sociale romana a quella straniera, comportava la dissociazione della cittadinanza, come *status* politico, dalla titolarità o dalla soggezione potestativa come *status* di diritto privato, diritto che in tal modo viene reso indipendente dall'appartenenza al corpo politico della collettività²¹. Conclusivamente, il *ius civile* inteso

²⁰ F.P. CASAVOLA, *Mores maiorum. Storie e filosofie del diritto*, in *Iustitia*, 72, 2019, 109.

²¹ CASAVOLA, *Potere imperiale e stato delle persone*, cit., 254 (= in *Giuristi Adrianei*, cit., 203 nt. 8).

come *ius proprium Romanorum*, e per la parte più storicamente qualificante, non si comunica con evidenza automaticamente ai neo cittadini. L'estensione del regime potestativo, se richiesta, potrà di conseguenza essere operata solo per ragioni umanitarie nell'interesse esclusivo dei figli impuberi. È bene intendere che l'editto di Adriano non rappresenta affatto un *vulnus* al tessuto normativo consolidato nell'ordinamento giuridico dell'età imperiale, ma si pone in linea di continuità con numerose testimonianze di una politica di distribuzione della cittadinanza, caratterizzata da provvedimenti normativi non uniformi, strettamente condizionati dai contesti politici e localistici, con i quali, si ripete, lo *status civitatis* venne dissociato dallo *status familiae*.

La cittadinanza romana assume così il significato di simbolo di ammissione ad una *communitas*²² garante di privilegi asimmetrici, sulla scorta anche del prevalere di ragioni ispirate ad un sistema assiomatico fondato sulla *humanitas* e sulla *benignitas*²³, assunte a fondamento di un rinnovato *ius gentium*, inteso

²² Sull'idea di *communitas*, mutuata dal mondo antico, cfr. Z. BAUMAN, *Communitas. Uguali e diversi nella società liquida*, Reggio Emilia, 2013, dove il sociologo pone a confronto *societas* e *communitas*, appunto, due concetti, a detta di Bauman, complementari e imprescindibili nell'esistenza di ciascun individuo: la comunità sopravvive nel locale, nel luogo in cui si è nati, nell'ambiente che ancora ci rassicura; la società è il mondo intero, è la vastità, lo spaesamento, la solitudine. Sempre secondo Bauman, dunque, saremmo, suggestivamente, individui condannati alla marginalità, figli di una società che ci abbandona, ci esclude e al tempo stesso vittime di una comunità di provenienza che ci imprigiona.

²³ Sui concetti di *humanitas* e *benignitas* nel diritto romano mi permetto di rinviare ai miei studi: A. PALMA, *Humanior Interpretatio. 'Humanitas' nell'interpretazione e nella formazione da Adriano ai Severi*, Torino, 1992, 1 ss., nel quale già ebbi come di osservare come lo stretto collegamento tra l'*humanitas* come cultura e l'*humanitas* nella scienza giuridica, se dilatò nell'ambiente sociale la figura umana esaltandone il grado più alto, quello dell'intellettuale, determinò anche le forme dell'organizzazione collettiva, e dunque il diritto, che tendeva a divenire coerente alla "civiltà dell'intelligenza" (*ibidem*, 2). Il collegamento evidente con Adriano tra i ceti sociali più eleva-

come base della costituzione di un ordinamento complesso, di matrice essenzialmente non o latamente potestativa, a metà tra natura interstatale e sovrastatale o universale. Questa sintesi genera un sistema regolativo connotato da un forte meticcio etnico, in cui il *proprium romanum* si mescola a tradizioni altre che ne mutano alcuni elementi, conferendovi sembianze sino ad allora sconosciute. Così la *patria potestas* esce riplasmata dall'editto adrianeo attraverso la necessaria mediazione dell'accertata compatibilità con ragioni umanitarie, sì da poter essere considerata parte costitutiva di uno *ius gentium* oramai a valenza universal-giusnaturalistica. Almeno nella visione del successore di Traiano, e con lui di una parte del ceto degli intellettuali coevi, la *ratio* unificante del pluralismo ineluttabile conseguenza della costituzione di un'ampia federazione di popoli formanti l'Impero è nella tutela dei diritti umani²⁴, sebbene sia

ti, gli *humanissimi*, i giuristi e il potere imperiale realizzò così le condizioni per un'ampia penetrazione di modelli umanitari nell'ambito degli antichi istituti del *ius civile*; ID., *Benignior Interpretatio. Benignitas nella giurisprudenza e nella formazione da Adriano ai Severi*, Torino, 1997, 1 ss. Da ultimi si sono interessati del concetto di *humanitas*: P. GIUNTI, *I diritti umani e il diritto romano: quali categorie per quali prospettive*, in S. CORRÊA FATTORI-R. CORRÊA LOFRANO-J.L. NASSIF MAGALHÃES SERRETTI (ed.), *Estudos Em Homenage a Luiz Fabiano Corrêa*, São Paulo, 2014, 299-330; M. BETTINI, *Homo sum. Essere "umani" nel mondo antico*, Torino, 2019, *passim*; M. FRARE, *L'humanitas romana. Un criterio politico normativo*, Napoli, 2019, *passim*; L. GAROFALO, *L'humanitas nel pensiero della giurisprudenza classica*, in *D@S*, 4, 2005; ID., *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Saggi*, Padova, 2005, 1 ss.; L. LABRUNA, *Diritti umani e umanità del diritto. Percorsi di una ricerca*, in *Studi in onore di R. Martini*, II, Milano, 2009, 430 ss.

²⁴ Vd. U. VINCENTI, *Diritto romano e diritti umani*, in C. CASCIONE-C. MASI DORIA (a cura di), *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, vol. VIII, Napoli, 2007, 5835 ss., a detta del quale sarebbe metodicamente scorretto proiettare nell'esperienza antica l'idea di diritti dell'Uomo, germinata attraverso la speculazione giusnaturalistica. Nonostante alcuni abbiano voluto vedere in alcuni giuristi antichi dei veri e propri pionieri dei diritti umani, sul punto, per tutti, vd. R.A. BAUMAN. *Human Rights in Ancient Rome*, London-New York, 2000 e T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of Human Rights*, New York, 2002 su cui hanno preso ferme e contrarie posi-

stato sostenuto forse con troppa perentorietà che: «ogni ricerca, nel diritto romano, di reali precedenti degli attuali diritti umani è destinata all'insuccesso»²⁵.

Il freno alla tendenziale anarchia di un *Imperium* multietnico e poliarchico è così nella tutela degli *homines*, per alcuni aspetti contemplati come *cives* e sudditi, destinatari dei diritti politici a garanzia della loro integrità personale, anche nella forma di un'efficace ed effettiva tutela delle loro posizioni di interesse, per altri aspetti come individui, *personae*²⁶, *homines* destinatari di tutela priva di soggettività azionabile. Certo è stato sostenuto, in opposizione alla tesi appena esposta, che lungi dall'individuare nella categoria persona il nucleo originario della germinazione dei diritti umani, le suggestioni del concetto (tecnico-giuridico) romano di persona abbiano addirittura determinato il fallimento dei moderni diritti umani: risalirebbe di conseguenza al diritto romano la pericolosa frattura tra 'uomo' (*homo*, essere umano) e 'persona' (categoria sociale e giuridica). Si tratta invero di un'idea «nel complesso assai debole e troppo semplificante, poiché argomentata sulla base di una opinabile selezione di fonti, peraltro riconducibile ad una fase ben circoscritta dell'esperienza giuri-

zioni sia A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino, 2005, spec. 396 che V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*, Torino, 2009, spec. 23; M.L. BICCARI, *Piccole (grandi) tappe di storia antica nel percorso di emersione dei diritti umani*, in *Index*, 45, 2017, 722 ss.; L. SOLIDORO, *Formazione e trasformazione dei diritti umani. Il contributo dell'esperienza romana e l'attuale uso della categoria 'persona'*, in *TSDP*, XII, 2019, 1-54.

²⁵ U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, Roma, 2009, 66.

²⁶ Sulla distinzione tra *homines* e *personae* nel mondo romano si è affastellata una bibliografia magmatica, pertanto qui si limita il rinvio a G. MELILLO, *Persona, status e condicio nell'esperienza romana. La dogmatica moderna*, in ID., *Personae e status in Roma antica. Saggi*, Napoli, 2006, 1 ss.; E. STOLFI, *La nozione di "persona" nell'esperienza giuridica romana*, in *Filosofia Politica*, 3, 2007, 379; ID., *Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari*, Bologna, 2010, 139 ss.

dica romana [...]. Ad una attenta considerazione, il pensiero giuridico antico sugli *status personarum* si rivela molto più ricco, complesso e problematico di come talvolta è stato rappresentato»²⁷. Ma, a sancire la fecondità semantica dell'approccio prescelto, il rapporto che si venne a creare tra cittadinanza e identità può utilmente consentire di dirottare lo sguardo a fenomeni sociali anche su isole diverse ma attigue, quale ad esempio quella dell'immigrazione, dell'accoglienza e dell'inclusione.

3. *Inclusione ed esclusione come categorie di permanente attualità*

Il problema dell'accoglienza e dell'inclusione, ineludibile nella sequenza della nostra indagine, non si limita ad essere un tema risolvibile su un piano esclusivamente politico, poiché per la sua portata nella storia delle dinamiche umane assume connotazioni di portata universale, in quanto trattasi di un dilemma assato su un concetto metagiuridico quale l'*humanitas*²⁸. A tale riguardo, si deve ricordare come, nella prospettiva adottata, l'Impero romano dal I al III secolo d.C. fu una struttura a carattere inclusivo, nella quale i moduli organizzativi erano caratterizzati da una profonda e sentita come inevitabile apertura pluralistica sia sul piano ordinamentale che su quello culturale. In simile contesto, la cittadinanza romana è ipotizzabile che sia stata un fenomeno di natura giuridica e non identificativa, al contrario di quanti ritengono che la cittadinanza abbia costituito a Roma il luogo dell'identità per antonomasia²⁹. Secondo accreditate tesi, infatti, data per presupposta che la struttura della *civitas* avesse carattere escludente, l'Impero ro-

²⁷ SOLIDORO, *Formazione e trasformazione*, cit., 14 s.

²⁸ PALMA, *Humanior Interpretatio*, cit., *passim*.

²⁹ G. VALDITARA, *Civis Romanus sum*, Torino, 2018.

mano implose su sé stesso proprio quando gli immigrati decisero di confrontarsi con il potere istituzionale, determinandone il tramonto.

Teoria questa, ovviamente del tutto legittima sul piano storiografico e di certo risalente, definibile oggi secondo un parametro meramente descrittivo come sovranista. Si rinvia alla qualificazione di dette indagini come sovraniste, non per proporre una violenta forma di attualizzazione, ma in quanto si crede che nell'affrontare simili questioni l'indagine storiografica possa essere umanisticamente orientata su un rapporto tra presente e passato costituente una continuità, seppur con le inevitabili fratture.

Le neuroscienze, peraltro, ci informano che gli uomini tesauroizzano le loro esperienze in una *memoria continuativa* che si definisce *ortogenetica*, dove presente e passato convivono in un flusso continuo. Paradossalmente che possa apparire va ribadito che la tradizione è la cosa più contemporanea che esista. Quando infatti emerge all'attenzione generale, è contemporanea, e come tale è soprattutto un prodotto del presente, pur deformata dal presente.

Il grande antropologo francese Maurice Halbwachs³⁰ spiega molto bene questo processo: la memoria collettiva, egli sostiene, agisce tramando il passato in relazione ai quadri sociali del presente; quindi a mano a mano che questi quadri sociali cambiano, cambia anche la memoria collettiva. Noi possiamo allora invertire la logica del tempo rettilineo per cui viene prima il passato e poi il moderno e partire dal moderno; tentare di rispondere ai quesiti che ci pone la modernità con gli strumenti e l'analisi di una antichità che ha risolto snodi problematici che hanno un notevolissimo carattere di continuità con il presente. In questo senso, e solo in questo, la Storia è certamente maestra di vita, poiché da essa possiamo trarre soluzioni organizzative elaborate dal mondo antico e utilizzabili

³⁰ M. HALBWACHS, *I quadri sociali della memoria* (trad. it. G. Brevetto-L. Carnevale-G. Pecchinenda), Napoli, 1997, *passim*.

come elementi di soluzione per il mondo contemporaneo. L'Impero romano non a caso così è divenuto paradigma d'indagine da parte di coloro che ipotizzano la presenza di elementi di costituzionalità senza necessariamente il mediatore dello Stato sovrano³¹. Sotto questa luce la costituzione ha il suo elemento determinante non nella regolazione della decisione e limitazione o esercizio delle funzioni, ma nella diffusione ed effettività dei diritti fondamentali. Tale prospettiva epistemologica è di grande interesse, perché permette di comprendere che la crisi dello stato nazione è essenzialmente sussumibile nella crisi dei suoi costituenti ritenuti fondamentali: sovranità e territorio³².

La sovranità come è noto è concepita, a seguito di un lungo processo di formazione della categoria politica, come un potere originario e dunque non derivato e così qualificata rappresenta di certo il primo elemento di discontinuità con la concezione statual-civica del *populus Romanorum*, in cui invece la sovranità, sia pur problematicamente definibile come tale, è ripartita con strutture intermedie, come *gentes* e *familiae*, che conservano una propria primitiva e originale autonomia anche regolativa, basti pensare in proposito al c.d. *iudicium domesticum*³³.

³¹ Vd. N. IRTI-F. MARGIOTTA BROGLIO, *La crisi dello Stato moderno*, Firenze, 1992, *passim*; S. CASSESE, *La crisi dello Stato*, Bari, 2001; A. SEDIARI (sous la direction de), *Etat-Nation et prospective des territoires*, Rabat, 1996, spec. il contributo di TH. MICHALON, *L'Etat inutile?*, 27 ss.

³² Vd. G. LOBRANO, *Diritto pubblico romano e costituzionalismi moderni*, Sassari, 1993, spec. 71 ss.; ID., *Res publica res populi. La legge e la limitazione del potere*, Torino, 1996, *passim*; ID., *Dottrine della «inesistenza» della costituzione e «modello del diritto pubblico romano»*, in M.P. BACCARI-C. CASCIONE (a cura di), *Tradizione romanistica e Costituzione*, I, Napoli-Roma, 2006, 321-363.

³³ Vd. A. PALMA, *Iura vicinitatis. Solidarietà e limitazioni nel rapporto di vicinato in diritto romano dell'età classica*, Torino, 1988, 102 ss.; C. RUSSO RUGGERI, *Iudicium domesticum e iudicium publicum in Cic. de fin. 1,7,24*, in *SDHI*, 75, 2009, 515-534; N. DONADIO, «*Iudicium domesticum*», *riprovazio-*

Peraltro, la *res publica Romanorum* non è stata nella lunga durata storica la sola forma organizzativa non definibile come sovrana. Nel Medioevo, ad esempio, possiamo rinvenire più forme di sovranità limitata, perché ne sussistevano molteplici livelli di esercizio (re, signorie, corporazioni), quindi un alveare di soggetti esercenti tutti forme limitate e parziali di potestà³⁴. La svolta nel XVI secolo, per il noto concorso di fatti storici e profondi mutamenti degli assetti istituzionali, a seguito della quale il pensiero politico dell'epoca elabora una teoria della sovranità, per il contributo tra gli altri di Jean-Jacques Rousseau³⁵, Thomas Hobbes³⁶, Jean Bodin³⁷, concentrata in un unico soggetto e con i caratteri dell'originarietà, dell'indivisibilità e dell'indeterminatezza.

Forte la reazione del pensiero liberale, si pensi a John Locke³⁸, al pensiero illuministico ed a Charles-Louis de Secondat barone di La Brède e di Montesquieu³⁹, che sottopone a criti-

ne sociale e persecuzione pubblica di atti commessi da sottoposti alla «patria potestas», in *Index*, 40, 2012, 175-195.

³⁴ Sull'esercizio del potere e la *dignitas* dell'imperatore in età medioevale vd. E.H. KANTOROWICZ, *I due corpi del re*, Torino, 2012, *passim*.

³⁵ J.-J. ROUSSEAU, *Discours sur l'économie politique*, in ID., *Oeuvres complètes*, III, Paris, 1964. Sul rapporto tra Rousseau e il diritto romano vd. F. GIUMETTI, *Riflessioni sull'uso storiografico della storia e del diritto di Roma antica da Machiavelli ai giacobini italiani*, in *Jus-Online*, 3, 2019.

³⁶ TH. HOBBS, *Leviatano*, Roma-Bari, 1974, *passim*.

³⁷ J. BODIN, *I sei libri dello Stato* (a cura di M. ISNARDI PARENTE), Torino, 1964, spec. libro I, cap. VIII, *Della sovranità*, 358-362.

³⁸ J. LOCKE, *Il Secondo Trattato sul Governo*, traduzione di A. Gialluca, Milano, 2009, *passim*.

³⁹ CH.-L. DE SECONDAT DE MONTESQUIEU, *Considerazioni sulle cause della grandezza dei Romani e della loro decadenza* (a cura di M. MORI), Torino, 1980; GIUMETTI, *Riflessioni sull'uso storiografico*, cit., spec. 94 ss. Sulla visione di Montesquieu dell'ordinamento romano vd. Sul punto M. MICELI, 'Governo misto', 'quartum genus rei publicae' e separazione dei poteri, in M.P. BACCARI-C. CASCIONE (a cura di), *Tradizione romanistica e Costituzione*, Napoli, 2006, vol. I, 693 ss., la quale nota, tra l'altro, acuta-

ca questo fenomeno di concentrazione autoritaria della sovranità, postulandone una sua limitazione e così determinando la nascita del costituzionalismo, come strumento di contenimento del potere.

Nel XX secolo, il secolo breve e della fine della storia, si ridefinisce la nozione di sovranità, con il contributo tra gli altri del pensiero di neokantiani come Hans Kelsen⁴⁰, e della teologia politica di Carl Schmitt⁴¹.

Kelsen, nella sua visione normativista⁴², decostruisce in modo radicale la sovranità come *proprium* di una nazione, sostenendo dunque l'inesistenza di un ordinamento giuridico nazionale originario, essendo e non potendo essere l'ordinamento giuridico che universale e per questo teso a garantire i diritti di tutta l'umanità. In quest'ottica gli ordinamenti statuali che

mente come «Nel pensiero di Montesquieu sembra [...] riproporsi e leggersi un clima di rinnovate esigenze universalistiche, che avevano visto trasfondersi, tramite la mediazione del pensiero degli stoici greci, nella calasse dirigente romana del II sec. a.C., e riecheggiare ancora nelle opere di Cicerone», *ibid.*, 666-693.

⁴⁰ H. KELSEN, *La dottrina pura del diritto* (trad. it. M.G. Losano), Torino, 1966, *passim*.

⁴¹ C. SCHMITT, *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Köln, 1950 (trad. it. E. Castrucci, *Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello "jus publicum europaeum"*), Milano, 1991, *passim*. Per la critica al dualismo e alla distinzione fra interno/esterno alla sovranità statale, vd. ID., *Über die zwei großen "Dualismen" des heutigen Rechtssystems, in Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar-Genf-Versailles 1923-1939*³, Berlino, 1994, 297-308. Di interesse per una visione comparativa tra la riflessione italiana sul concetto di ordinamento giuridico e quella schmittiana vd. S. PIETROPAOLI, *Ordinamento giuridico e Konkrete Ordnung. Per un confronto tra le teorie istituzionalistiche di Santi Romano e Carl Schmitt*, in *Jura Gentium*, IX, 2, 2012, 49-63.

⁴² Nella abbondante bibliografia sul tema vd. B. ROMANO, *Due studi su forma e purezza del diritto*, Roma, 2008, *passim*; più recentemente una attenta sintesi del pensiero kelseniano in M. PROSPERO, *Il pensiero giuridico di Kelsen: normativismo e diritto privato*, in *Studia Politica*, 2010, 10 (4), 709-787.

contrastano con l'ordinamento universale sono destituiti di ogni legittimità. Per Schmitt, l'agire politico è un'attività sostanzialmente dannosa sia pure necessaria, interessata non alla normatività, ma all'agire ed alla decisione. Quindi, fondamento del potere e della sovranità è un atto di forza e la decisione si delinea come un potere costituente – latente fino a quando non esplode – che ridetermina con la forza l'ordinamento giuridico. In effetti, due poli di pensiero in aperta opposizione, tentando il primo di recuperare a razionalità la storia umana, il secondo prendendo atto della ineludibile valenza negativa del potere. Evidente, in questo secondo caso, l'opposizione al pensiero di Kant, pur come ridefinito nell'opera del Kelsen, con la forte sottolineatura del collegamento tra democrazia, diritti fondamentali e universalità, nel senso che la democrazia garantisce e tutela i diritti fondamentali, che però per essere tali però devono essere di tutti, della *Comunità Umana* complessivamente intesa come soggetto di diritto ai fine della sua protezione. Una patrimonio concettuale, quello cursoriamente esposto nelle grandissime linee, che però fornisce potenti strumenti di indagine per riprendere le nostre questioni in tema di cittadinanza romana.

4. Civitas ed origo

L'aspetto comunitario sicuramente connota la “città” romana come *communitas* di concittadini, *cives*, corporati nella *civitas*.

In un testo di Aulo Gellio⁴³ il filosofo Favorino di Arles testimonia di apprendere da Verrio Flacco i tre significati di *civitas*: aggregato urbano; comunità (*ius omnium cives*); e collettività. L'accezione più prossima al concetto moderno di cittadinanza risulta essere appunto quel che Cicerone definiva l'insie-

⁴³ Gell. 18.7.5 su cui vd. B. ALBANESE, *Le persone nel diritto private romano*, Palermo, 1970, 171 nt. 1.

me di persone, la *societas*, tenute assieme dallo *ius* per il raggiungimento dell'*utilitas publica*⁴⁴: i *cives* costituiscono così quelle entità che, sempre nelle parole di Cicerone, chiamiamo città⁴⁵. Appare, dunque, alla luce dei dati delle fonti, legittimamente ipotizzare come a Roma fosse possibile individuare due tipi di fattori identitari: il primo di origine, quello per cui ognuno può considerarsi portatore di un dato culturale che è una narrazione collettiva collegata al luogo della nascita.

I *cives* Romani dell'Impero probabilmente maturarono una simile consapevolezza identitaria, per quanto possa apparire paradossale, solo dopo la concessione della cittadinanza a tutti gli abitanti dell'Impero dopo il 212 d.C. con la *constitutio Antoniana*.

In quel momento nei cittadini Romani, originari dell'Urbe, si intravede la difficoltà ad accettare le conseguenze della dilatazione della cittadinanza romana con l'attribuzione di un'analogia, se non identica, qualità urbana agli *habitatores* delle provincie, non più discriminabili allora sul piano dell'origine. L'*origo* nell'*Urbs* dona e *contrario* nell'ottica degli abitanti di Roma, come osserva Neri⁴⁶, una qualità speciale della romanità come dimensione intessuta di civiltà urbana. Questa categoria spirituale, tra *urbanitas* e *civilitas*, colora di contenuti identitari di origine la mentalità collettiva degli *habitatores* dell'urbe e costituisce l'effetto collaterale della universalizzazione della *civitas*.

Al tema della *origo* sono stati dedicati invero non molti studi, soprattutto in relazione agli altri elementi differenziali o concorrenti individuanti i *cives*⁴⁷, tra i quali la qualificazione come *incola* di colui che risiede in un luogo scelto liberamente e dove svolge quotidianamente la sua attività.

Sebbene l'*incola* sia comunque tenuto a diverse obbligazio-

⁴⁴ Cic., *rep.* 1.32.49.

⁴⁵ Cic., *rep.* 6.13.13: "*civitates appellantur*".

⁴⁶ V. NERI, *Cives e peregrini nella Roma tardoantica: l'esaltazione dell'origo romana*, in *Identità e valori, fattori di aggregazione e fattori di crisi nell'esperienza politica antica*, Roma, 2001, 257-281.

⁴⁷ THOMAS, «Origine» et «Commune Patrie», cit., *passim*.

ni verso Roma, non assume comunque la qualità di cittadino.

Connesso per molteplici aspetti alla qualità di *incola* è il *domicilium*, che rappresenta il luogo di residenza del *civis* e che differisce dall'*origo* in quanto questa presuppone un legame di natura genealogica indisponibile e definitivo, legato alla affiliazione paterna, legame indipendente dal luogo di residenza.

L'*origo* rappresenterebbe in questa visione una «illusion de cité»⁴⁸, che ancora l'individuo alle proprie radici identitarie di origine, ovviamente con un carattere perpetuo e imprescrittibile. Se per effetto della *constitutio Antoniniana* la stessa denominazione di *Romani* o *cives Romani* accomunava giuridicamente gli *originarii* della città di Roma o dei municipi e delle colonie romane e gli abitanti delle provincie, invece nelle fonti romane o comunque nelle fonti che riflettono un'ottica urbana, di questa omogeneità giuridico-politica non vi è traccia e la distanza tra l'origine romana e quella provinciale è ben marcata. Come ben sottolineato da Mazzarino: «il senso della continuità imperiale ha continuato sempre a distinguere Roma da tutte le città [...] La preminenza della città di Roma sarà dunque affidata, nel Basso Impero, alla speciale condizione dei suoi cittadini domo Roma»⁴⁹.

Solo infatti ai cittadini *originarii* della città si tributava dunque nella comune percezione l'appellativo di *Romanus*⁵⁰.

Permane ed anzi si rafforza, nel momento della massima estensione della cittadinanza, quell'identità individuata dal legame culturale con il proprio luogo di nascita, l'*origo* appunto.

La rilevanza del sentimento di estraneità che costituisce l'essenza stessa della *peregrinitas* soprattutto nella vita individuale è di conseguenza tutt'altro che sbiadita e superata dalla

⁴⁸ THOMAS, «Origine» et «Commune Patrie», cit., 50.

⁴⁹ S. MAZZARINO, *Trattato di storia romana*, Roma, 1962, 242.

⁵⁰ P. SINISCALCO, *I significati del termine Romanus in scrittori cristiani del V secolo*, in *Popoli e spazio romano fra diritto e profezia. Da Roma alla terza Roma*, 3, 1986, 631 ss.

consapevolezza dell'appartenenza ad un'entità politica più ampia e significativa come appunto quella romana: il turbamento dell'identità che vi è legata produce una sofferenza ed un disagio profondi che vengono ampiamente sottolineati nelle fonti tardoantiche.

La profondità di questo sentimento di esclusione e di frustrazione lascia intravedere la forza anche nella tarda antichità del vincolo esclusivo con la *patria genitalis*, profondamente radicato nell'identità spirituale degli abitanti dell'Impero, con la necessita di dovere prendere atto della relativa debolezza e secondarietà del senso di appartenenza ad un'identità politica più ampia come l'Impero.

Peraltro, vi sono affermazioni, con forte connotazione ideologica in cui questi rapporti appaiono rovesciati, per una debolezza del sentimento di appartenenza alla comunità di origine. È dunque immaginabile che il senso di appartenenza a questa più ampia identità politica fosse prevalentemente di matrice culturale e dunque più forte nei vertici politici dell'Impero, nelle classi dirigenti e nelle aristocrazie, a partire dalla aristocrazia senatoria occidentale, e decrescesse scendendo verso il basso delle gerarchie sociali dell'Impero. Ausonio⁵¹ afferma che la *communis patria romana* sta al di sopra della natia Bordeaux ed è oggetto di sentimento più nobile e profondo, ponendo dunque il rapporto con Roma e quello con la patria gallica su due piani diversi.

La primazia della *communis patria* costituisce una scelta di carattere ideologico e non dice nulla però sull'effettiva profondità del radicamento nell'identità politica di Ausonio dell'amore per Roma, in rapporto a quello per la piccola Bordeaux e per la patria gallica.

L'*origo* diviene dunque dopo Caracalla la fonte e il primario legame con la *patria genitalis*: si è innanzitutto cittadini di Roma e poi dell'Impero.

⁵¹ Aus., *ord. urb. nob.*, 20.

Un sentimento di appartenenza all'Urbe cosmopolita che partiva da lontano, in particolare dal *bellum* sociale e dalla concessione della cittadinanza ai Transpadani, quando l'Italia veniva avvertita come una entità politicamente omogenea a Roma. Soccorre, in proposito, sia pure in un piano temporale più risalente, la ricostruzione offerta da Tacito del dibattito senatorio sviluppatosi all'indomani della proposta di Claudio di ammettere agli *honores* ed alla curia i *primores* della Gallia comata. Veniva lamentato dalla componente conservatoria che fossero stati ammessi al senato Veneti e Insubri, mentre si riconosceva senza alcuna difficoltà la consanguineità degli altri popoli italici ai Romani e ai Latini e pertanto la legittima loro posizione in senato.

La consapevolezza di una posizione speciale della romanità italica accanto a quella romana permane anche nella continua estensione del diritto di cittadinanza ad individui e comunità provinciali e persino dopo la *Constitutio Antoniniana*.

Il greco Erodiano, come sottolinea il Neri⁵², che ha pubblicato la sua opera attorno alla metà del III secolo e ha vissuto per un lungo periodo a Roma, designa la plebe della città di Roma come popolo dei Romani e gli abitanti della città come Romani, facendo dell'*Urbs* il luogo identitario dell'Impero⁵³. Gli Italici sono a loro volta ancora rappresentati in una situazione privilegiata rispetto agli altri provinciali.

Un altro greco che pure visse per un certo periodo a Roma e che compose la sua opera storiografica qualche decennio prima di Erodiano, il senatore bitico Cassio Dione, fa proporre a Mecenate di estendere la cittadinanza a tutti gli abitanti dell'Impero affinché essi si sentissero partecipi di un'unica città⁵⁴.

Ma l'editto antoniniano, che ha portato a termine questo disegno, trasforma con la generalizzazione della cittadinanza

⁵² NERI, *Cives e peregrini*, cit., 260 s.; ID., *Il populus Romanus nell'Historia Augusta*, in *Historia Augusta Colloquium Maceratense*, Bari, 1995, 227-228.

⁵³ Erod. 8.2.4; 2.11.4; 2.11.5.

⁵⁴ Dio Cass. 52.19.6.

politica l'Impero in un luogo non identitario, favorendo il rafforzamento del sentimento di appartenenza collegato ad una patria di origine.

L'*origo* romana continua dunque in un simile contesto a possedere una qualità culturale di narrazione collettiva ed immaginaria sentita come superiore a quella della romanità provinciale, soprattutto nelle componenti tradizionali della *civitas romana*, il *senatus* ed il *populus Romanus*.

Alla fine della dinastia flavia Aurelio Vittore, nella sua prospettiva di *peregrinus* profondamente legato ai valori etico-politici della romanità, vede una cesura importante nella storia imperiale nella fine del monopolio romano ed italico nella gestione del potere imperiale.

Da allora in poi anche i Romani, tali non per *origo*, avrebbero potuto rivestire la dignità imperiale e ciò sarebbe stato tutt'altro che un male, dal momento che Roma era sempre cresciuta, dalla sua origine, grazie alle virtù di popoli stranieri⁵⁵.

Orgogliosamente dunque lo storico africano afferma che della romanità i migliori interpreti sono diventati nel corso della storia i provinciali.

L'eclissi o meglio la metamorfosi della nozione di *populus Romanus* in senso globalizzante è anche più comprensibile alla luce del pieno dispiegarsi della concezione autocratica del potere, in cui l'imperatore incarna e rappresenta in sé la collettività, così affermando la propria potestà sulla *res publica*, che diviene la *res publica* del *princeps*, escludendo altresì ogni autonomia delle collettività organizzate⁵⁶. Le personalità plurime espresse dalle realtà sociali intermedie vengono così unificate e livellate. La personalizzazione della *res populi* nel principe favorisce la liberazione di energie nuove rescisse dalle appartenenze localistiche e l'emersione di identità di destino, giocatesi nella grande platea dell'Impero sul merito e la fortuna di uo-

⁵⁵ Aur. Vict., *Caes.* 11.12-13.

⁵⁶ Vd. F. GRELLE, *La forma dell'Impero*, in A. SCHIAVONE (a cura di), *Storia di Roma*, III, I, Torino, 1992, 70 s.

mini attratti dalle opportunità offerte dal nuovo potere universale. Si ridefinisce così l'identità dei nuovi romani, identificati non dalla provenienza, ma dal ruolo da ciascuno giocato nella nuova realtà globale. L'Impero si costituisce come valore aggiunto, sancendo la prevalenza del destino che ogni uomo è chiamato a costruirsi su spesso paralizzanti legami di origine.

5. Civitas ed identità

La cittadinanza romana non era più nell'Impero dei primi tre secoli prevalentemente un luogo identitario. Ma vi sono dati nelle fonti che dimostrano una più risalente conformazione della relazione di cittadinanza come qualificazione giuridica prevalente sul dato dell'appartenenza etnica.

È noto che nelle XII Tavole sia comprovata la presenza di una diversità di culti funerari⁵⁷, segnale importantissimo sotto il punto di vista dell'esistenza di plurime forme di antropologia culturale.

Altri esempi sono costituiti dal politeismo romano, che come evidenzia da ultimo Bettini⁵⁸, è continuamente aperto a nuovi ingressi.

Fondamentale inoltre, come già accennato, per avvalorare il carattere multietnico della *civitas* romana è poi la circostanza che lo schiavo, liberato attraverso le tecniche manomissorie previste dallo *ius civile* (*vindicta*, *censu*, *testamento*)⁵⁹, attraverso un atto individuale squisitamente privatistico⁶⁰, diventa uomo libero e cittadino romano. Ogni *civis* può creare altri *cives*, dun-

⁵⁷ M.F. CURSI, *Le norme in materia di sepoltura*, in EAD. (a cura di), *XII Tabule. Testo e commento*, II, Napoli, 2018, 703-720.

⁵⁸ M. BETTINI, *Elogio del politeismo*, Bologna, 2014.

⁵⁹ Cfr. Gai 1.7; Tit. Ulp. 1.8.

⁶⁰ Specificamente sul rapporto tra manomissioni e acquisto della cittadinanza vd. V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.)*. *Una sintesi*, Torino, 2009, spec. 62 ss.

que la cittadinanza risulta essere disponibile *privatim*, e ciò può apparire sorprendente per chi costruisce la relazione di cittadinanza in termini di diritto pubblico, visione propria degli stati moderni che non era certo rilevante nella prospettiva romana, per la quale il *populus* era una corporazione di concittadini ciascuno dei quali con facoltà potestative dalla *familia*, alle *res populi*.

Questa circostanza illumina una politicità a forte specialità, propria peraltro di molte città stato dell'antichità, che sfugge ad inquadramenti categoriali maturatisi progressivamente in contesti storici fortemente differenziatisi.

Lo *status civitatis*, come già sottolineato in precedenza, ha conseguentemente un percorso disgiunto dalle vicende degli altri status concorrenti nella soggettività, segnalandone certo un presupposto, connotato però in termini di autonomia dinamica.

La cittadinanza romana si rivela come un luogo connotato da una dimensione *giuridica* e *non identitaria*.

Questa qualità ha consentito a Roma, lungo la sua storia, di alternare momenti di chiusura a momenti di apertura nella concessione della cittadinanza, che per essere un valore prevalentemente giuridico era scisso da intonazioni etnico-culturali che ne avrebbero resa difficile la disponibilità sulla scorta delle fluide vicende storiche. La flessibilità nella concessione era dunque permessa da una costitutiva sua configurazione come diritto disponibile, disponibile dai singoli *cives*, nelle manomissioni, dalla *res publica* nelle *leges de civitate*.

La relazione di cittadinanza a prevalente contenuto giuridico rinvia immediatamente ad una qualità della politicità che propria della *civitas*-comunità-corporazione interroga sulla sua configurabilità in termini di statualità sovrana. In particolare, l'Impero dei primi tre secoli dopo Cristo può definirsi o meno come entità sovrana oppure essere meglio qualificabile quale luogo di esercizio di funzioni multilivellari delocalizzate in una poliarchia di soggetti con ampia autonomia. Inutile sottolineare come la relazione di cittadinanza sia strettamente dipenden-

te dalla qualità del soggetto cui essa risulta collegata.

L'Impero romano non ebbe confini nel senso di linee di discriminazione differenzianti soggetti caratterizzati da riconosciuta e riconoscibile alterità, ma solo limiti di esercizio alle prerogative imperiali, una sorta di area funzionale all'interno della quale viveva la *potestas* romana.

Questo spazio inflazionario senza confini non poteva, in assenza di riconosciute alterità, determinare appartenenze oppositive, cioè assate sul parametro dell'inclusione/esclusione. Il discrimine "amico-nemico" del popolo romano sanciva in effetti una mera estraneità, comunque collocata all'esterno dell'area potestativa dell'Impero. Ma all'interno dello spazio imperiale, organizzato secondo moduli differenziati e fluidi, diveniva rilevante la modalità di composizione delle diverse alterità interne, queste sì suscettibili di essere sussunte nel parametro oppositivo inclusione-esclusione.

L'Impero infatti si conformava come prevalentemente strutturato in una rete di *civitates*, con diversi statuti giuridici, realizzanti un cerchio policentrico ispirato al pluralismo.

In questo cerchio latamente federativo ⁶¹, la concessione del-

⁶¹ Sul concetto di popolo in generale cfr. A. ERNOUT-A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, Paris, 2001, v. *populus*, -ī, 522. Secondo P. CATALANO, *Populus Romanus Quirites*, Torino, 1974, 97 nt. 1, il termine *populus* è certamente un'espressione antichissima ravvisabile in varie formule di diritto divino, ed è stato preceduto da vocaboli più arcaici, *poplus* e *popolus*. Vd. anche G. CRIFÒ, *Precisioni sulla crisi della repubblica e la genesi del principato di Emilio Betti*, in *Costituzione romana e crisi della repubblica. Atti del convegno su Emilio Betti*, Napoli, 1986, 127 ss. Circa, più in particolare, il lessema *senatus populusque* non è possibile in questa sede neppure sfiorare i problemi interpretativi in ordine all'espressione. Mi limito a rilevare come il riferimento successivo della sigla S.P.Q.R., riferimento preceduto dalla Q, resa generalmente come enclitica *senatus populusque*, risalga, con molta probabilità, successivamente *Quirites*, mostrando dunque un senso collettivo, richiamando l'idea di 'concittadini', come idea che prevale su quella di 'cittadini'. Per una sintesi dei problemi vd. L. LABRUNA, v. *Quirites*, in *NNDI*, XIV, 1967, 708 ss. e S. RANDAZZO, *Gli equilibri della cittadinanza romana, tra sovranità ed impatto sociale*, in

lo *status civitatis* costituiva uno strumento di garanzia e di protezione degli individui viventi nel grande spazio geo-politico formatosi con la caduta della Repubblica, ma non conculcava l'originaria autonomia ordinamentale se considerata non ostile al potere romano.

Mancanza di confini e struttura pluralistica e poliarchica fanno sì che la dimensione imperialistica romana sia un paradigma per i neo-costituzionalisti moderni, in quanto forma organizzativa inveratasi nell'esperienza storica che riuscì ad armonizzare localismi e globalismo, proprio per l'assenza di un centro sovrano di potere. Una *potestas* forte sul piano militare, ma debole o disinteressata o non in grado di esercitare dal centro le molteplici funzioni di rilevanza pubblica, depotenziava fortemente l'attrazione centripeta sulle periferie dell'Impero.

Di grande utilità allora appare un'indagine, fortemente condizionata dal materiale documentale disponibile che rende precaria ogni generalizzazione, sui rapporti, in ogni caso dinamici, tra l'ordinamento giuridico romano e gli ordinamenti delle entità cittadine diffuse sul territorio.

Pur in considerazione della diversità dei singoli statuti cittadini, può credibilmente individuarsi una generale modalità di convivenza tra ordinamenti sulla scorta di una specialità-differenziazione tra livello centrale e quello locale.

Infatti, ad un provinciale in possesso della cittadinanza locale non è affatto preclusa l'utilizzazione dello *ius civile*. Nel rapporto tra sovranità (*imperium*) e giurisdizione (*iurisdictio*), si assiste ad una disconnessione tra funzioni centralizzate per la loro dimensione in base al parametro dell'adeguatezza e la pluralità delle competenze lasciate delocalizzate.

Prova clamorosa è la comprovata opzione concessa al neo-cittadino di scegliere se ricorrere all'ordinamento romano, a quello della sua città o fare ricorso ad ordinamenti di altre comunità.

Secondo la disposizione del *sc. de Asclepiade* si concede ai

beneficiari l'*optio fori*⁶², sia quando agiscano come attori o come convenuti⁶³.

L'evidente separazione tra *potestates* imperiali e giurisdizione non può non segnalare l'assenza di un potere sovrano che per la sua illimitatezza non può di certo tollerare la coesistenza di differenziati e concorrenti paritariamente livelli ordinamentali.

Anche nella *lex Irnitana*⁶⁴, del resto, si richiama in via alternativa sia la procedura fiscale romana che quella del *municipium* di Irni sulla base del valore economico della procedura.

La disconnessione tra giurisdizione e forme organizzative statuali centrali realizzatasi in alcuni luoghi dell'Impero romano appare emblematica per la comprensione di uno degli snodi problematici della modernità, lacerata dalla necessità di assemblare in grandi spazi istituzionali competenze che siano in grado di affrontare la globalizzazione senza deprimere identità

⁶² Interessante analisi sul *privilegium fori* sotto l'Impero di Adriano, soprattutto per quanto riguarda la condizione giuridica del popolo ebraico vd. L. DI CINTIO, *Babatha, un'esperienza alla periferia dell'Impero, primi appunti su Yadin 28-30*, in *Jus-ONLINE*, 2, 2019, 129-155.

⁶³ Per quanto concerne questi aspetti, in particolare il sc. de Asclepiade e il rapporto tra *civitas* romana e popoli stranieri, soprattutto relativamente ai privilegi della prima sui secondi vd. le acute e preziose analisi di A. RAGGI, *Cives romani optimo iure optimaque lege immunes. Cittadinanza romana e immunità in Oriente nell'età repubblicana*, in B. ANTELA-BERNÁRDEZ-T. ÑACO DEL HOYO (edited by), *Transforming Historical Landscape in the Ancient Empires*, Oxford, 2009, 131-136; ID., *Senatus consultum de Asclepiade Clazomenio sociisque*, in *ZPE*, 135, 2001, 73-116; ID., *Seleuco di Rhosos. Cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo-repubblicana*, Pisa, 2006, *passim*; ID., *La cittadinanza è un'altisonante sciocchezza* (Diod. 37.18). *Alcune riflessioni sulla diffusione della cittadinanza romana tra i Greci orientali nel I sec. a.C.*, in *Teoria*, 27, 2007, 31-44.

⁶⁴ Sulla ricostruzione della *lex Irnitana* in particolar modo in riferimento agli aspetti che maggiormente qui interessano vd. il fine contributo di U. LAFFI, *Quando il convenuto non può rifiutare di essere giudicato nella comunità di appartenenza: a proposito di lex Irnitana <LXIX>*, 10-15, in *BIDR*, VIII, IV serie, 2018, 109-120.

e specificità locali. Forse il punto di sintesi può rinvenirsi nell'equilibrio e bilanciamento tra il rispetto assoluto delle libertà complessive, e l'efficace concentrazione di attività e funzioni di amministrazione di carattere fondamentale.

Così, certamente, la competenza militare apparteneva in via esclusiva al potere centrale romano, il quale, però, lasciava alle autonomie locali tutte le libertà ed autonomie possibili, residuando la cittadinanza romana come garanzia per l'ampliamento dei diritti di cui il provinciale neocittadino non poteva essere già titolare, un ampliamento giustificato soprattutto in età antoniniana da ragioni umanitarie.

Analogamente, peraltro, si struttura l'odierna cittadinanza europea, quale *status* concorrente ed ampliativo dei diritti che vengono riconosciuti dagli ordinamenti nazionali.

Nell'Impero romano il doppio canale creato dalla concorso delle cittadinanze locali e della cittadinanza romana risuonava sincronicamente al fine di garantire l'equilibrio tra gli ordinamenti; si trattava di un modello mirabile, di cui abbiamo testimonianze plurime, e tra di esse di certo la testimonianza gaiana di cui si è fatto commento (1.55), per la quale l'accesso alla struttura patriarcale della *familia* romana è concessa al neo cittadino, solo se migliorativa dello status della prole rispetto all'ordinamento di origine.

Capitolo III

I mutamenti dello *status civitatis*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La cittadinanza nella dinamica di *status*. – 3. Il *senatus consultum de Asclepiade Clazomenio sociisque*. – 4. Il dossier di Seleuco di Rhosos. – 5. *L'optio fori*. – 6. Dall'evergetismo di Adriano al cosmopolitismo di Marco Aurelio.

1. Premessa

L'analisi fin qui condotta ha rivelato alcune complessità non del tutto risolte sulle quali è opportuno innestare ulteriori approcci e riflessioni, anche riprendendo l'esame di importanti documenti già sommariamente richiamati in precedenza, che costituiscono, sia pure nella relatività di testimonianze emerse occasionalmente, la spia di tendenze più ampie.

Il mai sopito problema dell'immigrazione che caratterizza la nostra epoca sollecita lo storico del mondo antico, giurista o no¹, ad interrogarsi sulla costruzione dello statuto identitario che afferisce una specifica *communitas*, intendendosi con tale espressione il luogo nel quale le relazioni sociali si elevano a *comunitarizzazione* (*Vergemeinschaftung*) se e nella misura in cui,

¹ Si condivide appieno il monito di Arnaldo Momigliano in *Le conseguenze del rinnovamento della storia dei diritti antichi*, in *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche*, Firenze, 1966, 22, per cui l'unica vera distinzione che rimane tra *storici-storici* e *storici giuristi* è la separazione dell'insegnamento delle facoltà.

citando Max Weber, «la disposizione dell'agire poggia [...] su una comune appartenenza soggettivamente sentita (affettiva o tradizionale), degli individui che ad essa partecipano»².

Nello studiare, seppur in una prospettiva storica³, temi complessi come quello relativo alle connessioni tra cittadinanza, identità ed accoglienza dello straniero dobbiamo volgere lo sguardo al passato non nelle vesti di nostalgici *laudatores temporis acti*, ma in qualità di ricercatori che indagano l'esperienza antica al fine di assumerla come chiave di lettura per criticità che le società umane continuamente ripropongono in un eterno ritorno, per intendere il quale si deve assumere la consapevolezza «che sono proprie le preoccupazioni odierne a modificare le domande che rivolgiamo al passato»⁴.

Un'indagine storico-giuridica che affronti consapevolmente il tema della cittadinanza, per sua stessa natura politico⁵, deve saper far affiorare le rotture e le discontinuità nell'interlocuzione tra l'oggi e il ieri, senza alcuna sottostima dell'eredità antica in un tema che rappresenta una costante nella storia dell'Uomo e delle strutture politiche da lui stesso plasmate.

Appare allora verisimile che la cittadinanza, secondo la condivisibile opinione di Costa, non sia altro che il *luogo della relazione fra potere e soggetti*, «L'espressione 'cittadinanza', nel linguaggio comune e nel lessico giuridico tradizionale, designa l'appartenenza di un individuo a uno Stato ed evoca princi-

² Vd. M. WEBER, *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen, 1922 (trad. it., a cura di P. Rossi, *Economia e società*, Milano, 1968, vol. I, 38); sul tema vd. R. ESPOSITO, *Communitas. Origine e destino della comunità*, Nuova edizione ampliata, Torino, 2006, IX, per bibliografia sul punto XXIX.

³ Vd. V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.)*. Una sintesi, Torino, 2009, cap. I, § 1 e cap. II, § 2; ID., *Conflitti politici cittadini e governo provinciale*, in F. AMARELLI (a cura di), *Politica e partecipazione nelle città dell'Impero romano*, Roma, 2004, 119 ss.; M. GENOVESE, *Libertas e civitas in Roma antica*, Acireale-Roma, 2012, spec. 33-54.

⁴ A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'Impero romano*, Roma-Bari, 2006, VI.

⁵ Vd. C. MEIER, *La nascita della categoria del politico*, Bologna, 1988, 276 ss.

palmente i problemi relativi alla perdita e all'acquisto dello status di cittadino. In tempi recenti, tuttavia, il termine 'cittadinanza' ha acquisito un significato più ampio, tanto da divenire un termine corrente del 'discorso pubblico' odierno. In questa prospettiva conviene intendere per 'cittadinanza' il rapporto politico fondamentale, il rapporto fra un individuo e l'ordine politico-giuridico nel quale egli si inserisce [...]. 'Cittadinanza' è un'espressione utilizzabile per mettere a fuoco il rapporto politico fondamentale e le sue principali articolazioni: le aspettative e le pretese, i diritti e i doveri, le modalità di appartenenza e i criteri di differenziazione, le strategie di inclusione e di esclusione. Studiare questi temi dal punto di vista della 'cittadinanza' significa assumerli come profili di un oggetto di analisi di cui si intende sottolineare l'unitarietà»⁶.

Ovviamente, come lo Studioso ricorda, la cittadinanza evoca essenzialmente due problemi: quello del suo acquisto e quello della sua perdita.

Si tratta di due momenti di notevole interesse, in quanto una loro analisi ci obbliga a non confondere il *discorso sulla cittadinanza* con i *diritti di cittadinanza*, poiché i diritti di cittadinanza (i diritti radicati e derivati dall'acquisto della *civitas*) sono una delle rappresentazioni più significative dell'ordinamento della *civitas*, forse addirittura quella più qualificante, assumendo la relazione di cittadinanza sostanza se, e solo se, aganciata alle tutele che garantisce al suo titolare.

Così impostata, la riflessione impone di capovolgere la posizione filosofica giusnaturalistica che fonda lo *status civitatis*, affrancato dall'appartenenza a qualsiasi comunità politica, come fondativo dei diritti del soggetto *uti singulus*.

Il diritto romano percorre nella edificazione di tale *status* strade diverse da quelle che conducono a possibili esiti giusnaturalistici⁷. Di conseguenza, lo *ius gentium*, il tema più suscet-

⁶ P. COSTA, *La cittadinanza*, Roma-Bari, 2014, 3 s.

⁷ A cui Max Kaser dedicò il suo ultimo lavoro a cui si rinvia per una attenta disamina del problema *Ius gentium*, Köln-Weimar-Wien, 1993, 17.

tibile di essere connotato in senso giusnaturalistico, appare connesso in modo indissociabile all'idea di un *Cosmos*, un ordine di stati giuridicamente equiparati, che articola l'Umanità mantenendone la connessione e la convivenza, senza il rinvio ad un principio di razionalità immanente, che domina invece la storia moderna⁸.

La postsovrànità, una fase della storia umana conseguente al progressivo tracollo delle statualità nazionali, consente di potere tentare di rifondare le relazioni tra i popoli oltre i confini geografici, preservando la dimensione politica e giuridica nell'edificazione di una *civitas* universale, di un cosmopolitismo antropologico a base giuridica⁹.

La pacifica convivenza tra uomini, il rispetto dei diritti propri di uno stato di cittadinanza globale all'interno di uno statuto giuridicamente garantito allontana dallo giusnaturalismo ed induce alla ricerca di una possibile formazione di un ordinamento giuridico globalizzato. Prospettiva avvincente, ma non utopistica, come già Kant prefigurava¹⁰, ed in ogni caso tale da giustificare ricerche sulla cittadinanza romana nell'Impero, che per molti aspetti ha realizzato storicamente un assetto che componeva pulsioni globalizzanti e localismi identitari.

Nel periodo di massima diffusione dell'Impero romano, lo *status civitatis* organizzato per livelli plurimi non conflittuali,

⁸ O. BEHREND, *Che cos'era il ius gentium antico?*, in M.P. BACCARI-C. CASCIONE, *Tradizione romanistica e costituzione*, I, Napoli, 2006, spec. 482 ss.

⁹ Per una costruzione di teoria generale sulla *civitas* v. P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. I. Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma-Bari, 1993, 3 ss.; ID., *La cittadinanza: un tentativo di ricostruzione 'archeologica'*, in D. ZOLO (a cura di), *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Roma-Bari, 1994, 54 ss.

¹⁰ A. CARTER, *The Political Theory of Global Citizenship*, London, 2001, 1; cfr. C. WIHTOL DE WENDEN, *European Citizenship and Migration*, in R. LEVEAU-K. MOHSEN-FINAN-C. WIHTOL DE WENDEN (a cura di), *New European Identity*, London, 2002, 79-89; W. KYMLICKA, *Multicultural Citizenship*, Oxford, 1995, 10 ss.

sembra essere lo snodo storicamente inверatosi, sciogliendo il quale si è potuto garantire la convivenza di alterità inizialmente contrapposte.

La convinzione della plausibilità dell'approccio proposto si fonda su un'analisi delle fonti combinata agli apporti speculativi delle teorie comunemente definite *postsovraniste*, favorevolmente accolte in ambito europeo, soprattutto per l'idea di una *multilevel governance* che molto si adatta alla natura ontologicamente ibrida dell'Europa.

Un dato è comunque certo: tali teorie, indifferentemente dalla loro qualificazione linguistica, *multilivellari* o *poststatuali*, tendono a segnare un punto di rottura con quelle tradizionalmente *statocentriche*.

Il problema posto dalle pulsioni globalizzanti della Modernità risiede nella necessità di coniugare cosmopolitismo e provincialismo, di non omogeneizzare le comunità territoriali, bensì di cosmopolitizzarle dal loro interno. Il cosmopolitismo non si sovrappone in tal modo in via egemonica alle singole identità territoriali, ma, sulla scorta di una logica includente, si apre alle interdipendenze dei poteri del tutto differenziati che esso viene a coordinare.

Lo Stolfi¹¹ ricorda la distanza che l'antico rivela rispetto all'orizzonte entro il quale si è oggi soliti guardare alla cittadinanza: ossia quello di appartenenza ad una comunità e di titolarità di diritti, sulla scorta di quanto rilevato da Habermas, per cui il concetto di cittadinanza designa «uno 'status di cittadino' definito dai 'diritti civili'»¹².

Gli Stati nazionali si trasformano per tale via in entità politiche più ampie, che mutuano la forza dell'idea dell'Impero non come forma accentratrice di statualità, bensì nell'opposta funzione di superamento della sovranità, che il sistema postsovrano distribuisce la rende condivisa. L'Impero viene concepito come

¹¹ E. STOLFI, *Polites e civis*, cit., 22.

¹² J. HABERMAS, *Morale, Diritto, Politica*, trad. it., Torino, 2001, 112.

totalità asimmetrica tra potere militare-economico-politico-ideologico, in grado di esercitare egemonia e funzioni sovrane anche senza presenza territoriale, anche travalicando confini¹³.

I caratteri della sovranità o nuova sovranità che l'Impero così concepito esprime consistono nell'indeterminatezza dei confini, nell'universalità, nella concezione pluralista dei diritti e nella loro asimmetria, nella struttura sociale multinazionale fondata sulla rete su più livelli della *governance*.

L'attenzione verrà soffermata di seguito su alcuni aspetti peculiari della cittadinanza romana, soprattutto sui modi di ammissione alla *civitas Romana* e la percezione che di questa il peregrino aveva.

2. La cittadinanza nella dinamica di status

È nozione istituzionale¹⁴ che la filiazione legittima rappresentava nell'ordinamento giuridico romano il modo ordinario attraverso cui si acquistava la cittadinanza romana. Era compito del *paterfamilias* presentare il nuovo cittadino al censore, il quale avrebbe provveduto a registrarlo nelle liste dei *cives* assegnandolo alla classe censitaria corrispondente; procedura che per gli schiavi liberati (*liberti*) si ebbe in una fase molto più tarda¹⁵. Sono cittadini romani, dunque, i figli legittimi che

¹³ Contrariamente, il diritto ha necessità, nelle pagine di Natalino Irti, di un luogo inteso kantianamente come forma *a priori*. A detta dello studioso: «il diritto ha e non può non avere una forma spaziale, la quale si manifesta in un duplice profilo: da un lato, perché la norma ha sempre bisogno di un ambito applicativo, è norma di questo o di quello spazio; dall'altro, perché la norma prescrive al destinatario di tenere una certa condotta in un dato luogo»: N. IRTI, *Le categorie giuridiche della globalizzazione*, in *Rivista di Diritto Civile*, I, 2002, 625.

¹⁴ Si veda per tutti E. VOLTERRA, *Istituzioni di diritto privato romano*, Roma, 1977, 63 ss.

¹⁵ A.E. GORDON, *Epigraphica I. On the first Appearance of the Cognomen in Latin Inscriptions of Freedmen*, in *Classical Archeology* (Berkeley) 1.4,

acquistano lo *status civitatis* che il padre possedeva al momento del loro concepimento; per quanto riguarda i figli illegittimi, nati al di fuori di una unione qualificabile come *iustae nuptiae*, questi acquistano lo *status civitatis* che la madre deteneva al momento della loro nascita. I nati da un matrimonio fra un peregrino ed una cittadina romana, fra i quali fosse esistito il *ius conubii*, erano pertanto *peregrini*; al contrario, i nati da un'unione fra uno straniero ed una cittadina romana, fra i quali non fosse esistito tale diritto erano cittadini romani. Le istituzioni gaiane (1.77-78)¹⁶, ci informano che una *lex Mini-*

1935, 155-61; H. SOLIN, *Onomastica ed epigrafia. Riflessioni sull'esegesi onomastica delle iscrizioni romane*, in *Quaderni Urbinati di Cultura Classica*, 18, 1974, 125.

¹⁶Gai, *inst.* 1.77-78: "[77] *Item si civis Romana peregrino, cum quo ei conubium est, nupserit, peregrinus sane procreatur et is iustus patris filius est, tamquam si ex peregrina eum procreasset. Hoc tamen tempore e senatus consulto, quod auctore divo Hadriano sacratissimo factum est, etiamsi non fuerit conubium inter civem Romanam et peregrinum, qui nascitur, iustus patris filius est.* [78] *Quod autem diximus inter civem Romanum peregrinamque nisi conubium sit, qui nascitur, peregrinum esse, lege Minicia cavetur, ut is quidem deterioris parentis condicionem sequatur. Eadem lege autem ex diverso vavetur, ut si peregrinus, cum qua ei conubium non sit, uxorem duxerit civem Romanam, peregrinus ex eo coitu nascatur. Sed hoc maxime casu necessaria lex Minicia fuit; nam remota ea lege diversam condicionem sequi debebat, quia ex eis, inter quos non est conubium, qui nascitur, iure gentium matris condicioni accedit. Qua parte autem iubet lex ex cive Romano et peregrina peregrinum nasci, supervacua videtur; nam et remota ea lege hoc utique iure gentium futurum erat.* ["[77] Analogamente, se una cittadina romana avrà sposato uno straniero con cui ha conubio, procrea certo uno straniero, e questo è figlio legittimo del padre, come se costui l'avesse procreato con una straniera. Oggi, però, in base al senatoconsulto fatto per iniziativa del divino Adriano, anche se non ci fosse stato conubio tra la cittadina romana e lo straniero, colui che nasce è figlio legittimo del padre. [78] Quello che abbiamo detto, per cui chi nasce da una cittadina romana e da uno straniero ... è straniero, lo dispone la legge Minicia. ... Dalla medesima legge è per altro verso disposto che se un cittadino romano abbia preso in moglie una straniera con cui non ha conubio, da quel rapporto il figlio nasca straniero. Ma nel primo caso La legge Minicia è particolarmente necessaria; tolta infatti quella legge, si dovrebbe seguire buna condizione diversa, poiché chi nasce da co-

*cia*¹⁷ derogò al principio per cui i nati da genitori tra i quali non esistesse il *ius conubii* (definibile, molto sommariamente, come una capacità matrimoniale a contrarre nozze legittime) seguivano la condizione della madre; la stessa legge stabilì che i nati da unioni tra Romani e peregrini seguissero la condizione del coniuge peregrino.

In via decretale il senato, soprattutto in epoca adrianea, contribuì a favorire l'aumento dei cittadini prevedendo che il figlio nato da un'unione legittima fra un latino e una cittadina romana fosse cittadino romano; inoltre, si ammise che i cittadini e le cittadine di Roma che avessero contratto matrimoni con peregrini, ritenendo per errore che questi ultimi fossero concittadini, potessero attraverso l'istituto dell'*erroris causae probatio* far conseguire ai figli e al coniuge (tranne che quest'ultimo fosse un *dediticius* o una *dediticia*) la *civitas romana*¹⁸.

Lo stesso beneficio era concesso alla donna latina che si fosse unita con un peregrino, ritenendolo latino.

Conseguiva la cittadinanza unitamente alla moglie e al figlio il *latinus Aelianus* (lo schiavo manomesso prima che avesse compiuto i trenta anni e al quale la *lex Aelia Sentia* conferiva la latinità e non la cittadinanza)¹⁹, unitosi in matrimonio con una romana oppure con una latina colonaria o *Aeliana*, quando il figlio nato da questa unione avesse compiuto un anno di età. È bene precisare che l'acquisto della cittadinanza romana da parte dei genitori non muta lo *status civitatis* del figlio già nato:

loro fra cui non c'è connubio segue per il diritto delle genti la condizione della madre. Nella parte invece in cui si stabilisce che da un cittadino romano e da una straniera nasca uno straniero, la legge è inutile, poiché, anche tolta questa legge, per diritto delle genti sarebbe così.

¹⁷ Sulla cui datazione vd. P. BUONGIORNO, *Lex Minicia de liberis*, in H. HEINEN *et alii* (Hrsg.), *Handwörterbuch der Antiken Sklaverei*, Stuttgart, 2017, Band 2, 1775-1776.

¹⁸ Sull'istituto vd. C. TERRENI, *Gaio e l'erroris causae probatio*, in *Labeo*, 45 (3), 1999, 398-342.

¹⁹ Cfr. Gai, *inst.* 1.29.

eccezione la si faceva per il figlio del latino che divenisse cittadino romano.

Ma la cittadinanza romana, come la latinità, poteva essere concessa pure a soggetti stranieri liberi, membri di una comunità riconosciuta tale da Roma e ciò poteva avvenire o attraverso una disposizione del *Populus Romanus*, o un decreto del senato di Roma o, più tardi, una costituzione imperiale. Tale concessione poteva essere fatta individualmente oppure collettivamente, coinvolgere, dunque, una singola persona oppure tutti i membri di una data collettività. Le concessioni individuali o collettive della cittadinanza costituivano uno dei fattori più importanti della politica romana nei confronti delle popolazioni soggette. In merito alla concessione individuale della cittadinanza, ad esempio, la *lex Acilia repetundarum* del 123/122 a.C. concedeva la cittadinanza romana al peregrino che avesse accusato di concussione, radicando la relativa *quaestio de repetundis*, un magistrato romano ottenendone la condanna.

Nel 90 a.C. Roma, stante la minaccia delle armi degli antichi alleati italici, i quali miravano alla costituzione di uno Stato italico libero, fu costretta con la *lex Iulia de civitate danda* (dal nome del rogator il console *Lucius Iulius Caesar*) a concedere la cittadinanza ai Latini e agli Italici che non avessero partecipato alla guerra o si fossero da questa ritirati: sembra che una successiva *lex* avesse attribuito ai comandanti romani la facoltà di concedere la cittadinanza romana ai soldati italici e spagnoli che avessero combattuto sotto i loro ordini. La *lex Plautia Papiria* dell'89 a.C., integrata da un senatoconsulto, concesse, poi, a tutti i Latini e agli alleati italici la cittadinanza romana, purché individualmente ne facessero domanda al censore entro un termine stabilito.

Si discute se la concessione della cittadinanza romana ad un peregrino appartenente ad una comunità dipendente da Roma facesse perdere a quest'ultimo i suoi diritti di fronte alla comunità originaria o se rimanesse applicabile nei suoi confronti il diritto regolatore della comunità di appartenenza. Sembra, a tale riguardo, che il principio espresso da Cicerone nell'ora-

zione *pro Balbo*²⁰ sull'incompatibilità di due cittadinanze diverse in capo al medesimo soggetto fosse applicabile esclusivamente ai soli cittadini romani.

A mano a mano che Roma si espanse si diffuse sempre di più la tendenza ad uguagliare la situazione degli individui da essa dipendenti: questa tendenza si concluderà con il noto editto di Caracalla e la concessione della cittadinanza a tutti gli abitanti dell'Impero (212 d.C.).

Oltre a questi modi di concessione della cittadinanza non dobbiamo dimenticare l'attività privata attraverso la quale la si poteva concedere: stiamo parlando delle manumissioni. Il cittadino poteva trasformare lo schiavo sottoposto alla sua *pote-stas* in uomo libero e renderlo al tempo stesso cittadino (liberto). Lo schiavo manomesso infatti acquistava nello stesso tempo lo *status libertatis* e lo *status civitatis* propri del suo manomissore. A tale riguardo è bene precisare che non può limitare gli effetti della sua manomissione alla sola concessione della libertà: rendere un uomo libero significa renderlo necessariamente altresì cittadino. Ma le uniche manomissioni che accompagnavano alla libertà anche la cittadinanza erano quelle regolate dallo *ius civile*: quella fatta attraverso l'atto solenne della *vindicatio* (*vindicta*); quella fatta per testamento (*testamento*); e quella fatta per censimento (*censu*). Più tardi gli schiavi resi liberi dal *dominus* alla presenza di testimoni, ma senza le formalità vincolanti dello *ius civile*, poterono chiedere al pretore una tutela processuale volta a far sì che il loro ex padrone non potesse rivendicarli. Il pretore infatti negava a quest'ultimo l'opportuna *actio* (*denegatio actionis*) finalizzata a far ricadere i liberti (gli schiavi liberati) in servitù. Queste forme irrituali di manomissione non potevano concedere secondo il *ius civile* che gli schiavi liberati divenissero anche cittadini di Roma; così, per attribuire loro uno *status* giuridico la *lex Iunia Norbana* li qualificò alla stregua dei *Latini prisci* e dei *colonia-*

²⁰ Cic., *Balb.* 28.

rii. Avevano, pertanto, il *ius commercii inter vivos*, ma *non mortis causa* e di conseguenza alla morte il loro patrimonio sarebbe stato acquisito dal manomissore.

Verso la fine dell'età repubblicana il forte aumento della popolazione servile rese necessario intervenire sulla libertà di manomettere: così, la *lex Fufia Caninia* del 2 a.C. stabilì che per testamento non fosse possibile liberare più di due schiavi se il defunto ne avesse avuti tre; non più della metà a chi ne avesse avuti da quattro a dieci; fino ad un terzo se il *de cuius* ne avesse avuti da undici a trenta; fino a un quarto ed almeno dieci se ne avesse avuti da trentuno a cento; fino a un quinto se ne avesse avuti da centouno a cinquecento, ed in ogni caso mai più di cento.

Con la *lex Aelia Sentia* del 4 d.C. si stabilì che non acquistassero la cittadinanza romana, ma diventassero solo *Latini*, gli schiavi manomessi nelle forme del *ius civile* ma da padroni minori di venti anni. Questa legge vietò anche le manumissioni effettuate in frode ai creditori e stabilì che gli schiavi, i quali fossero stati puniti per determinati reati, venissero posti, se manomessi, nella condizione di *peregrini dediticii* con il divieto di entrare nel raggio di cento miglia da Roma; in caso di violazione sarebbero stati venduti schiavi all'asta sotto l'espressa condizione di non poter servire entro il raggio di cento miglia dalla città e di non poter essere manomessi.

Merita infine una particolare attenzione il problema della cittadinanza alla clientela. La testimonianza più importante sulla nascita della clientela è costituita da un brano di Dionisio di Alicarnasso²¹.

Lo storico narra di come Romolo volle che le classi inferiori a Roma non fossero inquadrare in forme servili come avveniva in Grecia, per questo motivo dispose che questi ceti afferissero, attraverso l'istituto della clientela, alla protezione ed al patronato dei potenti. Romolo avrebbe fatto questo per evitare le guerre intestine che caratterizzavano altre città. Attualmente

²¹ Dio. Cass. 2.9.

gode di un certo favore la teoria secondo la quale i clienti non sarebbero stati originariamente in possesso del diritto di cittadinanza.

Il Magdelain²² ha sostenuto che i *clientes* sarebbero stati sforniti della cittadinanza e ciò sarebbe provato dal fatto che non avrebbero potuto agire giudizialmente se non attraverso il *ius postulationis* del relativo *patronus*. Successivamente però questo diritto lo avrebbero acquisito dal momento che come ha evidenziato il Serrao²³ fu loro vietata qualsiasi azione contraria al patrono in sede giudiziaria.

È stato notato però la stranezza per cui un ordinamento che concedeva la cittadinanza anche ai servi manomessi non l'avesse concessa ai clienti, ed è anche strano che le fonti riportino insieme, nella medesima legge romulea, sia la disposizione riguardante il patronato in giudizio, sia il divieto di accusare o di testimoniare contro il padrone (il quale presuppone che il cliente poteva accusare altre persone)²⁴.

L'ipotesi dell'esclusione dei clienti dalla cittadinanza diventa del tutto inverosimile se accediamo alla tesi secondo cui i clienti erano reclutati, o reclutati anche, tra i cittadini impoveriti. Sarebbe infatti arduo ammettere che un atto essenzialmente privato, come quello di chi si affida alla *fides* del patrono diventandone cliente, avesse avuto come automatica conseguenza la decadenza del cliente dalla *civitas* e la sua conseguente espulsione dalle curie, tanto più che le fonti ricordano come i patrizi controllassero le votazioni nei comizi attraverso i suffragi dei clienti.

Se invece riteniamo che la clientela fosse reclutata tra gli stranieri, dovremmo pensare che gli stranieri poveri e ignobili

²² A. MAGDELAIN, *Remarques sur la société romaine archaïque*, in *Revue des Études Latines*, 49, 1971, 103 ss., part. 105-10.

²³ F. SERRAO, *Patrono e cliente da Romolo alle XII tavole*, in *Studi Biscardi*, VI, Milano 1987, 293-309.

²⁴ Vd. A. MASTROCINQUE, *Sulle forme di acquisizione della civitas romana*, *Diritto@Storia*, 2, 2003.

venissero a creare un ceto, vincolato con legami privati alle *gentes* patrizie, paragonabile al ceto dei *paroikoi*, dei *metoikoi*, o dei *perioikoi* delle città greche: masse di residenti privi della cittadinanza. La successiva concessione della cittadinanza ad una moltitudine così grande di persone avrebbe costituito l'avvenimento più rilevante nella storia romana arcaica dopo la creazione della repubblica, avvenimento del quale però la tradizione non conserva alcun ricordo.

È dunque preferibile ammettere che i clienti fossero cittadini, la cui capacità giuridica era ridotta da obblighi (di carattere privato, ma sanciti, in parte, anche dalla legge) nei confronti dei patroni.

Si è sottolineato che lo *status civitatis*, come tutti gli altri stati personali, nell'ordine giuridico romano non era permanente, poteva, infatti, modificarsi lungo la vita del cittadino.

Già il Mommsen aveva scritto nel suo monumentale *Römisches Staatsrecht*²⁵ come i censori espletando le loro funzioni rifondassero in via simbolica la città, escludendo dal novero dei *cives* coloro che per più cause avessero perduto la *civitas Romana*.

Alcune riflessioni sulla perdita della cittadinanza rinvenibili nelle opere di Cicerone meritano particolare attenzione, già manifestata, sotto diverse angolature, nei loro preziosi studi dal Valditara e dal Laffi²⁶, i quali sono giunti a conclusioni pienamente condivisibili, soprattutto perché le affermazioni del retore corroborano un'idea di cittadinanza fluida nella quale il valore identitario appare evanescente.

Di particolare interesse per le suggestioni che offrono sono le pagine che il Laffi dedica a tre orazioni ciceroniane: quella in difesa di Cecina, quella in difesa di Balbo ed quella che dovette pronunciare dinanzi al collegio dei pontefici per perorare

²⁵ TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II, Leipzig, 1887, 232 e nt. 1.

²⁶ G. VALDITARA, *Civis Romanus Sum*, Torino, 2018, spec. 81-84; U. LAFFI, *Perdere la cittadinanza romana*, in *Index*, 46, 2018, 1-29.

la ricostruzione della sua meravigliosa abitazione sul colle Palatino al ritorno dal suo esilio (Cic., *dom.* 77-80). Il Laffi evidenzia come, seguendo il ragionamento dell'Arpinate, la perdita della cittadinanza sia sempre stata considerata all'interno dell'ordinamento giuridico dell'Urbe come conseguenza di un atto volontario. Nella *pro Caecina*, difendendo la cittadinanza romana del volterrano Aulo Cecina, l'oratore afferma:

Cic., *Caec.* 101: "*Verum id feci, non quo vos hanc in hac causa defensionem desiderare arbitrarer, sed ut omnes intellegerent nec ademptam cuiquam civitatem esse neque adimi posse. Hoc cum eos scire volui quibus Sulla voluit iniuriam facere, tum omnis ceteros novos veteresque civis. Neque enim ratio adferri potest cur, si cuiquam novo civi potuerit adimi civitas, non omnibus patriciis, omnibus antiquissimis civibus possit*"²⁷;

Nella difesa redatta per Balbo proprio in tema di cittadinanza, si legge:

Cic., *Balb.* 27: "*ius omne nostrum [...] non solum in legibus publicis positum, sed etiam in privatorum voluntate. Iure enim nostro neque mutare civitatem*"²⁸ *quisquam invitus po-*

²⁷ Cic., *Caec.* 101: "L'ho fatto, però, non perché ritenessi che questa controversia vi facesse sentire il bisogno di questo particolare argomento di difesa, ma per rendere chiaro all'intelligenza di tutti, oltre al fatto che il diritto di cittadinanza non è stato mai tolto a nessuno, anche l'impossibilità di toglierlo: un punto di diritto, di cui ho voluto rendere consapevoli non solo i cittadini che furono oggetto dell'illegale provvedimento di Silla, ma pure tutti gli altri, vecchi e nuovi. Non si potrebbe, in realtà, assolutamente giustificare perché mai una volta ammessa per il passato la possibilità di togliere a qualche cittadino recente la cittadinanza, non si debba ammettere anche per il presente nei riguardi di tutti i patrizi e di tutti i cittadini più antichi".

²⁸ Come ha precisato Laffi: «si parla qui di *mutatio civitatis*, ma va subito precisato che, quando ha come soggetto un cittadino romano, l'espressione *mutare civitatem* è equivalente a *amittere civitatem*»: LAFFI, *Perdere la cittadinanza*, cit., 1.

*test, neque si velit mutare non potest, modo adsciscatur ab ea civitate cuius esse se civitatis velit*²⁹.

Una simile insistenza sul fatto che nessun *civis* può essere privato contro la sua volontà (*invitus*)³⁰ della cittadinanza appare condizionata dalla necessità, che vincolava Cicerone nella difesa di Cecina, a dimostrare l'illegittimità dei provvedimenti normativi sillani degli anni 82/81 a.C., con i quali il dittatore aveva privato della *civitas Romana* gli abitanti di Arezzo e di Volterra.

Prima di riprendere l'esegesi che dei passi richiamati offre il Laffi è metodologicamente opportuno, come d'altronde lo Studioso fa, soppesare con particolare prudenza le affermazioni di Cicerone, in quanto, come ricorda il Guarino, trattasi di un uomo «fortemente condizionato dalle varianti contingenze politiche cui si trovò ad operare, dagli scopi diversi e talvolta insinceri per cui di volta in volta parlò e scrisse»³¹.

Per di più v'è da tenere costantemente presente un dato che al contrario della generalizzata diffidenza verso la fonte pare molto spesso essere trascurato: ossia, come scrive il Venturini, l'attività retorica dell'Arpinate non si esauriva semplicemente in una attività difensiva o accusatoria in senso stretto, ma perveniva, in realtà, ad avere una forza nomopoietica proponendo ai diversi collegi giudicanti efficaci esegesi dei testi legislativi,

²⁹ Cic., *Balb.* 27: "... tutto il nostro diritto ... relativo al mutamento della cittadinanza ... non solo prende in considerazione il disposto di leggi pubbliche, ma anche il consenso individuale. In base al nostro diritto nessuno può cambiare cittadinanza contro la propria volontà e non cambiarla in caso lo voglia, purché sia accolto da quella comunità statale di cui vuol divenire cittadino".

³⁰ Vd. E. TODISCO, *Non solum in legibus publicis sed etiam in privatorum libertate. Cittadinanza romana e voluntas nella pro Balbo di Cicerone*, in S. CAGNAZZI et alii (a cura di), *Scritti di storia per M. Pani*, Bari, 2011, 477-489.

³¹ A. GUARINO, *Cicerone come e quando*, in *Pagine di Diritto Romano*, V, Napoli, 1994, 80.

che sollecitavano la personale sensibilità degli *iudices* circa la possibilità di ripercussioni della sentenza sul più generale piano di politica legislativa³².

Ciò premesso è una sicura iperbole l'affermazione dell'oratore contenuta nella *pro Caecina* per cui difendendo la cittadinanza dei municipi a cui Silla aveva fatto ingiustizia, tutelava invero la cittadinanza di tutti gli altri cittadini, *novi* e *veteres*. Utilizzando infatti una forma di argomentazione *per absurdum*, Cicerone afferma che se fosse stato accettato che un nuovo cittadino, come Cecina, potesse essere impunemente privato della sua cittadinanza, allora si sarebbe potuto giustificare la privazione della *civitas* anche a tutti i patrizi e a tutti i cittadini di antica stirpe³³ (*Caec.* 101). È del tutto evidente in questo frangente l'«intento di autopromozione»³⁴ di Cicerone presso tutti i gruppi che si erano opposti al regime sillano.

Al fine di avvalorare la sua tesi sull'illegittimità della normativa sillana relativa alla perdita della cittadinanza, Cicerone, osserva il Laffi, rileva che lo stesso Silla aveva fatto aggiungere nella legge una clausola: *si quid ius non esset rogarier, eius ea lege nihilum rogatum* (*Caec.* 95)³⁵, sulla quale ha proposto acuta analisi la Maganzani³⁶. Trattasi di una clausola tralaticia che Cicerone riporta anche in altri luoghi della sua produzione retorica, ad esempio per sostenere l'illiceità della legge di Clodio

³² Cfr. C. VENTURINI, *L'argomentazione giuridica: dalla retorica classica alla moderna argomentazione*, in A. MARIANI MARINI-F. PROCCHI (a cura di), *L'argomentazione e il metodo nella difesa*, Pisa 2004, 26; ID., *Un caso di "appellatio"*. Note in margine ad *Ascon.* 65 s. *Stangl* = 84 *Clark*, in *Index* 16 (1998), 47 ss.

³³ Cic., *Caec.* 101.

³⁴ G. MASELLI, *La «Pro Caecina» di Cicerone. Questioni private e opportunità d'immagine*, Fasano, 2006, 206 nt. 131.

³⁵ LAFFI, *Perdere la cittadinanza*, cit., 4.

³⁶ L. MAGANZANI, *La sanctio e i rapporti fra leggi*, in J.-L. FERRARY (a cura di), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia, 2012, 53-113, spec. 96-112.

che aveva disposto la *consecratio* dell'area della sua dimora sul Palatino³⁷. Nella prospettazione del caso che Cicerone offre al collegio dei *recuperatores* una simile clausola deve essere intesa quale presupposto per parametrare la validità di tutte le leggi.

Infatti, è fuori discussione, secondo la ricostruzione cicero-niana, che doveva essere considerata come non presentata una statuizione la cui *rogatio* non fosse conforme al diritto.

Dunque, come non vi sarebbe stata alcuna possibilità che lo stesso Cicerone fosse stato ridotto schiavo, per via legislativa, del suo interlocutore, poiché ciò sarebbe stato un fatto in aperta violazione dello *ius*, allo stesso modo si doveva ammettere che non tutto quello che il popolo abbia deliberato deve considerarsi valido. Per cui se nessun cittadino poteva essere privato dello stato di libertà, e ammettendo che lo *status civitatis* segue indissolubilmente quello *libertatis*, allora, conclude Cicerone, neppure la *civitas* poteva essere tolta ai cittadini, stante il legame che intercorre tra *civitas* e *libertas*.

Qualche anno dopo Cicerone riprenderà e svilupperà questi stessi argomenti nell'orazione *de domo* (77-80) per dimostrare l'illiceità dell'*ademptio civitatis* che discendeva dal contenuto della *lex Clodia de exilio Ciceronis* nella quale la perdita della cittadinanza conseguiva propriamente dalla pronuncia a carico di Cicerone dell'*aqua et igni interdictio*.

A prescindere dal fatto che Cicerone considerava la *lex Clodia* illegittima in quanto fatta approvare dal concilio della plebe in violazione dell'antica previsione decemvirale per cui *privilegia ne irroganto*, egli contestava, in particolare, che l'*aqua et igni interdictio* potesse produrre la perdita della cittadinanza, punto di notevole interesse, sul quale si è soffermato il Valditara³⁸. Ma Cicerone sa bene che il suo avversario potrebbe sferargli l'attacco più forte sotto il profilo del sistema del *ius civile*, che prevedeva varie fattispecie di perdita forzata della citta-

³⁷ Cic., *de dom.* 26.

³⁸ Vd. VALDITARA, *Civis Romanus*, cit., spec. 81-84.

dinanza, e proprio per questo motivo nella *pro Caecina* (98-100) individua singolarmente le fattispecie, tentando di dimostrare sofisticamente che per ognuna di essa vi è una manifestazione di volontà del soggetto, che in via diretta o in via indiretta, la ripudia.

Perdono la cittadinanza infatti i cittadini romani che si trasferiscono in una colonia latina e ciò avviene perché i coloni vi si trasferiscono per due ragioni o volontariamente o per sottrarsi a una *legis multa*³⁹. Ma se avessero voluto pagare questa multa, avrebbero potuto rimanere in possesso della cittadinanza, pertanto anche in questo caso la perdita della cittadinanza rientrerebbe in una scelta volontaria.

Perde altresì la cittadinanza romana il *civis* che è oggetto di *deditio*, quello cioè che è abbandonato dal *pater patratus* nelle mani di stranieri. Cicerone commenta che la *deditio* del *civis Romanus* ha per scopo quello di liberare la comunità dalla responsabilità di un comportamento empio sotto l'aspetto giuridico-religioso posto in essere dal *deditus*. E aggiunge che, quando è accettato, il *deditus* passa sotto la proprietà di coloro ai quali è consegnato e perde la cittadinanza romana; ma se non è accolto, il *deditus* conserva integra la sua condizione e il diritto di cittadinanza. A questo proposito, egli cita come esempio il caso di Ostilio Mancino (console nel 137 a.C.), che non fu accolto dai Numantini, ai quali era stato consegnato come *consularis* nel 136 a.C. in forza di una legge approvata *ex senatus consulto*.

Proseguendo nell'analisi delle fattispecie per le quali il cittadino perde la cittadinanza, Cicerone menziona il caso del figlio *in potestate* che viene venduto dal *paterfamilias*. In questo caso, la vendita, che comporta la riduzione in schiavitù e quindi la perdita della cittadinanza, esclude il sottoposto dalla *potestas* del *pater*. «Che cosa precisamente Cicerone voglia sostene-

³⁹ Su cosa si debba intendere con il vocabolo *multa* vd. LAFFI, *Perdere la cittadinanza*, cit., 8 s.

re con questa affermazione non è chiaro: forse intende dire che la privazione della cittadinanza in capo al cittadino soggetto a *potestas* che viene venduto dal padre è ascrivibile a un atto di volontà del *pater* stesso, che esercita la *potestas*, e non può essere imputata – potremmo così completare il ragionamento – a decisioni di organi pubblici»⁴⁰.

È il popolo invece che vende il cittadino che si è sottratto al servizio militare, producendone per questa via la riduzione in schiavitù. In questo caso, tuttavia, non si può affermare che il popolo privi la libertà al renitente: il popolo semplicemente giudica che non è un uomo libero colui che non ha voluto affrontare il pericolo per mantenersi libero.

Perde la libertà anche il cittadino che viene venduto per non essersi sottoposto al censimento ed anche in un simile evenienza non si può affermare, sempre a detta di Cicerone, che sia il popolo a deprivere della libertà l'*incensus*: il popolo semplicemente giudica che, come coloro che si trovano in una condizione di *iusta servitus* diventano liberi mediante l'iscrizione nelle liste del censo, così chi, essendo libero, ha rifiutato di farsi censire, si è tolto la libertà *ipsum sibi*, da se stesso.

È appena il caso di rammentare, peraltro, che questi modi di perdita della cittadinanza, come le vendite *trans Tiberim*, rappresentavano una forma di archeologia giuridica trattandosi di forme, come ritiene il Kaser⁴¹, scomparse da tempo. Evidentemente l'oratore voleva dare ai giurati, come sottolinea il Laffi⁴², l'impressione di avere compiuto una ricognizione completa di situazioni riconducibili ai primordi della storia di Roma.

Per quel che riguarda l'*exilium*, Cicerone mette subito in chiaro che questo istituto *non supplicium est, sed perfugium*

⁴⁰ LAFFI, *Perdere la cittadinanza*, cit., 13.

⁴¹ M. KASER, *Das römische Privatrecht I*, München, 1971, 292.

⁴² LAFFI, *Perdere la cittadinanza*, cit., 14.

portusque supplici. In nessuna delle leggi romane si trova che un delitto viene punito con l'*exilium*; piuttosto quanti vogliono evitare le pene comminate dalle leggi si rifugiano nell'esilio come presso un altare. Se costoro volessero subire in patria la forza della legge, perderebbero prima la vita che la cittadinanza. Poiché non lo vogliono, non si può affermare che ad essi venga tolta la cittadinanza: sono loro stessi che l'abbandonano e vi rinunciano. E poiché, secondo Cicerone, nessuno può avere due cittadinanze, essi perdono la cittadinanza romana nel momento in cui vengono accolti come cittadini nella comunità presso la quale hanno trovato rifugio come esuli. In sintesi: per Cicerone l'esilio si configura non come una pena ma come un mezzo per sfuggire a una condanna; l'esiliato perde la cittadinanza romana soltanto in quanto e nel momento in cui assume, per sua scelta spontanea, un'altra cittadinanza.

Da notare che Cicerone in questo passo non fa riferimento all'*aqua et igni interdictio*, la misura che, approvata dall'organo comiziale (di solito il *concilium plebis*), veniva pronunciata dal magistrato a carico dell'esiliato per impedirgli il rientro in patria.

È curioso che Cicerone non faccia menzione di una misura che era tutt'altro che secondaria per gli effetti giuridici che produceva. Si è pensato che la pronuncia dell'*interdictio* a seguito dell'espatrio non fosse allora una misura ordinaria, ma facoltativa. È un'ipotesi difficile da accogliere a detta di Laffi⁴³, in quanto autorizzerebbe a ritenere che l'esiliato, non impedito da un espresso divieto, potesse di sua volontà rientrare in patria non appena le circostanze politiche lo avessero consentito. Ma per i suoi fini a Cicerone interessava sottolineare soprattutto che l'*exilium* era una scelta volontaria: la menzione dell'*interdictio*, che aveva un indubbio carattere afflittivo con l'imposizione del divieto di tornare in patria, avrebbe introdotto nella discussione un elemento logico di turbativa e avrebbe richiesto una spiegazione.

⁴³ Vd. LAFFI, *Perdere la cittadinanza*, cit., 16 s.

Quando Cicerone torna a discutere dell'*exilium* nel 57 a.C., nell'orazione *de domo* che riguardava direttamente il suo *exilium*, non può fare a meno di trattare dell'*interdictio*. Della funzione dell'*interdictio* egli riesce a fornire una spiegazione (§ 78) che si accorda con la sua tesi generale: l'esilio di per sé non comportava la perdita della cittadinanza; l'esiliato non perdeva la cittadinanza prima di venire accolto come cittadino nella comunità presso la quale si era trasferito; per l'assunzione della nuova cittadinanza sarebbe stata determinante non tanto un'*ademptio civitatis*, quanto l'*aqua et igni interdictio*. L'*interdictio* quindi, secondo Cicerone, impediva il ritorno in patria dell'esule, ma non gli toglieva la cittadinanza romana; la cittadinanza romana l'esule la perdeva soltanto quando acquistava una nuova cittadinanza, e a questa mutazione di cittadinanza il cittadino romano era spinto proprio dalla pronuncia del divieto di tornare in patria.

Per parte della dottrina⁴⁴, invece all'*interdictio aqua et igni* sarebbe stata giunta come "pena accessoria" la perdita della cittadinanza. Valditara osserva come sia nell'uno che nell'altro caso il reo venisse escluso dalla comunità cittadina, «l'esilio e l'*interdictio* avevano come risultato proprio quello di eliminare fisicamente il colpevole da Roma»⁴⁵ e da ciò lo studioso desume una concezione meritocratica della cittadinanza, riservata solo a chi ne fosse degno.

Ma davvero la pronuncia dell'*aqua et igni interdictio* non determinava la perdita della cittadinanza romana? La testimonianza fondamentale al riguardo è quella offerta da Pomponio 37 *ad Q. Mucium* D. 50.7.18(17), che concerneva la questione se il *deditus non receptus* rimanesse cittadino romano o meno⁴⁶.

⁴⁴ C. FERRINI, *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale*, Roma, 1976, 160 s.

⁴⁵ VALDITARA, *Civis Romanus*, 82.

⁴⁶ LAFFI, *Perdere la cittadinanza*, cit., 21 ss.

P. Mucio sosteneva la tesi che il *deditus non receptus* non rimanesse cittadino romano, facendo leva su di un'interpretazione analogica: una volta che il popolo avesse deliberato che un cittadino fosse consegnato al nemico, questi doveva essere considerato come espulso dalla *civitas*, allo stesso modo (ed evidentemente con gli stessi effetti giuridici) che si manifestavano nel caso in cui il popolo avesse operato applicando a suo carico l'*aqua et igni interdictio*. Da tutto ciò appare che l'*aqua et igni interdictio* era considerata da autorevoli *prudentes* dell'età tardo-repubblicana una misura idonea a determinare la perdita della cittadinanza romana, anzi idonea per eccellenza, tanto da essere citata come termine di riferimento e parametro per casi analoghi. «Aggiungiamo che negli anni intorno a quello in cui Cicerone, nell'orazione *de domo* (57 a.C.), presenta il suo quadro unitario dell'esilio e dell'*aqua et igni interdictio*, l'originaria *aqua et igni interdictio* si era trasformata o stava trasformandosi in una pena vera e propria, che veniva comminata dalla legge, e costringeva a un esilio che non era più l'esilio volontario. E la pena comportava la perdita della cittadinanza. Di tutto ciò l'oratore sembra quasi non tener conto. Dovevano invece averne tenuto conto, realisticamente, gli otto tribuni che il 29 ottobre del 58 a.C. avevano promulgato una *rogatio* per il richiamo di Cicerone dall'esilio (Cic. *ad Att.* 3.23.1; cfr. *red. ad sen.* 4; 29; *Sest.* 69): il primo articolo proponeva di restituire all'uomo politico *civitatem et ordinem*. Evidentemente i tribuni sapevano che l'*interdictio* comportava la privazione della cittadinanza romana o, nell'incertezza, si cautelavano prendendo in considerazione, al fine di proteggere meglio l'esiliato, la situazione per lui potenzialmente peggiore»⁴⁷.

Comunque, che il criterio dell'attribuzione o della privazione della cittadinanza fosse di natura sanzionatoria a valenza meritocratica o meno, quello che emerge dalle fonti è una dinamica potentemente condizionata da prevalenti configurazio-

⁴⁷ LAFFI, *Perdere la cittadinanza*, cit., 19 s.

ni di politica del diritto, che rappresentano l'evidenza di concezioni assolutamente non identitarie della cittadinanza.

3. *Il senatus consultum de Asclepiade Clazomenio sociisque*

Ma come percepivano i peregrini l'acquisto della cittadinanza romana alla luce dei vantaggi che in concreto questo nuovo status offriva loro? La domanda non appare oziosa, perché il rispondere a tale quesito consente di andare oltre le mistificazioni ideologiche e meglio comprendere i rapporti tra statuti di cittadinanza differenziati, in origine antagonisti, e poi divenuti complementari.

In proposito è necessario non farsi irretire da quella *mitologia* che, dal mondo antico alla modernità, ha considerato lo *status* di piena cittadinanza romana (*civitas optimo iure*) come la conquista più appetibile per gli stranieri. Si tratta ovviamente di un costrutto propagandistico, propalato dalla parenetica romana fin dal principato di Augusto, ma meritevole di essere relativizzato e rivalutato in rapporto alle reali motivazioni degli stranieri che si trovavano a divenire neo-cittadini.

La concessione della cittadinanza romana era in realtà considerata dal senato una ricompensa appropriata per tutti quei peregrini che avessero supportato la causa romana durante i periodi di guerra. La cittadinanza romana venne conferita, ad esempio, in via premiale ad alcuni cartaginesi che all'epoca delle guerre puniche avevano tradito la loro patria⁴⁸. Ma le caotiche concessioni della cittadinanza verificatesi nel tempo senza possibilità di una loro ricostruzione sistematica, al di là della pur utile ricostruzione delle specifiche vicende che le hanno occasionate, mostrano il loro più fecondo valore euristico se

⁴⁸ Liv. 26.21.9-13; 27.5.7, su cui vd. C.E. GOODFELLOW, *Roman Citizenship. A Study of its Territorial and Numerical Expansion from the Earliest Times to the Death of Augustus*, Lancaster, 1935, 32.

valutate alla luce del punto di vista dei beneficiati e del loro desiderio di ottenere la *civitas Romana* soprattutto come utile viatico per ottenere piuttosto benefici ed immunità.

Capire il reale interesse delle popolazioni italiche ed extraitaliche all'acquisto dello *status civitatis* dell'Urbe deprimerà forse il valore nobilmente identitario espresso dalla Città eterna, ma consentirà di meglio cogliere nelle utilità conseguenti il senso di una mobilitazione globale delle classi dirigenti della periferia dell'Impero a concorrere a determinarne il destino. Che l'interesse dei peregrini non fosse concentrato esclusivamente ad ottenere la *civitas Romana* solo come riconoscimento morale della loro fedeltà era del resto dato ben noto alle *elites* romane, se pensiamo che il console graccano del 125 a.C., M. Fulvio Flacco, al fine di non privare le comunità italiche delle loro classi dirigenti, ritenne opportuno offrire agli alleati italici il solo *ius provocationis*, piuttosto che la cittadinanza alla quale del resto i beneficiari del provvedimento potevano essere ben poco interessati, in quanto in questo modo restavano radicati nella comunità di origine godendo però del rilevante beneficio concesso.

Un simile atteggiamento era tanto diffuso che la tutela della *provocatio ad populum* e non la *civitas Romana* era prevista dalle leggi *de repetundis* di epoca graccana e postgraccana come ricompensa per tutti quei provinciali che avessero conseguito la vittoria nelle eventuali *quaestiones perpetuae* radicate contro i promagistrati romani imputati di concussione/corruzione.

Come è stato osservato dal Raggi⁴⁹, nella *lex repetundarum* di età graccana era concessa ai beneficiari la possibilità di optare per la cittadinanza romana che avrebbe comportato ai suoi titolari e ai loro discendenti il diritto di voto e l'esenzione dal servizio militare non abbandonando l'*origo* della città di pro-

⁴⁹ A. RAGGI, *Cives romani optimo iure optimaque lege immunes. Cittadinanza romana e immunità in Oriente nell'età repubblicana*, in B. ANTELA-BERNÁRDEZ-T. NACO DEL HOYO (edited by), *Transforming Historical Landscape in the Ancient Empires*, Oxford, 2009, 131.

venienza; oppure di decidere di non ricevere la cittadinanza, ma di vedersi riconoscere il diritto di *provocatio ad populum*, l'esenzione dal servizio militare e l'*optio fori* ossia la scelta di poter essere giudicati in un processo da un tribunale di Roma o della loro città di appartenenza⁵⁰.

Si prendeva così atto che la concessione della cittadinanza romana poteva anche avere esiti non del tutto auspicabili.

Il rischio per lo straniero era quello dell'isolamento all'interno della propria comunità di appartenenza, un isolamento tanto politico quanto sociale. E pertanto piuttosto che diventare *cives* Romani molti peregrini preferivano mantenere il loro status originario ed arricchirlo di privilegi concreti da poter spendere nella loro comunità di appartenenza, privilegi tra i quali, come ha evidenziato Laffi, vi era quello di potersi opporre giuridicamente agli eventuali abusi nell'esercizio dell'*imperium* dei magistrati romani⁵¹.

Questa stessa situazione si presentò anche per i territori orientali⁵², se si dà credito al racconto contenuto nella *Bibliotheca Historica* di Diodoro Siculo.

L'episodio, tramandato dallo storico, s'inquadra nel corso della *Guerra Sociale* combattuta dalle popolazioni italiche al fine di ottenere la cittadinanza romana. Narra del console Lucio Giulio Cesare che promise ad un cretese di renderlo cittadino di Roma se avesse tradito la propria parte. Davanti ad una simile offerta, racconta Diodoro, il cittadino di Creta scoppiò a ridere, esclamando:

Diod. 37.18: "*La cittadinanza è per i cretesi una sciocchezza altisonante. Noi miriamo all'utile. Perciò anche io adesso vengo per denaro. Lascia agli onori della cittadinanza a chi*

⁵⁰ M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes*, I, London, 1996, ll. 78-79.

⁵¹ Vd. U. LAFFI, *Il sistema di alleanza italico*, in ID., *Studi di storia romana e di diritto*, Roma, 17 ss.

⁵² Vd. RAGGI, *Cives romani*, cit., 132.

combatte per essa e compra con il proprio sangue questa contesa sciocchezza"⁵³.

L'aneddoto – vero o falso che sia, questo poco importa – è rilevatore, come tra altri già messo in luce dal Raggi⁵⁴, dell'atteggiamento che gli stranieri tenevano verso quel privilegio, la cittadinanza, che i Romani consideravano il più alto. Stando alla testimonianza di Diodoro Siculo il console alla risposta dello straniero replicò con un secco:

"Se il tuo tentativo avrà successo allora ti donerò mille dracme".

Appare di conseguenza che almeno nel brano riportato la concessione della cittadinanza potesse per le sue conseguenze essere anche uno *status* non del tutto desiderabile dagli stranieri, se non accompagnato da altri e più sostanziosi benefici.

Sin dai primi decenni della dominazione romana in Oriente, i Greci aspiravano a benefici più tangibili che non la mera cittadinanza: come le esenzioni dai dazi doganali e dalla tassazione sulla proprietà privata; una posizione privilegiata in patria; l'*amicitia* con i *potentiores* dell'Urbe⁵⁵.

Altra e importante testimonianza è rappresentata da una tavola bronzea rinvenuta nel XVI secolo presso il Campidoglio a

⁵³ Cfr. Diod. 37.18.

⁵⁴ A. RAGGI, «La cittadinanza è una altisonante sciocchezza» (Diod. 37.18). *Alcune riflessioni sulla diffusione della cittadinanza romana tra i Greci orientali nel I secolo a.C.*, in *Teoria. Democrazie, appartenenza, valori*, XXVII, 2007/1, 31-57, spec. 32; ID., *Cives romani*, cit., 131-136; ID., *Senatus consultum de Asclepiade Clazomenio sociisque*, in *ZPE*, 135, 2001, 73-116; ID., *Seleuco di Rhosos. Cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo-repubblicana*, Pisa, 2006, *passim*; ID., *La cittadinanza è un'altisonante sciocchezza* (Diod. 37.18). *Alcune riflessioni sulla diffusione della cittadinanza romana tra i Greci orientali nel I sec. a.C.*, in *Teoria*, 27, 2007, 31-44.

⁵⁵ Per quanto concerne i rapporti di *amicitia* tra i Romani e gli altri popoli v. M.F. CURSI, «*Amicitia*» e «*societas*» nei rapporti tra Roma e gli altri popoli del Mediterraneo, in *Index*, 41, 2013, spec. 196 s.

Roma e che contiene un decreto senatorio, il c.d. *senatusconsultum de Asclepiade* emanato nel 78 a.C.⁵⁶

Il provvedimento attribuisce a tre Greci capitani di nave un impressionante numero di privilegi ad eccezione della cittadinanza romana per il contributo loro prestato in favore di Roma, probabilmente a Silla⁵⁷.

Si trattava di privilegi di non poco conto tra i quali si annoverano: la possibilità di inviare a Roma un'ambasciata per postulare innanzi al Senato su interessi personali (*ius legationis*); la nomina ad *amici Populi Romani*, solitamente riservata ai *reges socii* orientali⁵⁸, di cui un registro veniva conservato a Roma⁵⁹; l'esonero dal servizio militare (*vacatio militiae*) e l'immu-

⁵⁶ CIL, I2, 588 = FIRA, I2, n. 35, commentato da A. RAGGI, *Senatus consultum de Asclepiade*, cit., 73 ss.

⁵⁷ Vd. A. RAGGI, *Senatus consultum de Asclepiade Clazomenio sociisque*, in ZPE, 135, 73-116.

⁵⁸ I *reges socii et amici* potevano stipulare con Roma formali trattati di alleanza che erano diretti a salvaguardare la persona del monarca e l'autonomia interna del territorio a lui sottoposto e a costituire la base, non solo sul piano fattuale ma anche su quello della giustificazione teorica, dell'assunzione della carica e dell'esercizio del relativo potere da parte del soggetto designato. Ciò in quanto, come ha osservato il Venturini, «nella concezione elaborata in questo campo dal pensiero tardo repubblicano e tradottasi in un preciso schema ideologico, l'assetto così prodottosi non implicava la rinunzia, da parte romana, all'ingerenza nella vita interna del regno ma, al contrario, faceva sorgere tra *populus Romanus* e monarca un diretto rapporto, tale da produrre a favore di quest'ultimo, attraverso una convenzione che poteva o meno essere rinnovata con i suoi successori, una sostanziale delega all'esercizio di una sovranità di cui lo stato romano restava esso stesso garante»: C. VENTURINI, *Absolutus periturus: A. Gabinio tra questione egiziana e politici romani nel 54 a.C.*, in *Studi per L. De Sarlo*, Milano, 1989, 650 (= in *Damnatio iudicium. Cinque studi di diritto criminale romano*, Pisa, 2008, 106; *Scritti di Diritto Penale Romano*, Padova, 2014, 860). Dunque, i beneficiati potevano esercitare diritti e poteri di cui il popolo romano si rendeva garante affinché venissero riconosciuti nelle comunità di origine degli stessi.

⁵⁹ D.A. BOWMAN, *The «Formula Sociorum» in the Second and First Centuries B.C.*, in CJ, 85, 1989-1990, 330-336.

nitas omnium rerum, vale a dire un'esenzione da ogni tassa e prestazione liturgica dovuta alle loro città e da ogni dazio doganale riguardante la provincia d'Asia e l'isola dell'Eubea.

Vi era poi la possibilità di adire un tribunale a scelta tra tre differenti opzioni (*optio fori*).

Tra questi privilegi non si annovera, come detto, la cittadinanza romana e questo dato è spiegabile con il fatto che alla *élite* che abitava le province⁶⁰ non interessava invero ottenere lo *status* di cittadino romano, ma altro⁶¹. Più precisamente ve-

⁶⁰ Soffermarsi sulla bibliografia afferente le diverse realtà provinciali sarebbe del tutto vano stante la sua varietà, pertanto si rinvia ai seguenti lavori relativi agli aspetti che nel contributo vengono accennati. Dunque, si ricorda come la realtà provinciale (valutata con prospettiva innovatrice da F. FABBRINI, *L'Impero di Augusto come ordinamento sovranazionale*, Milano, 1974, *passim* ed in rapporto alla cui considerazione da parte della giurisprudenza sono da tenere presenti gli incisivi approfondimenti di M. TALAMANCA, *Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardo classici*, in G.G. ARCHI [a cura di], *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo Impero [111-V secolo d. C.]*, Milano, 1976, 95-246, nonché D. MANTOVANI, *Il bonus praeses secondo Ulpiano. Studi su contenuto e forma dei libri de officio proconsulis di Ulpiano*, in *BIDR*, 94-95 [1993-1994], 203-267), costituisca, sotto il profilo della giurisdizione, l'oggetto delle indagini di A.H.M. JONES, *Studies*, cit. (cap. V: *Imperial and Senatorial Jurisdiction in the Early Principate*, 67-98), A.N. SHERWIN-WHITE, *Roman Society and Roman Law in the New Testament*, Oxford, 1963, *passim*; P. GARNSEY, *The Criminal Jurisdiction of Governors*, in *JRS*, 58, 1968, 51-59; F. MILLAR, *The Emperor, the Senate and the Provinces*, in *JRS*, 56, 1966, 156-166; la tematica dell'amministrazione della giustizia nei territori provinciali è diffusamente trattata in V. MAROTTA, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano, 1988 ed ID., *Mandata principum*, Torino 1991, mentre importanti approfondimenti si incontrano in D. LIEBS, *Das "ius gladii" der römischen Provinzgouverneure*, in *ZPE*, 43, 1981, 217-223, in T. SPAGNUOLO VIGORITA, «*Imperium mixtum*». Ulpiano, Alessandro e la giurisdizione senatoria, in *Index* 18, 1990, 113-166, in A.D. MANFREDINI, *Ius gladii*, in *Annali Ferrara (Sc. Giur.)*, 5, 1991, 103-126 e, con riferimento ad un'emblematica vicenda giudiziaria, in F. AMARELLI, *Il processo di Sabrata*, in *SDHI*, 54, 1988, 110-146.

⁶¹ Sulla mancata concessione della cittadinanza ai Greci richiamati nel testo Sherwin-White scrive: «citizens of Eastern Greek cities were not ex-

dersi riconoscere privilegi da esercitare nelle singole comunità di provenienza, e così divenire notabili in patria, protetti dalla potenza di Roma, che mirava del tutto logicamente alla costituzione di fazioni locali che supportassero la propria politica anche in punti nevralgici dell'Oriente.

I privilegi concessi dunque presupponevano che i beneficiari continuassero a vivere nelle loro città. Roma avrebbe garantito una particolare attenzione a simili soggetti all'interno della loro madrepatria, in quanto rappresentavano i migliori *sponsores* della politica romana nei territori più lontani da Roma.

La concessione della cittadinanza invece e il loro conseguente e naturale estraniamento dalle loro comunità di appartenenza avrebbe comportato un indebolimento dei rapporti tra Roma e quelle città, in cambio di un titolo formale poco spendibile al di fuori dell'Urbe.

Per buona parte dei peregrini orientali, dunque, lo *status* personale di amici del popolo romano combinato ad alcuni privilegi supplementari e ai benefici politici che potevano ottenere per la loro comunità poteva essere considerato sufficiente per consolidare la loro posizione davanti a Roma e ottenere i maggiori onori in patria.

Come ha sottolineato il Ferrary, la possibilità di scegliere tra cittadinanza e benefici offerta agli italici o ai provinciali che accusavano con successo un cittadino romano in una *questio de repetundis*, era probabilmente offerta anche agli orientali che si erano dimostrati particolarmente fedeli e utili a Roma⁶².

In tale ottica, dobbiamo leggere il fatto che più o meno negli stessi anni nei quali venne emesso il provvedimento senato-

pected to welcome the grant of Roman status at this time, and were not allowed the opportunity»: A.N. SHERWIN-WHITE, *The Roman Citizenship*², Oxford, 1973, 307.

⁶² Vd. J.-L. FERRARY, *Les Grecs des cités et l'obtention de la «civitas Romana»*, in P. FRÖHLICH-CHR. MÜLLER (ed.), *Citoyenneté et participation à la basse époque hellénistique. Actes de la table ronde des 22 et 23 mai 2004*, Paris, BNF, Genève, 2005, 54 s., 63 s.

rio, la cittadinanza romana non venne conferita all'influente famiglia di Cheremone di Nisa⁶³, il quale aveva portato un considerevole aiuto ai Romani nella guerra contro Mitridate⁶⁴, il re del Ponto, che nell'88 a.C. aveva massacrato gli imprenditori romani in Asia.

Sotto il regime triumvirale, sembra che le cose fossero cambiate poco. Secondo quanto scrive Flavio Giuseppe nel 47 a.C. Antipatro, padre di Erode il Grande, ricevette da Cesare la cittadinanza romana e un *immunitas omnium rerum*⁶⁵. La concessione probabilmente seguiva ad una esplicita richiesta da parte del beneficiario ed ciò conferma che gli stranieri rimanessero più tentati da immunità concretamente utilizzabili che non dall'essere cittadini di Roma.

Si continua infatti a notare la persistenza di una relativa mancanza di interesse al privilegio della cittadinanza romana da parte di notabili greci che piuttosto preferivano proseguire un'attività politica nelle città di origine o in provincia⁶⁶.

4. *Il dossier di Seleuco di Rhosos*

Vi è un documento epigrafico di particolare importanza ai nostri fini, già analizzato tra molti dal Raggi⁶⁷, di cui si impone una rilettura.

⁶³ Su questa figura vd. D. CAMPANILE, *Cheremone, Pitodoro, Pitodoride*, in *Pignora Amicitiae. Scritti di storia antica e di storiografia offerti a Mario Mazza*, Acireale-Roma, 2012, 231-258.

⁶⁴ Per i rapporti tra Mitridate e Roma vd. D. CAMPANILE, *Citta d'Asia Minore tra Mitridate e Roma*, in *Studi ellenistici*, VIII, 1996, 145-173.

⁶⁵ Jos., *AJ.* 14.137.

⁶⁶ FERRARY, *Les Grecs des cités*, cit., 62 s.

⁶⁷ A. RAGGI, *Seleuco di Rhosos. Cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo repubblicana*, in *Studi Ellenistici*, 18, 2006. Altrettanto interessanti le considerazioni che sul documento ha formulato GENOVESE, *Libertas e civitas*, cit., 130-141.

Il c.d. *dossier epigrafico di Seleuco di Rhosos* sin dalla sua *editio princeps* del 1934⁶⁸ «fu immediatamente considerato una testimonianza di tale valore da attribuirgli la capacità di risolvere l'annosa questione dello *status* dei neo-cittadini romani prima della *Constitutio Antoniana*»⁶⁹.

Il dossier è costituito da alcune lettere, scritte in greco, di Ottaviano custodite presso l'Archivio pubblico della città alleata di Rhosos, nella provincia di Siria.

Una di queste lettere costituisce copia dell'atto di attribuzione della cittadinanza romana, in aggiunta a immunità e benefici vari, da parte di Ottaviano, futuro Augusto, e di Marco Antonio ad un navarca⁷⁰, Seleuco di Rhosos, in cambio dell'aiuto da questi prestato ai due triumviri contro Sesto Pompeo durante il *bellum Siculum*.

Il documento riveste grande importanza per comprendere le dinamiche della diffusione della cittadinanza tra i Greci orientali, soprattutto se lo si raffronta con quello costituito dal *senatus consultum de Asclepiade Clazomenio sociisque*, con il quale – come visto – tre navarchi di origine orientale, Asclepiade da Clazomene, Polistrato da Caristo e Menisco da Mileto, venivano gratificati per meriti militari, ma non venivano autorizzati all'accesso alla civitas romana.

Diversamente, Seleuco ottenne attraverso l'editto promulgato dalla *lex Munatia Aemilia* del 42 a.C.⁷¹ la piena cittadinanza romana e tutta una serie di altre concessioni, quali: l'*immunitas*; la triplice scelta di giurisdizione (*optio fori*) e il diritto

⁶⁸ Il testo dell'editto fu pubblicato per la prima volta in P. ROUSSEL, *Un Syrien au service de Rome et de Octave*, in *Syria*, 15, 1934, 33-74.

⁶⁹ RAGGI, *Seleuco di Rhosos*, cit., 9.

⁷⁰ Vd. A. RAGGI, «Navarchi» e «trierarchi» nella Marina romana in età tardo-repubblicana, in *RAL*, S. 9,13.3, 2002, 419-431.

⁷¹ Si tratta di una legge «che va considerata la base legislativa per la concessione in quegli anni della cittadinanza romana, unita a privilegi eccezionali»: RAGGI, *Cives romani optimo iure optimaque lege*, cit., 133.

di postulare di persona innanzi al senato di Roma.

Tra i privilegi concessi vi è da evidenziare che almeno due muovono dal principio del ritorno in patria del beneficiario, vale a dire la scelta del tribunale locale e il mantenimento di tutti i diritti goduti in patria prima della concessione della cittadinanza romana.

Ciò significava nella pratica che l'acquisizione della piena cittadinanza romana non avrebbe impedito a Seleuco di continuare a ricoprire incarichi pubblici nella sua città.

Di particolare interesse, in proposito, appaiono le parole di Ottaviano nel riferirsi a Seleuco chiamato:

[...] *il vostro concittadino e il mio navarca*⁷².

Emerge dalla testimonianza una circostanza dirompente per chi sulla scorta di prospettive invero moderniste collega indefettibilmente cittadinanza ed ordine giuridico: diventava giuridicamente corretto, dopo i provvedimenti conferiti in base alla *lex Munatia Aemilia*, per un nuovo cittadino romano mantenere la cittadinanza politica attiva del proprio paese d'origine, contrariamente a quanto si legge nell'esposizione retoricamente orientata della difesa, più volte richiamata, di Lucio Cornelio Balbo (27-30)⁷³, che ottenne la cittadinanza romana, egli che era di Gades (attuale Cadice), contestata poi da un cittadino gaditano animato da ragioni di invidia verso l'imputato⁷⁴.

⁷² Ll. 87-88 dell'edizione RAGGI, *Seleuco di Rhosos*, cit., 36.

⁷³ Vd. M.A. FINO, *Quid est enim civitas nisi iuris societas civium? Spunti di riflessione intorno all'evoluzione dell'idea di 'civis' al mutare della 'civitas' (da Cic. de repub. 1.32.9 alla constitutio Antoniniana)*, in C. TRISTANO-S. ALLEGRIA (a cura di), *Civis/Civitas*, cit., 47-70.

⁷⁴ Vd. M. TALAMANCA, *I mutamenti della cittadinanza*, in MEFRA, 103/2, 1991, 712; M. BALESTRI FUMAGALLI, «*Libertas id est civitas*». *Cic. pro Balbo* 9,24, in *Labeo*, 33, 1987, 159 ss.; V. ARANGIO-RUIZ, *Sul problema della doppia cittadinanza nella Repubblica e nell'Impero Romano*, in *Studi in onore di F. Carnelutti*, IV, Padova, 1950, 53 ss.

Ora l'acquisizione della cittadinanza romana non isolava più il beneficiario dall'establishment della propria città di origine. Diventava legalmente corretto per un nuovo cittadino romano mantenere la cittadinanza politica attiva della propria patria⁷⁵.

Il dossier di Seleuco offre molteplici ulteriori spunti di riflessioni utili ai nostri fini.

De Visscher elaborò la tesi che a partire dalla media repubblica i neo-cittadini rimanessero soggetti alle leggi del paese di origine e che i peregrini acquisendo la cittadinanza romana non fossero privati di quella locale⁷⁶.

A detta del romanista belga, il neo-cittadino si sarebbe privato della cittadinanza di nascita solo nel caso di trasferimento in territorio italico. L'incongruenza tra la relatività del principio d'incompatibilità – suffragata dalla pretesa condizione 'romano-rosiense' goduta da Seleuco – e la generalizzante asserzione solo qualche decennio prima formulata nella *pro Balbo* (*duarum civitatum civis noster esse iure civili nemo potest*), viene risolta dal De Visscher interpretando restrittivamente l'orazione come riferita solo alla *mutatio civitatis* da parte dei *cives Romani* tali *ab origine*.

Simile prospettiva risulterebbe prescelta da Cicerone proprio nella consapevolezza che il principio in oggetto fosse esclusivamente loro pertinente, senza costituire ostacolo invece, alla conservazione della cittadinanza locale da parte di stranieri premiati con quella romana.

⁷⁵ Vd. RAGGI, *Cives romani*, cit., 134; FERRARY, *Les Grecs des cités*, cit., 68 ss.

⁷⁶ F. DE VISSCHER, *La condition juridique des nouveaux citoyens romains d'Orient*, in CRAI, 1938, 24-39; ID., *Les édits d'Auguste découverts à Cyrene*, Louvain, 1940, 108; ID., *Le statut juridique des nouveaux citoyens romains et l'inscription de Rhosos*, in ID., *Nouvelles études de droit romain public et privé*, Milano, 1949, 51-107 = AC, 13, 1944, 11-35 e AC, 14, 1945, 29-59. Da ultimo, concorda con l'impostazione del De Visscher anche L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della civitas Romana*, Roma, 2000, 178.

Ciò l'oratore lascerebbe intendere infatti tra le righe del § 29, dicendo «*sed nos non possumus et huius esse civitatis et cuiusvis prater ea, ceteris concessum est*», dove con il *nos* si alluderebbe ai 'Romani d'origine' e con *ceteri* ai 'nuovi Romani'.

Sempre secondo il De Visscher, il principio romano di incompatibilità tra *civitas Romana* e altra cittadinanza sarebbe semmai venuto in considerazione solamente nell'eventualità di un trasferimento del neocittadino a Roma, implicando un siffatto comportamento rinuncia alla propria cittadinanza d'origine e piena ed esclusiva soggezione alle regole proprie dell'ordinamento romano»⁷⁷.

La ricostruzione del De Visscher venne duramente criticata dal Sherwin-White per il quale l'attribuzione della *civitas Romana* sganciava completamente il neo-cittadino dalla sua patria di origine, a meno che la concessione non prevedesse clausole speciale grazie alle quali si poteva conservare il diritto formale di esercitare la cittadinanza locale⁷⁸.

Il provvedimento triumvirale, seguendo la ricostruzione offerta dal Raggi, contiene, in realtà, una serie di privilegi eccezionali e di natura tralatizia che non sono in alcun modo legati alla concessione della *civitas romana*.

Dal testo non si evince alcuna contrapposizione tra cittadini originari, che sarebbero stati impossibilitati ad essere titolari di una doppia cittadinanza secondo la testimonianza della *Pro Balbo* e i neo-cittadini: i beneficiari ricevevano, infatti, la cittadinanza piena, *optimo iure* che li equiparava, sotto tutti gli aspetti, agli altri *cives*.

Il fatto che Ottaviano definisca Seleuco *vostro cittadino* evidenzerebbe, a detta del Talamanca⁷⁹, che Seleuco continuava ad essere considerato come un rappresentante della comunità di origine e «non v'era alcuna ragione perché Roma intervenis-

⁷⁷ GENOVESE, *Libertas e civitas*, cit., 133.

⁷⁸ A.N. SHERWIN-WHITE, *The Roman Citizenship. A Survey of its Developments into a World Franchise*, in ANRW, 1.2, 1972, 23-58, spec. 46 ss.

⁷⁹ M. TALAMANCA, *I mutamenti*, cit., 720 s.

se negli affari interni di quella città per far valere il principio della incompatibilità»⁸⁰.

Il documento, pertanto, prova la massima tolleranza del governo romano per le eventuali 'violazioni' al principio dell'incompatibilità della doppia cittadinanza che può «aver cominciato a funzionare di fatto prima che la classe dirigente romana e l'imperatore stesso abbiano consapevolmente sfruttato questo funzionamento di fatto, pervenendo, infine ad un pieno riconoscimento sul piano del diritto»⁸¹. Ciò a riprova che lo *status civitatis* già in epoca triumvirale era divenuto consapevole strumento di allargamento in termini universali del corpo civico.

Secondo alcuni studiosi nei documenti emessi *ex lege Munatia Aemilia* si può osservare un legame talmente stretto tra le concessioni di *civitas* e *immunitas* che oramai quest'ultima doveva intendersi come un aspetto della prima.

In base a questa ricostruzione, che fa capo al Link⁸², l'*immunitas* dovrebbe considerarsi come componente di una cittadinanza 'migliore', *optimo iure*, ma una simile prospettiva conduce, a detta del Raggi, ad una soluzione, anche per noi, paradossale: la coesistenza di due tipi di cittadinanza una superiore (*optimo iure*) ed una ordinaria e comunque inferiore alla prima.

In realtà, la cittadinanza era e restava unica, ma ad alcuni nuovi cittadini veniva concessa una ulteriore immunità fiscale che giustifica l'espressione di *civis Romanus optimo iure immunis*, che garantiva al titolare di un tale status un privilegio superiore rispetto al *civis Romanus optimo iure*.

Di particolare interesse è la clausola contenuta nel §10 delle ll. 53-59 del provvedimento di Seleuco, dove si accorda al de-

⁸⁰ M. TALAMANCA, *I mutamenti*, cit., 721.

⁸¹ M. TALAMANCA, *I mutamenti*, cit., 720.

⁸² S. LINK, "ut optimo iure optimaque lege cives Romani sint". Bürgerrecht. Liturgie und Steuerfreiheit im Übergang von der Republik zum Prinzipat, in ZRG, 112, 370-384.

stinatario di scegliere tra tre diversi collegi giudicanti innanzi ai quali vedersi riconoscere i propri diritti.

5. *L'optio fori*

La lunga clausola (§ 10 ll. 53-59) accorda ai destinatari del provvedimento: la possibilità di scegliere tra tre diversi collegi giudicanti dove far esaminare un eventuale procedimento a loro carico, sia come accusati che come convenuti: il tribunale patrio, la magistratura romana che amministrava la giustizia in provincia; la corte di una città libera⁸³.

Dall'esegesi lessicale della clausola epigrafica emerge come un simile privilegio fosse previsto tanto nel caso di un'accusa penale che di controversie civili⁸⁴.

Innanzitutto, viene accordata la facoltà di adire quelli che prima della concessione della cittadinanza romana erano i giudici naturali e ciò ossequio al dettato normativo della *lex data Rupilia* riportata da Cicerone:

Cic., Verr. 2.13.32: "*Siculi hoc iure sunt ut, quod civis cum cive agat, domi certet suis legibus, quod Siculus cum Siculo non eiusdem civitatis, ut de eo practor iudices ex P. Rupili decreto, quod is de decem legatorum sententia statuit, quam illi legem Rupiliam vocant, sortiatur*"⁸⁵.

⁸³ Come rileva Raggi «a differenza dell'analoga disposizione presente nel se. *De Asclepiade* e delle altre clausole del provvedimento a favore di Seleuco di Rhosos (11.19, 24, 28 e 60), con la sola eccezione del § 6, qui i beneficiari della clausola sono indicati in maniera generica (αὐτῶν a 1.53 e a 1.56)»: RAGGI, *Seleuco di Rhosos*, cit., 153.

⁸⁴ Cfr. A. RAGGI, *Seleuco di Rhosos*, cit., 154.

⁸⁵ Cic., Verr. 2.13.32: "*Ecco le norme di diritto vigenti in Sicilia: quando un siciliano ha una controversia con un concittadino, il dibattito si svolge nella loro città nel modo previsto dalle loro leggi; quando però la controparte non è*

Per seguire le parole del Pugliese si trattava del diritto di «litigare dinanzi ai propri magistrati nei propri tribunali con la propria procedura e secondo le proprie leggi»⁸⁶.

Come seconda opzione è previsto il tribunale delle *civitates liberae*⁸⁷, rappresentate da quelle comunità che erano escluse formalmente dalla competenza del governatore provinciale e che godevano di una piena autonomia sul piano dell'ordinamento costituzionale, legislativo e giudiziario.

Notevoli erano in proposito gli sforzi sostenuti dalle città greche per ottenere il pieno riconoscimento del loro *status* privilegiato di città libere da parte del popolo e del senato romano; con la conseguenza che già in età repubblicana non fosse possibile sempre realizzare nelle province una netta divisione di competenza tra il governatore romano e le comunità privilegiate.

Al riguardo, possediamo un documento prezioso per comprendere appieno la regolazione della giurisdizione di simili comunità.

Nella lettera di epoca augustea inviata dall'allora proconsole d'Asia a Chio e che contiene, sintetizzandolo, il contenuto di un senatoconsulto emanato nell'anno 80 a.C., si dispongono aiuti alla città gravemente colpita dalle azioni belliche delle truppe di Mitridate.

La lettera conferma le leggi, gli usi e i diritti della città vi-

della stessa città allora il pretore deve procedere al sorteggio dei giudici in conformità al decreto di P. Rupilio, da lui redatto secondo il parere dei dieci delegati del senato e chiamato dai Siciliani «legge Rupilia». Vd. G. ROTONDI, *Leges Publicae Populi Romani* [estr. da *Enciclopedia Giuridica Italiana*], Milano, 1912, 489.

⁸⁶ G. PUGLIESE, *Riflessioni sull'editto di Cicerone in Cilicia*, in A. GUARINOLABRUNA, *Synteleia Vincenzo Arangio-Ruiz*, II, Napoli, 1974, 972-986.

⁸⁷ Sull'autonomia amministrativa e giudiziaria goduta dalle *civitates liberae* in età repubblicana nelle province orientali vd. il fondamentale studio di J.-L. FERRARY, *Le statut des cites libres dans l'Empire romain a la lumiere des inscriptions de Claros*, CRAI, 1991, 557-577; ID., *La liberti des cites et ses limites a l'epoque repubUcaine*, in *MedAnt*, 2.1, 1999, 69-84.

genti al momento della costituzione del rapporto di amicizia con il popolo romano; vieta ad ogni magistrato o promagistrato romano di inviare ordini scritti alla città stessa; ma dato ancor più significativo statuisce l'obbligo di sottomissione alle leggi della città da parte dei residenti romani a Chio.

Le comunità *liberae* godevano dunque di una piena autonomia dell'ordinamento costituzionale, legislativo e giudiziario, garantito dalla frase *suis legibus uti* contenuta nel provvedimento senatorio.

In altre parole, è possibile affermare che nella tarda repubblica nelle fonti «ricorre una categoria unificata di *populus liber*» e che «il fattore unificante delle diverse realtà è stato individuato proprio nella *libertas* dei *populi liberi* nei confronti del governatore»⁸⁸.

Dunque, «le città libere erano al di fuori dell'*imperium* del governatore della provincia nel cui territorio la *civitas libera* è situata»⁸⁹.

Sebbene non sia stato finora rilevato in letteratura, la clausola dell'*optio fori* presente nel *sc. de Asclepiade* sembra indicare che a Roma questo principio era ormai sancito all'inizio del I secolo a.C., forse dopo un periodo di definizione dei poteri del governatore provinciale, perché in questo decreto del senato le *civitates liberae* sono chiaramente contrapposte al potere di *iurisdictio* del magistrato romano.

Infine, la clausola contenuta nel dossier di Seleuco concede la possibilità di adire la *iurisdictio* del governatore e dei collegi giudicanti romani presenti in provincia.

Generalmente la giurisdizione dell'amministrazione romana veniva attivata per i *crimina* di maggiore gravità, lasciando la gestione degli illeciti civili alla giurisdizione locale e ciò per non sovraccaricare di lavoro l'ufficio del proconsole e dei suoi rappresentanti.

⁸⁸ L. PEPPE, *Sulla giurisdizione «in populos liberos» del governatore provinciale al tempo di Cicerone*, Milano, 1988, 25.

⁸⁹ PEPPE, *Sulla giurisdizione*, cit., 113.

Quando una controversia privata era sottoposta al suo giudizio, il governatore provinciale seguiva la procedura romana, in altre parole agiva come un magistrato che stesse giudicando a Roma, introducendo, nel caso di processi tra *peregrini*, una *fictio civitatis*, che assimilava il *peregrinus* ad un cittadino romano.

Ritenuta così ammissibile la domanda, il governatore procedeva a nominare il giudice o una commissione di *iudices* che avrebbero dovuto decidere della controversia nei parametri delineati dal governatore stesso, attraverso la *formula* che questi aveva previsto nel suo editto o plasmata in relazione al caso concreto.

Ai beneficiari del provvedimento era pertanto possibile adire oltre al tribunale patrio tutte le autorità giurisdizionali autonome presenti all'interno di una provincia: da una parte la giurisdizione proconsolare, dall'altra le corti delle *civitates liberae*. Non appare dubbio che ai destinatari del provvedimento l'*optio fori* consentisse non solo la scelta del collegio da adire ma anche, contrariamente a quanto pensa Raggi⁹⁰, quella del diritto da applicare. Non è pensabile che le corti locali o addirittura quelle delle *civitates liberae* applicassero il diritto romano, sia per ovvie ragioni di competenza e conoscenza, sia soprattutto per la costituzionale non applicabilità degli ordinamenti civici all'ordine giuridico romano. Anzi, proprio la concessa scelta tra diritti applicabili è l'aspetto più significativo del provvedimento. Si realizza in modo clamoroso lo sganciamento della cittadinanza dall'appartenenza conseguente all'ordine giuridico della *civitas* di cui si è parte. Il rapporto di cittadinanza assume natura diversa, si libera da legami di appartenenza ordinamentale, per divenire appartenenza di opportunità e per questo più ambita e mobilitante.

Le ragioni della presenza di questa clausola sulla scelta del foro giudicante nell'atto sono quindi di natura sociale e politi-

⁹⁰ A. RAGGI, *Seleuco di Rhosos*, cit., 154.

ca: da una parte si voleva evitare che ai destinatari del provvedimento l'assenza dai rispettivi luoghi di residenza potesse arrecare detrimento ad eventuali interessi finanziari e commerciali; dall'altra si intendeva sottrarre i *novi cives* a possibili ritorsioni e vendette private da parte degli avversari di Roma oppure da parte di esponenti dell'*élite* locale gelosi dei propri privilegi e della propria posizione di preminenza.

Naturalmente è quasi ovvio prendere atto che i documenti illustrati siano la spia di un fenomeno, ma non possano essere generalizzati per la mancanza di adeguata base testuale con valore più ampiamente probatorio.

6. *Dall'evergetismo di Adriano al cosmopolitismo di Marco Aurelio*

Arnaldo Momigliano, nella sua recensione allo studio di Sherwin-White in tema di cittadinanza romana, non esitava ad affermare che: «if there is any royal road to the essential values of Roman History it is the study of Roman citizenship»⁹¹. Ed infatti se si volesse intraprendere un percorso di ricerca sui valori che hanno innervato la cultura non solo giuridica ma anche sociale di Roma non sembrerebbe essere altra strada da imboccare se non quella rappresentata della cittadinanza.

Infatti, l'estensione della cittadinanza romana unitamente ad una elaborazione giurisprudenziale ed una produzione giudiziale assate su motivazioni umanitarie, cercò, in parte riuscendoci, di rifondare la giuridicità in termini universalistici, adeguati alla dimensione dell'Impero.

In questa edificazione di una nuova ecumene, Adriano giocò un ruolo primario.

I noti dati biografici dell'imperatore filosofo aiutano a meglio capire la finalità universalizzante perseguita del suo regno:

⁹¹ A. MOMIGLIANO, rec. a A.N. SHERWIN-WHITE, *The Roman Citizenship*, Oxford, 1939, in *JRS*, 31, 1941, 158-165.

figlio di una madre originaria di *Gades*, Domizia Paolina, e di un padre, Elio Adriano Afro, proveniente da *Italica*, comunità poco distante da Siviglia, il futuro imperatore avrebbe scandito la sua vita attraversando città e popoli.

Non a caso Adriano paleserà questo sentimento di apertura alle culture del mondo preferendo la letteratura greca a quella latina, presentandosi anche nell'aspetto più simile ad un orientale che ad un romano, tanto da meritare il soprannome di *graeculus*⁹².

Il giovane Adriano traeva di certo ispirazione dagli atteggiamenti grecizzanti di Domiziano, che nell'86 d.C. aveva istituito, ad aperta imitazione dei giochi olimpici, il quadriennale Agone Capitolino.

Elevato al rango imperiale, Adriano attuò una politica estera ben più realistica del suo predecessore Traiano, tentando di contemperare le spinte espansionistiche con le molte preoccupazioni circa la pacificazione dei territori già conquistati.

Adriano volle estendere per questi motivi la cittadinanza romana nella provincia d'Asia, soprattutto in concomitanza degli innumerevoli viaggi che l'imperatore fece in Oriente.

La politica adrianea in materia di cittadinanza certo contrasta con quella del suo predecessore Traiano e del suo successore Antonino Pio, il quale decise di non accordare alcun tipo di privilegi alle comunità provinciali. Adriano, in modo del tutto inusuale per allora, mostrò, come ha evidenziato il Raggi⁹³, una estrema liberalità nel concedere la cittadinanza romana.

Infatti ovunque l'imperatore decidesse di soggiornare le fonti attestano non solo la concessione del beneficio della cittadinanza alle singole comunità ma, alla luce della nuova onomastica cittadina adottata in ossequio alla generosità del principe, anche il compimento nei fatti del processo di integrazio-

⁹² Vd. A. CARANDINI-E. PAPI, *Adriano. Roma e Atene*, Torino, 2019, 5.

⁹³ A. RAGGI, *Adriano e le concessioni della cittadinanza romana nella provincia d'Asia*, in *Mediterraneo antico*, XVI, II, 2013, 471-500.

ne nell'Impero, come comprovabile sul piano della onomastica dei nuovi cittadini segnata dalla circostanza dell'assunzione del *praenomen* e del *nomen* dello stesso imperatore⁹⁴.

I viaggi di Adriano divennero veri e propri catalizzatori⁹⁵ della politica di distribuzione dei privilegi e delle gratifiche a singoli soggetti o intere collettività, politica che permise ad Adriano di diffondere la *civitas* e la *civilitas romana* in regioni asiatiche lontane o ancora poco romanizzate⁹⁶.

In questo senso va spiegata, ad esempio, la fondazione delle tre *poleis* in Misia, una regione poco urbanizzata⁹⁷, ma amata dall'imperatore per le sue opportunità venatorie.

La politica di Adriano in tema di cittadinanza segna un *unicum* di particolare specialità anche se non generalizzabile, poiché non tutte le regioni asiatiche furono beneficate con la concessione della cittadinanza da parte del principe, che con il suo passaggio beneficò in particolare la Misia, Rodi, Pergamo.

Questa differenza di trattamento forse fu correlata alla volontà di diffondere il privilegio nelle zone meno romanizzate: in questo senso andrebbe spiegata la fondazione di tre nuove *poleis* nella regione della Misia, un territorio pochissimo urbanizzato.

Tuttavia, Adriano ed il suo tempo portano a maturazione i

⁹⁴ A. RAGGI, *Adriano e le concessioni*, cit., 472 ss.

⁹⁵ É. GUERBER, *Princes itinérants et gratifications impériales. Note sur les voyages d'Hadrien en Asie*, in A. HOSTEIN-S. LALANNE, *Les voyages des empereurs dans l'Orient romain: époques antonine et sévérienne*, Paris, 2013, part. 232 ss., v. A. RAGGI, *Adriano e le concessioni*, cit., 499.

⁹⁶ Una caratteristica che è emersa pure dagli studi effettuati sulle province dell'Africa settentrionale, si pensi alle attente ricerche di Monique Dondin-Payre, M. DONDIN-PAYRE, *Recherches sur un aspect de la romanisation de l'Afrique du Nord: l'expansion de la citoyenneté romaine jusqu'à Hadrien*, *AntAfr* 17, 1981, 93-132, spec. 100 e 115-116, v. A. RAGGI, *Adriano e le concessioni*, cit., 499.

⁹⁷ Vd. D. CAMPANILE, *Asia*, in C. LETTA-S. SEGENNI (a cura di), *Roma e le sue province. Dalla prima guerra punica a Diocleziano*, Roma, 2015, 183-192.

germi di cosmopolitismo da lungo tempo in incubazione all'interno della cultura imperiale. La romanità si diffonde come *civilitas*, intessuta di una raffinata *urbanitas*, delineando un modello di civilizzazione inclusiva nel quale le *rationes decidendi* dello stesso diritto romano si trasformano in termini di razionalità umanitaria, divenendo così accettabili per qualsiasi cultura altra.

Ovviamente, si registreranno stagioni diverse collegabili ad altre temperie culturali nell'esercizio dei poteri imperiali, tuttavia, attraverso l'esame della costante ed ampliata presenza delle ragioni umanitarie in un *ius civile* riscritto dai giuristi soprattutto severiani in termini universalizzanti, è possibile cogliere linee di continuità di alta significanza.

Soffermiamoci ora su un passo tratto dalla produzione letteraria di Marco Aurelio:

Marc. Aur., Ad se. 6.44: Mia patria e mia città in quanto Antonino è Roma, in quanto uomo è il cosmo.

Il passo tratto dai *Pensieri* di Marco Aurelio⁹⁸ è ricchissimo

⁹⁸ Marco Aurelio occupa nella cultura occidentale un posto tanto importante quanto ancora scarsamente esplorato, «che non esaurisce, certo, il tipo del sovrano saggio preoccupato di capire se stesso e il mondo nel quale vive, ma nella storia e nell'immaginario europeo ha rappresentato un modello quale forse pochi altri sovrani del passato e la sua figura ha suscitato e continua a suscitare maggiore o minore simpatia, ma sempre un interesse evidente»: D. CAMPANILE, *The Emperor counsels simplicity: Marco Aurelio e il Dr Hannibal Lecter*, in V. NIZZO, A. PIZZO (a cura di), *Antico e non antico. Scritti multidisciplinari offerti a Giuseppe Pucci*, Milano-Udine, 2018, p. 79; nella produzione dedicata alla figura dell'imperatore, a solo titolo esemplificativo, si rinvia a A. FRASCHETTI, *Marco Aurelio. La miseria della filosofia*, Bari, 2008, *passim*; ricca bibliografia su diversi aspetti del regno di Marco Aurelio si trova in A. RICHLIN, *The Sanctification of Marcus Aurelius*, in M. VAN ACKEREN (a cura di), *A Companion to Marcus Aurelius*, Chichester 2012, pp. 497-514. Più specificamente sull'attività normativa di Marco Aurelio resta imprescindibile la lettura dell'accurato lavoro di F. ARCARIA, *Oratio Marci. Giurisdizione e processo nella normazione di Marco Aurelio*, Tori-

di implicazioni sia in riferimento alle origini stoiche del suo pensiero, la tarda Stoà⁹⁹, quella elaborata e sistemata da Posidonio, «cantore» del predominio dell'imperialismo romano, secondo una irriverente ma efficace espressione del Canfora¹⁰⁰; sia per una specificità legata al suo ruolo d'imperatore, e dunque collocato al centro del potere romano. Nel pensiero stoico il Cosmo è pensato come una grande città governata dalla Ragione, pertanto l'universalismo stoico si muove sempre in un orizzonte cittadino; è in fondo la prospettiva di Sant'Agostino, quando nel *De civitate Dei* costruisce una *civitas* celeste conformata sulla *civitas umana* sia pure ad un livello alto e diverso di perfezione¹⁰¹.

La *cosmopolis stoica* è dunque una città governata da una *Ratio* e da una "alterità corrispettiva". Infatti, nel pensiero stoico gli Uomini hanno una naturale corrispondenza negli altri uomini e questa non deve essere intesa come solo radicata in un principio di solidarietà, bensì deve essere vista in chiave di una realizzazione di una razionalità che intesse le relazioni tra gli uomini e al contempo costituisce il tessuto connettivo dell'edificazione della città cosmopolitica stessa.

Tuttavia vi è un aspetto speciale nel pensiero di Marco Au-

no 2003. Per chi volesse avere una puntuale ricognizione dell'ideologia imperiale che percorre i *Pensieri* è utile la lettura di L. PERNOT, *Marco Aurelio e il basilikos logos: per una nuova ipotesi sull'orizzonte dei Pensieri*, in *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia*, 5.2, Serie IV (2000), 501-521;

⁹⁹ Sulla quale basti il rinvio all'opera di M. POHLENZ, *La stoa. Storia di un movimento spirituale*, Milano, 2005, *passim*.

¹⁰⁰ L. CANFORA, *Cosmopolitismo antico*, in G. URSO (a cura di), *Patria diversis gentibus una? Unità politica e identità etniche nell'Italia antica Atti del convegno internazionale Cividale del Friuli, 20-22 settembre 2007*, Pisa, 2008, p. 262.

¹⁰¹ Agostino tratta delle due città, quella divina e quella divina, nei libri XI-XIV, il loro percorso storico dal libro XV a quello XVIII e la loro fine in quelli che vanno dal XIX al XXII. L'edizione qui consultata è AGOSTINO, *La città di Dio*², a cura di L. Alici, Milano, 2004.

relio: egli afferma di essere Antonino e dunque dichiara la sua appartenenza alla città di Roma, ma poi rivendica il fatto di essere un Uomo e, pertanto, la sua città è il Cosmo quale *civitas universalis*.

Emerge da queste parole una dialettica tra appartenenze, tra identità, inclusive da una parte – io sono Antonino, sono romano – e dall'altra di una appartenenza intessuta di ragione dunque accogliente. Tale dialettica è profondamente imbevuta del cosmopolitismo integrale di matrice stoica che viene esteso a tutta l'umanità, propagandato da quella corrente filosofica convinta dell'esistenza di un superiore *Logos* (Ratio, Ragione) universale presente in tutte le cose, da quelle terrene sino alle stelle, che garantisce così l'unità razionale dell'intero cosmo. Esiste così un comune sentire, una "simpatia" universale dovuta alla presenza del logos nei particolari individuali che rende così gli uomini tutti uguali nella loro essenziale e comune razionalità, differenti solo nella loro corporeità.

La presenza negli uomini della comune razionalità, emanazione di quella divina, fa pensare a Zenone di Cizio della possibilità di un progetto politico con la fondazione di uno Stato ideale, *Politeia*, dove tutti siano sottoposti alla legge della ragione.

I due corni che agitano le identità di Marco Aurelio si compongono nell'assicurare una razionalità che è all'interno di entrambe le identità: quella cittadina e quella cosmopolitica.

Però l'identità della città Roma ha una sua notazione di specialità.

Infatti quando l'imperatore afferma "sono Antonino" e dunque cittadino di Roma fa riferimento anche ad un luogo e questo luogo è il centro dell'esercizio della sua funzione di Cesare.

Allora Marco Aurelio appartiene a due città quella *di origine* e quella più ampia, potremmo dire *di destino*, il Cosmo in cui l'elemento di appartenenza non è la relazione di cittadinanza, ma una relazione di tipo diverso collegata all'essere umano: sono Uomo e dunque appartengo al *Cosmo*.

Si tratta di una affermazione certo tutta immersa nel pensiero stoico di Marco Aurelio¹⁰², di cui vi sono altri ed interessanti riscontri¹⁰³, e il suo pensare alla cittadinanza come il tessuto connettivo di una razionalità universale, dunque cosmopolitica, appare un dato di straordinario interesse che conferma le linee di tendenza della politica adrianea.

La circostanza che Adriano distribuisse la cittadinanza secondo il suo capriccio era in fondo collegata alla sua intenzione di fondo di utilizzare la *civitas* non come indicatore di una particolare appartenenza, ma come presa d'atto formale della comunanza di umanità nell'essere null'altro che *Homo*, Uomo.

Era facile dunque distribuire la cittadinanza in quanto essa era considerata come depurata da ogni elemento di collegamento ad un luogo fisico e politico per divenire unicamente corrispettivo di umanità.

Ed allora la testimonianza di Marco Aurelio non fa che confermare quelle che sono le linee interpretative che hanno mosso la ricerca su una cittadinanza che in quanto apparenza ad un luogo politico aveva certo valori identitari, ma che però per rispondere ad una razionalità più ampia e più grande e più diffusa non poteva che far riferimento alla nozione di *Homo* e dunque ad un umanitarismo necessariamente universalistico.

¹⁰² Sul quale assume posizioni critiche T. FINKENAUER, *Die Rechtsetzung Mark Aurels zur Sklaverei*, Stüttgard, 2010, pp. 88-89.

¹⁰³ Marc. Aur., *Ad se.*: 2.15; 3.11; 4.3-4; 4.11; 4.23; 10.15; 12.36.

Conclusioni

Un'indagine storico-giuridica non perviene a conclusioni, ma solo prospetta suggestioni, provocazioni, indica scenari di ricerca, che già hanno attratto molti, nella speranza che altri seguiranno.

Il tema della cittadinanza, e della cittadinanza romana nei secoli del Principato, si mostra comunque ermeneuticamente fecondo, poiché coinvolge la questione della natura della politica in sistemi complessi, quale certo fu l'Impero con la sua costellazione di luoghi istituzionali diversificati per statuti civili ed ordinamentali, ed ancora il problema della definizione della qualità della stessa relazione di cittadinanza, astretta dal dilemma del rapporto, spesso antagonistico, tra identità di appartenenza, ed esaltata, per altri aspetti, dalle potenzialità di apporti coinvolgenti in un più ampio percorso di destino sentito come comune, dimensione ideologica certo, ma alla fine costituente un'antropologia più accogliente e più umanamente orientata.

Indagini di questa natura non hanno tempo, nel senso che la prospettiva storica non può che essere rivolta alla continuità della complessiva storia umana, evitandone l'eccessiva parcelizzazione, che appare di certo più metodologicamente rigorosa ed in grado di cogliere la specialità di eventi immersi in blocchi temporali omogenei e resi tali dalla prospettiva di periodizzazioni spesso tralatizie, ma rischia di non fare cogliere il *proprium humanum*, così privando la modernità di giacimenti esperienziali nei quali raccogliere la speranza vichianamente

provvidenziale nella capacità dell'Uomo di superare le disconnessioni e le fratture del contingente quando è prigioniero dell'orizzonte dei soli e singoli eventi.

Alcune delle credenze che hanno ispirato l'indagine meritano allora di essere di seguito sinteticamente e conclusivamente descritte, riferendole al quadro di insieme che si è delineato.

La cittadinanza, alla quale è comunque sempre collegata una narrazione collettiva che la rende nella prospettiva della comunità una dimensione culturalista ed immaginaria, è una relazione di contenuto giuridico, come tale negoziabile e disponibile.

Le condizioni di accesso e di perdita della qualità di *civis* sono relativisticamente determinate dall'ordinamento della *civitas*, così come è il *Nomos* da essa storicamente prodotto a segnare le implicazioni, quel *Nomos*, per Cicerone equivalente alla regolazione dettata dalle *leges* della città, ormai dopo l'esperienza sofistica sganciato dalla dimensione teogonica ed oggettiva di *Dike*, essa stessa invece divenuta criterio interno al sistema legale della *civitas*¹.

Come valore relativistico il rapporto di cittadinanza diviene una nozione di flusso, liquidamente adattabile all'evoluzione del sistema giuridico. La *civitas Romana* si costituisce dalla sua origine come organismo aperto sul piano della sua dimensione formale, sia pure gli accadimenti della sua storia abbiano registrato nel lungo periodo contingenti chiusure accompagnate dall'elaborazione di teorie identitarie conseguenti.

Questa qualità della *civitas* consentì tranquillamente all'Impero di convivere con cittadinanze multiple e con multilivellari ordinamenti giuridici, riproducendosi così in un'autorappresentazione universalistica inclusiva.

La *Constitutio Antoniniana* si collega all'universalismo sviluppatosi proprio per la bassa densità della dimensione globale

¹ Interessanti osservazioni al riguardo si possono leggere in M. CACCIARI, *Destino di Dike*, in ID.-N. IRTI, *Elogio del diritto. Con un saggio di Werner Jaeger*, Milano, 2019, 67-111.

dell'appartenenza identitaria all'Impero, e per questo non sentita come antagonistica rispetto alle identità locali.

Tuttavia, il provvedimento di Caracalla paradossalmente favorisce l'embrionale sviluppo di una cittadinanza universale, delimitando lo spazio ormai avvertito come unico dell'Impero rispetto ai diversi, i non romani.

Si innesca un processo di lunga durata, che trasforma la *civitas Romana* in una cittadinanza paradigmatica, in un modello di *civilitas*, che, proiettandosi nel tempo e divenendo senza tempo, si mostra in grado di esercitare un'influenza duratura.

La cittadinanza romana come '*Romanità*' informa di sé a quel punto la cultura classica.

Il suo contenuto prevalentemente giuridico, che pur ha innescato e favorito il processo di diffusione ed accettazione dell'imperialismo romano, diviene recessivo rispetto ai valori identitari, però trasfigurati in semi dell'eterna verità, per riprendere Vico, dell'esperienza umana.

Postfazione *

Viviamo in un tempo di legalità porosa, di multipli *networks* di ordini giuridici che ci costringono a costanti transizioni e superamenti delle soglie confinarie spesso faticosi in quanto si scontrano sulla resistenza opposta dagli egoismi individuali. Tale condizione diviene di ancor maggiore pienezza laddove si accolga l'esigenza di "portatilità" di un diritto che s'intende rimodellare dismettendo i formanti tradizionali ed adottando nuovi parametri che ne assicurino la sua universale (e condivisa) applicabilità. Il *transcodage* indispensabile alla *governance* collettiva diviene allora una necessità di sopravvivenza dei diritti di libertà del singolo e si impone l'esigenza di fondare una tanto auspicata *Koiné dei diritti e dei doveri* che travalichi gli eleganti giardini del cosmopolitismo intellettuale. Occorre cioè evitare, a livello di categorie fondative, ogni provincialismo nazionalista, vizio d'origine di ogni approccio all'Umano, di appiattire le *cittadinanze* in una *Cittadinanza* solo pensata non condivisa né condivisibile.

E qui si mostra tutta la sua carica epistemologica la comparazione con il Passato, con l'avvertenza che simile attività euristica non si limiti al pur importante arricchimento di confronto nell'ambito del quale la ricerca storica e quella comparata dovrebbero avere l'effetto di relativizzare il valore e il significato delle soluzioni "nazionali", al fine di verificarne la contingenza

* di Francesco Paolo Casavola, Presidente emerito della Corte Costituzionale.

politica oppure una più durevole e stabile valenza scientifica. Dall'antichità greco-romana, in particolare dal diritto romano, dobbiamo dipanare un filo che giunge fino alla nostra modernità: quello del pragmatismo imbevuto di sapienza.

È nella costanza del suo tratto maggiore un diritto, quello romano, di padri, non di individui o cittadini o comunità, ma di padri. Poi di giuristi aristocratici, poi di imperatori. E che si occuperà che marginalmente dello Stato, restando fondamentalmente diritto privato. Gli Stati della modernità europea lo riceveranno nei loro codici per ordinare le proprie società, persone, famiglia, matrimonio, eredità, proprietà, obbligazioni, commercio. La sopravvivenza del diritto romano in Europa, dopo aver assolto il compito di diritto comune all'intero continente, come nel XVII secolo si esprimeva il cardinale Giambattista De Luca, "*orbis civilis nostrae Europae communicatio-nis*", si fece diritto scientifico, "*Juristische Wissenschaft*", essendo apparsi i giuristi romani non nelle loro individualità storiche, ma come una omogenea scuola di matematici, che calcolavano con i loro concetti ("*rechnen mit ihren Begriffen*"). La romanistica novecentesca ha storicizzato quanto basta il diritto dei Romani per non continuare a farne un diritto europeo nell'era dei diritti umani. È venuto ora il momento di comprendere il fondamento del diritto antico prima che divenisse il diritto romano storico. Ecco perché è utile riflettere sulle pagine che Antonio Palma ha voluto dedicare al tema della cittadinanza, che nella contemporaneità rappresenta, nelle parole dello stesso Autore, «uno snodo nevralgico del nostro vivere in comunità». Un punto di sutura storico che consente di intraprendere un dialogo, invero mai sopito, tra "trapassati" e viventi circa il vivere civile, nel senso etimologico del termine ossia di consistere in una *civitas* di cui la postmodernità ha ridisegnato il perimetro, dilatandolo in modo del tutto inimmaginabile.

Per percorrere un terreno così denso di complessi modelli gestionali del potere, Palma lo scava sino alle sue profondità più oscure, ricercando nell'*Isolisierung* della Romanità radici che dalla *familia* portano alla struttura dello *status civitatis* non

più visto tralatizamente come cifra identitaria di un popolo ma piuttosto strumento di inclusione, plasmabile da quel popolo utilitaristicamente per la conservazione di un Impero che ha segnato la storia dell'Uomo. L'Autore rinvia alla *patria potestas* quale specificità che differenziava il Romano dallo straniero all'interno di una *familia* che rappresentava un "isola sacra", contrariamente a quanto ha immaginato la storiografia novecentesca, prima con Pietro Bonfante che la ritenne un piccolo regno, prodromico all'edificazione della Città-Stato, e, poi con Vincenzo Arangio-Ruiz, che la vide come un organismo economico, un'azienda domestica. Gaio a questo proposito si esprimeva in termini inequivocabili: "*item in potestate nostra sunt liberi nostri quos iustis nuptiis procreavimus. Quod ius proprium civium Romanorum est; fere enim nulli alii sunt homines, qui talem in filios suos habent potestatem, qualem nos habemus. Idque divus Hadrianus edicto, quod proposuit de his, qui sibi liberisque suis ab eo civitatem Romanam petebant, significavit. Nec me praeterit Galatarum gentem credere in potestate parentum liberos esse*" (Gai 1.55).

Nella universale presenza della famiglia nella comune civiltà giuridica dei popoli antichi, i Romani vantavano la loro diversità fondata sulla *potestas* del padre sui figli da lui generati. Un principe che aveva esplorato nei suoi continui viaggi le varietà geoeconomiche dell'Impero, quale Adriano, aveva compreso che la famiglia potestativa non era una singolarità giuridica correlata con la cittadinanza. E che dunque la concessione della cittadinanza romana non apportava ai *novi cives* alcun bagaglio culturale delle origini, non si includeva la patria potestà proprio perché riferita a quei *mores* intesi come *origo*, patrimonio culturale di un popolo, dai quali la civitas era affrancata stante la sua strumentalità a contenere una compagine multietnica. Si trattava infatti di una caratteristica della storia della società romana che si distingueva nel mezzo delle storie degli altri popoli i quali nondimeno divenivano loro stessi romani, pur conservando la loro identità.

La famiglia con il padre capo assoluto non poteva che essere

una memoria simbolica delle origini patriarcali e patriste della *civitas Romana*. E come tale non innestabile in una famiglia di diversa storia civile se non per interesse esclusivo della prole.

Un'irruzione dell'*umanitas* nelle pieghe della tradizione.

Nel gestire le loro peculiarità i Romani mai hanno negato il pluralismo fonte di quella tolleranza verso gli stranieri, caratteristica della vocazione romana alla *governance* del mondo. Nell'indagare questi e molti altri aspetti Antonio – non me ne vorrà il Collega se a lui mi riferisco come abitualmente mi è d'uso nelle nostre conversazioni – spinge la comparazione giuridica come scienza nella modernità verso mete diverse che vanno dall'antropologia giuridica, alla politologia senza tralasciare la filosofia. Ma non perde il lume nel percorrere questi sentieri e resta sempre sul campo saldo della storia, nei teatri reali dei suoi eventi. La comparazione, d'altronde, sincronica o diacronica che sia, deve muoversi dentro le storie delle comunità, nelle voci dei loro *maiores*, nelle disposizioni delle loro leggi, nelle sentenze dei loro giudici. Così facendo ci ricorda che il fine della comparazione è quello di tessere la storia della civilizzazione umana, non di esegetizzare regole e istituzioni con il razionalismo astratto, che in Europa ebbe il marchio della *Rechtswissenschaft*.

Non è immaginabile che nel 212 d.C. Antonino Caracalla potesse stabilire, come scrive Ulpiano che “*qui in orbe romano sunt, cives romani effecti sunt*”, se Roma non fosse stata capace di dilatare l'idea di *civitas* depurandola da aspetti identitari e per ciò stesso esclusivi. Sarebbe stato creare un disordine indescrivibile imponendo alla totalità dei neo cittadini il diritto dei *cives* della *civitas romana* e della penisola italiana. In realtà dovette trattarsi di una presa d'atto, essendo irrealistico continuare a distinguere tra *Romani* e *peregrini* che già vivevano nel quadro di un diritto delle genti, che contemperava le necessità di ognuno. La Società precorreva la *voluntas principis*, il *civis Romanus* era uscito dalla staccionata segnata dall'*origo* per diventare a tutti gli effetti *civis mundi*.

Indice degli Autori e Indice delle Fonti

Indice degli Autori

- ALBANESE B.: 62 nt. 43
ALLEGRIA S.: 4 nt. 9; 11 nt. 1; 106 nt. 73
ALLORIO E.: 36 nt. 62
ALPA G.: 40 nt. 73
AMARELLI F.: 2 nt. 1; 76 nt. 3; 102 nt. 60
AMPOLO C.: 8; nt. 19
AMRIE A.: 16 nt. 11
ANDERSON B.: 32 nt. 47
ANTELA-BERNÁRDEZ B.: 72 nt. 63; 98 nt. 49
ARANGIO-RUIZ V.: 52 nt. 17; 106 nt. 74
ARCARIA F.: 117 nt. 98
ARCHI G.G.: 102 nt. 60
AUGÈ M.: 10 nt. 23
- BACCARI M.P.: 31 nt. 45; 59 nt. 32; 60 nt. 39; 78 nt. 8
BALESTRI FUMAGALLI M.: 30 nt. 42; 50 nt. 13; 106 nt. 74
BARBERO A.: 76 nt. 3
BAUMAN R.A.: 55 nt. 24
BAUMAN Z.: 54 nt. 22
BEHERENDS O.: 78 nt. 8
BENJAMIN W.: 12; nt. 2
BERTONE T.: 48 nt. 10
- BETTINI M.: 6; nt. 14; 55 nt. 23; 68; nt. 58
BICCARI M.L.: 56 nt. 24
BIRKERT W.: 6 nt. 13
BIROCCHI L.: 46 nt. 5
BOCCHINI F.: 35 nt. 55
BODIN J.: 60 nt. 37
BONFANTE P.: 50 nt. 13
BOVE L.: 21 nt. 22
BOWMAN D.A.: 101 nt. 59
BRETONI M.: 39 nt. 71
BRUTTI M.: 46 nt. 5
BUONGIORNO P.: 82 nt. 17
- CACCIARI M.: 22; nt. 24
CAGNAZZI S.: 89 nt. 30
CALORE A.: 9; nt. 22; 11 nt. 1; 46; nt. 4; nt. 5
CAMPANILE D.: 104 nt. 63; nt. 64; 116 nt. 97; 117 nt. 98
CANFORA L.: 118; nt. 100
CAPOGROSSI COLOGNESI L.: 22 nt. 25; 107 nt. 76
CARANDINI A.: 5 nt. 11; 115 nt. 92
CARR E.H.: X
CARTER A.: 78 nt. 10
CASAVOLA F.P.: 48 nt. 10; 50 nt. 13; 53 nt. 20; nt. 21

- CASCIONE C.: 55 nt. 24; 59 nt. 32; 60 nt. 39; 78 nt. 8
 CASSESE S.: 59 nt. 31
 CASTELLO C.: 49 nt. 13
 CATALANO P.: 49 nt. 13; 70 nt. 61
 CERRINA FERONI G.: 1 nt.*
 CHRISTAL M.: 27 nt. 38
 CICU A.: 36 nt. 61; 37
 CONTE G.: 51 nt. 16
 CORASANITI A.: 34; nt. 51; nt. 52
 CORBINO A.: 14 nt. 5; nt. 6
 CORBO C.: 15 nt. 7; 23 nt. 27; 30 nt. 43; 31 nt. 45
 CORDINI G.: 32 nt. 48
 CORRÊA FATTORI S.: 55 nt. 23
 CORRÊA LOFRANO R.: 55 nt. 23
 COSTA P.: 76; 77 nt. 6; 78 nt. 9
 COSTANT B.: 41 nt. 75
 CRAWFORD M.H.: 99 nt. 50
 CRIFÒ G.: 4 nt. 9; 11 nt. 1; 30 nt. 42; 70 nt. 61
 CURSI M.F.: 100 nt. 55
 CURSI M.F.: 68 nt. 57

 D'ANGELO A.: 36 nt. 61
 DAHAL D.A.: 21 nt. 22
 DE GIOVANNI L.: 16 nt. 10; 27 nt. 38
 DE SIMONE M.: 39 nt. 68
 DE VISSCHER F.: 107; nt. 76; 108
 DI CINTIO L.: 72 nt. 62
 DONADIO N.: 60 nt. 33
 DONDIN-PAYRE M.: 116 nt. 96
 DOVERE E.: 39 nt. 70
 DUPONT F.: 7 nt. 15

 ERNOUT A.: 70 nt. 61
 ESPOSITO R.: 22 nt. 24; 76 nt. 2
 EUZENNAT M.: 27 nt. 38

 FABBRINI F.: 102 nt. 60
 FALCONE F.: 29 nt. 40

 FALZEA A.: 40 nt. 73
 FEDERICO V.: 1 nt. *
 FERRAGNINI A.: 48 nt. 10
 FERRARY J.-L.: 90 nt. 36; 103; nt. 62; 104 nt. 66; 107 nt. 75; 111 nt. 87
 FERRINI C.: 95 nt. 44
 FINKENAUER T.: 120 nt. 102
 FINO M.A.: 106 nt. 73
 FRANCIOSI G.: 49 nt. 13
 FRARE M.: 3 nt. 3; 55 nt. 23
 FRASCHETTI A.: 117 nt. 98
 FRÖHLICH P.: 103 nt. 62

 GABBA E.: 5 nt. 11
 GAGLIARDI L.: 5 nt. 10; 27 nt. 38
 GALIMBERTI A.: 3 nt. 4; 15 nt. 7; 18; NT 19; 19 nt. 20
 GALLI C.: 14 nt. 5
 GALLO F.: 54 nt. 17
 GARNSEY P.: 102 nt. 60
 GAROFALO L.: 55 nt. 23
 GAUDEMET J.: 47 nt. 9
 GENOVESE M.: 7 nt. 16; 23 nt. 28; 24 nt. 30; 26; nt. 34; nt. 35; nt. 37; nt. 37; 76 nt. 3; 104 nt. 67; 108 nt. 77
 GENTILI D.: 13 nt. 2
 GIBBON E.: 52 nt. 18
 GILIBERTI G.: 14 nt. 5
 GIUMETTI F.: 60 nt. 35; nt. 39
 GIUNTI P.: 51 nt. 16; 55 nt. 23
 GOODFELLOW C.E.: 97 nt. 48
 GORDON A.E.: 80 nt. 15
 GRAF F.: 6 nt. 13
 GRELE F.: 67 nt. 56
 GUARINO A.: 89; nt. 31; 111; nt. 86
 GUERBER É.: 116 nt. 95

 HABERMAS J.: 79; nt. 12
 HALBWACHS M.: 58; nt. 30
 HEINEN H.: 82 nt. 17
 HOBBS T.: 60; nt. 36

- HONORÉ T.: 55 nt. 24
 HOSTEIN A.: 116 nt. 95
 HUMBERT M.: 14 nt. 6
- IRTI N.: 21 nt. 21; 59 nt. 31; 80 nt. 13
 ISNARDI PARENTE M.: 60 nt. 37
- JELLINEK G.: 37; nt. 64
 JONES A.: H.: M.: 102 nt. 60
- KANT I.: 62; 78
 KANTOROWICZ E. H.: 60 nt. 34
 KASER M.: 93; nt. 41
 KELSEN H.: 61; nt. 40; 62
 KYMLICKA W.: 78 nt. 10
- LABRUNA L.: 47 nt. 8; 55 nt. 23; 70
 nt. 61; 111; nt. 86
 LAFFI U.: 72 nt. 64; 87; nt. 26; 88 nt.
 28; 90; nt. 35; 92 nt. 39; 9; nt. 40;
 nt. 42; 94 nt. 43; 95 nt. 46; 96 nt.
 47; 99; nt. 51
 LALANNE S.: 116 nt. 95
 LANDINI S.: 51 nt. 16
 LETTA C.: 116 nt. 97
 LEVEAU R.: 78 nt. 10
 LEVI STRAUSS C.: 13 nt. 3
 LIEBS D.: 102 nt. 60
 LINK S.: 109; nt. 82
 LOBRANO G.: 59 nt. 32
 LOCKE J.: 60; nt. 38
 LUCARELLI A.: 38 nt. 65
 LUCHETTI G.: 50 nt. 13
 LUCREZI F.: 2 nt. 1
- MAFFI A.: 5 nt. 10
 MAGANZANI L.: 90; nt. 36
 MAGDELAIN A.: 86; nt. 22
 MANCINI G.: 33 nt. 50
 MANDAS A. N.: 2 nt. 1
- MANFREDINI A. D.: 102 nt. 60
 MANN T.: 13 nt. 2
 MANTOVANI D.: 102 nt. 60
 MANTOVANI D.: 2 nt. 1
 MARGIOTTA BROGLIO F.: 59 nt. 31
 MARIANI MARINI A.: 90 nt. 32
 MAROTTA V.: 3 nt. 2; 11 nt. 1; 16 nt.
 10; 17 nt. 15; 56 nt. 24; 68 nt. 60;
 76 nt. 3; 102 nt. 60
 MARTINI R.: 49 nt. 13
 MASELLI G.: 90 nt. 34
 MASI DORIA C.: 55 nt. 24
 MASTROCINQUE A.: 86 nt. 24
 MATHISEN R. W.: 4 nt. 7
 MATTIANGELI D.: 11 nt. 1; 15 nt. 7
 MAZZARINO S.: 64; nt. 49
 MEIER C.: 76 nt. 5
 MEILLET A.: 70 nt. 61
 MELILLO G.: 33 nt. 50; 36 nt. 60; 40
 nt. 74; 56 nt. 26
 MENÉNDEZ A. J.: 38 nt. 66
 MERCOGLIANO F.: 5 nt. 20
 MICELI M.: 60 nt. 39
 MICHALON TH.: 59 nt. 31
 MILLAR F.: 102 nt. 60
 MINDUS P.: 47 nt. 6
 MITTEIS L.: 51 nt. 17
 MOHSEN-FINAN K.: 78 nt. 10
 MOMIGLIANO A.: 8 nt. 19; 75 nt. 1;
 114; nt. 91
 MOMMSEN TH.: 87; nt. 25
 MONTANO A.: 13 nt. 4
 MORI M.: 60 nt. 39
 MORTATI C.: 39 nt. 72
 MÜLLER CHR.: 103 nt. 62
 MUNKLER H.: 21 nt. 22
- ÑACO DEL HOYO T.: 72 nt. 63; 98 nt. 49
 NASSIF MAGALHÃES SERRETTI J. L.:
 55 nt. 23

- NEGRI G.: 14 nt. 6
 NERI V.: 31 nt. 44; nt. 46; 63; nt. 46; 66; nt. 52
 NESTI A.: 31 nt. 46
 NICOSIA G.: 39 nt. 70
 NIZZO V.: 117 nt. 98
 NUSSBAUM M.C.: 4 nt. 6

 ORESTANO R.: 39 nt. 69; 46 nt. 5

 PALMA A.: 1 nt. *; 14 nt. 5; 23 nt. 26; 47 nt. 7; 52 nt. 19; 54 nt. 23; 57 nt. 28; 59 nt. 33
 PANEBIANCO M.: 23 nt. 26
 PAPI E.: 115 nt. 92
 PELLECCHI L.: 2 nt. 1
 PEPPE L.: 112 nt. 88; nt. 89
 PERLINGERI P.: 37 nt. 63
 PERNOT L.: 118 nt. 98
 PIETROPAOLI S.: 61 nt. 41
 PIZZO A.: 117 nt. 98
 POHLENZ M.: 118 nt. 99
 POMA G.: 9 nt. 21
 PROCCHI F.: 90 nt. 32
 PROSPERO M.: 61 nt. 42
 PUGLIESE G.: 111; nt. 86
 PURPURA G.: 15 nt. 9; 16; nt. 10; 12; 28 nt. 39

 QUADRI E.: 34; 35 nt. 55; nt. 56; nt. 57; 36 nt. 58

 RABELLO A.M.: 49 nt. 13
 RAEPSAET-CHARLIER M.T.: 45 nt. 1
 RAGGI A.: 72 nt. 63; 98; nt. 49; 99 nt. 52; 100 nt. 54; 101 nt. 56; 57; 104; nt. 67; 105 nt. 69; nt. 70; nt. 71; 106 nt. 72; 107 nt. 75; 108; 110 nt. 83; nt. 84; 113; nt. 90; 115; nt. 93; 116 nt. 94; 116 nt. 95; nt. 96

 RANDAZZO S.: 70 nt. 61
 RAVIZZA M.: 2 nt. 1
 REBUFFAT R.: 27 nt. 38
 REDENTI E.: 36 nt. 62
 RESCIGNO P.: 34 nt. 53; nt. 54; 42 nt. 76
 RICHLIN A.: 117 nt. 98
 RINALDI F.: 32 nt. 48
 ROMAN Y.: 52 nt. 18
 ROMANO B.: 61 nt. 42
 ROSTOVZEV M.: 18 nt. 18
 ROTONDI G.: 111; nt. 85
 ROUSSEAU J.-J.: 60; nt. 35
 ROUSSEL P.: 105 nt. 68
 RUSSO RUGGERI C.: 59 nt. 33

 SANDIROCCO L.: 46 nt. 4
 SANTALUCIA B.: 2 nt. 1
 SCHIAVONE A.: 3 nt. 3; 8 nt. 19; 56 nt. 24; 67 nt. 56
 SCHMITT C.: 61; nt. 41; 62
 SCHÖNBAUER E.: 51 nt. 17
 SECONDAT (DE) MONTESQUIEU (DE) CH.L.: 60; nt. 39
 SEDIARI A.: 59 nt. 31
 SEGENNI S.: 116 nt. 97
 SERRAO F.: 86; nt. 23
 SESTON W.: 27 nt. 38
 SHERWIN-WHITE A.N.: 102 nt. 60; 103 nt. 61; 108; nt. 78; 114; nt. 91
 SIMMEL G.: 14 nt. 4
 SINISCALCO P.: 64 nt. 50
 SOLAZZI S.: 49 nt. 13
 SOLIDORO L.: 56 nt. 24; 57 nt. 27
 SOLIN H.: 80 nt. 15
 SPAGNUOLO VIGORITA T.: 102 nt. 60
 STANZIONE P.: 37 nt. 63
 STEGEMANN W.: 3 nt. 2
 STOLFI E.: 4 nt. 9; 36 nt. 59; 56 nt. 26; 79; nt. 11
 SUMNER MAINE H.: 33; nt. 49

- TALAMANCA M.: 38 nt. 67; 52 nt. 17;
102 nt. 69; 106 nt. 74; 108; nt. 79;
109 nt. 80; nt. 81
TERRENI C.: 82 nt. 18
TESSITORE F.: 43 nt. 77
THOMAS Y.: 7 nt. 15; 45 nt. 1; 63 nt.
47; 64 nt. 48
TODISCO E.: 89 nt. 30
TONNIES F.: IX
TRISTANO C.: 4 nt. 9; 11 nt. 1; 106 nt.
73
URSO G.: 118 nt. 100
VALDITARA G.: 3 nt. 4; 7; nt. 17: 8 nt.
20; 11 nt. 1; 17; nt. 13; 24 nt. 32;
57 nt. 29; 87; nt. 26; 91 nt. 38; 95;
nt. 45
VAN ACKEREN M.: 117 nt. 98
VENTURINI C.: 90 nt. 32; 101 nt. 58
VERDECCHIA A.C.: 23 nt. 26
VEYNE P.: 22 nt. 22
VILLA D.: 4 nt. 8
VINCENTI U.: 3 nt. 3; 18; nt. 15; nt.
17; nt. 18; 55 nt. 24; 56 nt. 25
VOLTERRA E.: 80 nt. 14
WEBER M.: 76 nt. 2; 77 nt. 7
WIHTOL DE WENDEN C.: 78 nt. 10
ZANON G.: 3 nt. 3
ZOLO D.: 78 nt. 9

Indice delle Fonti

1. FONTI BIBLICHE

A. *Scriptura apostolica*

ACTA APOSTOLORUM

21.26: 2
22.25: 1
22.26: 1
22.27: 1
22.28: 1
22.29: 2

AD THESSALOCINENSES EPISTULA

2.6: 22 nt. 23
2.7: 22 nt. 23

2. FONTI GIURIDICHE

A. FONTI PRE-GIUSTINIANEE

GAI INSTITUTIONES

1.7: 68 nt. 59
1.14: 17; nt. 15
1.29: 82; nt. 19
1.55: 48; nt. 11; 50
1.77: 81; nt. 16

1.79: 81; nt. 16
1.80: 81; nt. 16
1.93: 49; nt. 12

TITULI EX CORPORE ULPIANI

1.8: 68 nt. 59

B. CORPUS IURIS CIVILIS

DIGESTA IUSTINIANI AUGUSTI

1.5.17: 29 nt. 41
1.8.6.1: 46 nt. 2
2.8.15.1: 46 nt. 2
3.3.17: 46 nt. 2
6.3.1: 46 nt. 2
25.3.1.2: 46 nt. 2
28.2.25.1: 46 nt. 2
50.7.18(17): 95
50.16.192.2: 50 nt. 14

3. FONTI LETTERARIE

(A.) AUGUSTINUS HIPPONENSIS

De civitate Dei
5.17: 31 nt. 43
11 *passim*: 118 nt. 101

14 *passim*: 118 nt. 101
 15 *passim*: 118 nt. 101
 18 *passim*: 118 nt. 101
 19 *passim*: 118 nt. 101
 22 *passim*: 118 nt. 101

AURELIUS VICTOR AFER (SEX.)

Liber de Caesaribus

11.12: 67 nt. 55

11.13: 67 nt. 55

CASSIUS DIO COCCEIANUS

Historiae Romanae

(ed. Boissevain)

2.9: 85; nt. 21

52.19.6: 66 nt. 54

60.70.1: 3

77.9.4: 18; nt. 16

77.9.5: 18; nt. 16

CICERO (MARCUS TULLIUS)

I. *Orationes*.

De domo sua ad Pontifices

26 : 91 nt. 37

77: 88, 91

78: 88, 91; 95

79: 88, 91

80: 88; 91

98: 92

99: 92

100: 92

Pro Caecina

95: 90

98: 92

99: 92

100: 25; nt. 33; 92

101: 88; nt. 27; 90; nt. 33

Pro Balbo

27: 88; 89; nt. 29

28: 24; nt. 31; 106

29: 23; 24 nt. 29; 106; 108

30: 23; 24 nt. 29; nt. 30

39: 106

28: 84; nt. 20

Pro P. Sestio

91: 46 nt. 3

In C. Verrem actio secunda

Liber secundus

32: 110 nt. 85

II. *Politica*.

De legibus

2.5: 7; nt. 16

De re publica

1.26.41: 46 nt. 3

1.26.42: 46 nt. 3

1.32.49: 63 nt. 44

1.35.58: 46 nt. 3

3.31.43: 46 nt. 3

6.3.13: 63 nt. 44

DIODORUS SICULUS

Bibliotheca historica

37.18: 99; 100 nt. 53

DIONYSIUS HALICARNASSENSIS

Antiquitates Romanae

1.9.4: 8

2.7.2: 5 nt. 12

2.7.3: 5 nt. 12

2.35.6: 5 nt. 12

GELLIUS (AULUS)

Noctes Atticae
18.7.5: 62 nt. 43

HERODIANUS

2.2.4: 66 nt. 53
2.2.5: 66 nt. 53
8.2.4: 66 nt. 53

IOSEPHUS FLAVIUS

Antiquitates Iudaicae
14.137: 104 nt. 65:

(SCT.) ISIDORUS HISPALENSIS

Differentiae verborum
1.587: 46 nt. 3

LIVIVS (TITUS)

Ab urbe condita libri
1.13.15: 5 nt. 12
26.21.9: 97 nt. 48
26.21.10: 97 nt. 48
26.21.11: 97 nt. 48
26.21.12: 97 nt. 48
26.21.13: 97 nt. 48
27.5.7: 97 nt. 48

MARCUS AURELIUS

Ad se ipsum
2.15: 120 nt. 103
3.11: 120 nt. 103
4.3: 120 nt. 103
4.4: 120 nt. 103
4.11: 120 nt. 103
4.23: 120 nt. 103:
10.15: 120 nt. 103
12.36: 120 nt. 103
6.44: 1; 117

PLUTARCHUS (CAMILLUS)

Vitae parallelae

Romulus
9.3: 5

SENECA RHETOR (L. ANNAEUS)

De beneficiis
3.11.2: 50 nt. 15

4. FONTI EPIGRAFICHE E PAPIROLOGICHE

CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM
P.588: 101 nt. 56

INSCRIPTIONES LATINES
Maroc. 94 (*Tabula Banasitana*): 24

PAPYRUS GISSEN
40.1 (*Constitutio Antoniniana*): 15;
19

SELEUCO DI RHOSOS
ed. A. Raggi (2006)
87: 106 nt. 72
88: 106 nt. 72

5. FONTI MODERNE

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT:
2/8 del 13.12.2009: 38

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
C571-10 del 24.4.2002: 38 nt. 66

Finito di stampare nel mese di maggio 2020
nella Stampatre s.r.l. di Torino
Via Bologna, 220

Volumi pubblicati

1. V. CARRO, *Autorità pubblica e garanzie nel processo esecutivo romano*, 2018, pp. XII-140.
2. V. CARRO, *Autorità pubblica e garanzie nel processo esecutivo romano*, Seconda edizione, 2019, pp. XII-140.
3. A. PALMA, *Civitas Romana, civitas mundi. Saggio sulla cittadinanza romana*, 2020, pp. XIV-146.

